



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 57 del 13 Aprile 2016

**INDIRIZZI IN MATERIA EUROPEA PER L'ANNUALITA' 2016, RELATIVI ALLA
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE
ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Anno XLVI

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 22.3.2016, N. 59/2

L.R. 10 novembre 2014, n. 39 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei". Indirizzi in materia europea per l'annualità 2016, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo (fasi "ascendente" e "discendente")..... 4

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.3.2016, N. 59/2

L.R. 10 novembre 2014, n. 39 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei”. Indirizzi in materia europea per l’annualità 2016, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo (fasi “ascendente” e “discendente”).

IL CONSIGLIO REGIONALE

UDITA la relazione della 4^a Commissione consiliare svolta dal Presidente Luciano Monticelli che, unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

VISTO l’art. 117, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la l.r. 10 novembre 2014, n. 39 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei”;

VISTO il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTO il modello fase ascendente e discendente approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 103 del 24 maggio 2011 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 370 del 31 maggio 2011 allo scopo di delineare il processo di partecipazione della Regione Abruzzo alla formazione dei progetti di atti europei (fase ascendente);

VISTI, in particolare, gli articoli 2 (Rapporti Consiglio-Giunta regionale) e 6 (Indirizzi in materia europea) della l.r. 39/2014 in virtù dei quali:

- il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l’attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta;
- entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento interno, si riunisce per l’esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all’articolo 3;
- il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell’avvio dell’esame del programma di cui al comma 1;
- l’esame del programma di cui al comma 1 è contestuale all’esame della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo, relativo all’annualità precedente, presentata dalla Giunta regionale; la relazione tiene conto anche degli atti normativi europei individuati con l’accordo previsto all’articolo 40, comma 5, della L. 234/2012;
- il Consiglio regionale, a conclusione dell’esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, approva l’atto d’indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione dell’ordinamento europeo;

VISTO l’articolo 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale in virtù del quale:

- ogni anno il Presidente del Consiglio regionale assegna alla Commissione

competente per le politiche europee e alle altre Commissioni:

- il Programma di lavoro annuale della Commissione europea;
- la relazione sulla conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo;
- dà contestuale comunicazione di tale assegnazione al Presidente della Giunta regionale affinché la Giunta possa presentare, al Consiglio, proprie proposte di indirizzi;
- entro 25 gg., ciascuna Commissione consiliare esamina il Programma, individua le proposte di atti UE di interesse e trasmette alla Commissione consiliare per le politiche UE proprie indicazioni;
- la Commissione consiliare per le politiche UE - raccoglie le proposte delle singole Commissioni e quelle trasmesse dalla Giunta e tenuto conto della relazione sullo stato di conformità - approva e presenta al Consiglio regionale una proposta di indirizzi per l'anno in corso;

VISTO, con riguardo alla partecipazione della Regione alla Fase Ascendente:

- il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2016 assegnato a tutte le Commissioni consiliari il 25 gennaio 2016 con PE 16 /2016/UE (Allegato 1);
- la nota del Presidente del Consiglio indirizzata al Presidente della Giunta, n. 1977 del 26 gennaio 2016;
- le proposte avanzate, ai sensi dell'art. 115 del Regolamento interno, dalle Commissioni consiliari I, II, III, V in merito alle iniziative europee indicate nel Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2016, come riportate nella sintesi allegata (Allegato 2);

CONSIDERATO che appare opportuno, per l'anno 2016, limitare la partecipazione regionale alla formazione degli atti europei rispetto ai quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche europee – effettuerà una “informazione qualificata” ai sensi della L. 234/2012;

RITENUTO, infine, di stabilire che, considerata la ristrettezza dei tempi entro i quali, ai sensi della legge statale, debbono essere approvate le osservazioni regionali, la partecipazione alla formazione di tali atti potrà avvenire compatibilmente con l'ordine del giorno generale delle Commissioni consiliari e con i carichi di lavoro delle strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale deputate all'istruttoria delle osservazioni;

VISTE, con riguardo alla partecipazione della Regione alla Fase Discendente:

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 29 dicembre 2015 recante “Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo – anno 2015 (Art. 6 comma 3 della L.R. 39/2014)”, individuata come PE n. 15/2016/UE (Allegato 3), assegnata a tutte le Commissioni consiliari;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 120/C del 1° marzo 2016 recante “L.R. 39/2014 – Indirizzi per la partecipazione della Regione ai processi normativi dell'Unione europea e per l'esecuzione degli obblighi di competenza regionale derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione – Annualità 2016”, individuata come PE 20/UE/2016 (Allegato 4), assegnata a tutte le Commissioni consiliari;

Ritenuto necessario:

- proporre all'approvazione del Consiglio regionale gli indirizzi per la partecipazione della Regione Abruzzo alla “fase ascendente” di formazione del diritto europeo relativamente all'annualità 2016, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 3 della L.R. n. 39/2014;

TENUTO CONTO che le Commissioni consiliari I, II, III e V hanno preso atto della Relazione riguardante lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui alla DGR n. 1089 del 29.12.2016 ed hanno espresso parere favorevole sulla proposta di indirizzi per l'anno 2016 di cui alla DGR n. 120/C dell'1.3.2016;

RITENUTO di condividere la proposta di indirizzi riguardanti la partecipazione della

Regione alle Fasi Ascendente e Discendente dell'ordinamento europeo per l'anno 2016, avanzata dalla 4^a Commissione consiliare "Commissione per le Politiche europee, Internazionali e per i programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea";

A maggioranza statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 39/2014, i seguenti indirizzi in merito alla partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo per l'anno 2016:

A) Per la Fase Ascendente di:

1. **partecipare**, per i profili di interesse regionale, alla formazione dei progetti di atti europei relativi alle seguenti iniziative europee:
 - a) Agenda per le nuove competenze in Europa (n. 1);
 - b) Follow-up della strategia sul mercato unico (n. 9);
 - c) Proposta di accordo interistituzionale su un registro obbligatorio per la trasparenza (n. 23);
 - d) Consultazione Pubblica della Commissione Europea sulla proposta di modifica del Regolamento generale di esenzione (aiuti di Stato) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (con particolare riguardo alle norme sugli aiuti agli aeroporti).
2. **precisare** che la partecipazione di cui al punto 1, lett. a), b), c), avrà luogo:
 - a) con riguardo alle proposte di atti europei rispetto alle quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche

europee - effettuerà una "informazione qualificata" ai sensi della L. 234/2012;

- b) compatibilmente con l'ordine del giorno generale delle Commissioni consiliari e con i carichi di lavoro delle strutture del Consiglio medesimo e della Giunta regionale deputate all'istruttoria delle osservazioni;
 3. **partecipare** alla formazione di altri progetti di atti europei, di interesse regionale, qualora si riterrà necessario;
 4. **impegnare** le strutture della Giunta e quelle del Consiglio regionale a garantire la propria collaborazione e ad assicurare il massimo raccordo nella partecipazione della Regione alla fase ascendente;
- #### B) Per la Fase Discendente di:
1. **prendere atto** della Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo - anno 2016, di cui alla DGR n. 1089 del 29.12.2015;
 2. **approvare** i seguenti indirizzi, riferiti all'annualità 2016, per l'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e per la predisposizione del progetto di legge europea regionale 2016:
 - a) elaborare disposizioni per il recepimento e/o l'attuazione nell'ordinamento regionale dei seguenti atti: Direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri (già recepita a livello statale con la L. 29.7.2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014) - Art.

- 19 "Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina");
Direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (già recepita a livello statale con D. Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199);
Direttiva 2001/18/CE Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCOVISTA (già oggetto di attuazione con la L. 29.7.2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014) - Art. 20 "Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati");
- b) integrare la predisposizione del progetto di legge europea regionale 2016 con l'elaborazione di disposizioni di modifica dell'articolo 2, commi 6 e 7 della l.r. 39/2014 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei);
- c) demandare al Direttore Generale della Regione, su istanza delle Strutture della Giunta regionale, l'integrazione eventuale del presente atto di indirizzo qualora dovesse rendersi necessario nel corso della predisposizione del progetto di legge;
- d) operare ulteriori adeguamenti per recepimenti che si rendano necessari nel corso della predisposizione del progetto di legge europea regionale 2016;
- e) assicurare, nello svolgimento della fase c.d. discendente, il massimo raccordo tra le strutture della Giunta e quelle del Consiglio regionale, attraverso il gruppo di lavoro interistituzionale;
- f) stabilire che il progetto di legge europea regionale 2016 sia presentato dalla Giunta regionale entro il 31 maggio 2016, ai sensi della L.R. 39/2014, art. 8, co. 2.
- di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti di competenza.

Segue Allegato

Allegato I



CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO



100001622/PRES-02 21/01/15 CRA

Al Dirigente
Servizio Affari Assembleari
Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: *l.r. n. 39/14 - articolo 6 (Indirizzi in materia europea).*

Si trasmette, per l'assegnazione alle Commissioni consiliari, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 al fine dell'esame contestuale dello stesso con la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo (D.G.R. 1089 del 29/12/2015).

Al riguardo si richiamano, poi, anche l'articolo 6, comma 2, della l.r. n. 39/2014 e l'art. 115 del regolamento interno, che prevedono, a seguito dell'assegnazione del Programma alle Commissioni consiliari, la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del Programma.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Francesca Di Muro

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - L. A. 14
SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI

Provvedimento Amministrativo N. *16/2016/08*
Parvenuto il *21.1.2016* Prot. n. *1622*
Si propone l'assegnazione alla Commissione *1^a, 2^a, 3^a, 5^a*
L'Aquila, il *21.1.2016*
Assegnato alla Commissione *1^a, 2^a, 3^a, 5^a*
in data *25.1.2016*

Francesca Di Muro
Dirigente





REGIONE ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE

REGIONE ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2015
(OR. en)

13486/15
ADD 2


CODEC 1426
INST 378
POLGEN 167
PE 175

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 610 final ANNEX 2
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2016 È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 610 final ANNEX 2.

All.: COM(2015) 610 final ANNEX 2



GIP

sp

IT



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 27.10.2015
COM(2015) 610 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Programma di lavoro della Commissione per il 2016

È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

IT



Allegato I: Nuove iniziative

N.	Titolo	Tipo di iniziativa	Descrizione del campo di applicazione, dell'ambito
Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti			
1.	Agenda per le nuove competenze per l'Europa	Legislativa/Non legislativa	L'agenda mira a promuovere lo sviluppo delle competenze, compreso il riconoscimento reciproco delle qualifiche, a sostenere la formazione professionale e l'istruzione superiore e a sfruttare appieno il potenziale dei posti di lavoro digitali.
2.	Un nuovo inizio per i genitori che lavorano	Legislativa/Non legislativa	Una serie di misure legislative e non legislative per aiutare i genitori che lavorano a conciliare meglio vita professionale e vita privata e favorire la partecipazione delle donne al mercato occupazionale.
3.	Pacchetto sull'economia circolare	Legislativa/Non legislativa	L'obiettivo è affrontare i problemi economici e ambientali ottimizzando l'efficienza nell'uso delle risorse, coprendo l'intera catena del valore (compresa la sostenibilità del consumo, della produzione e della gestione dei rifiuti) e promuovendo l'innovazione. In modo da consentire lo sviluppo di nuovi mercati e modelli aziendali. Il pacchetto sarà composto da un piano d'azione di vasta portata, comprendente anche azioni di monitoraggio dei progressi effettivi, e da una proposta sui rifiuti con obiettivi a lungo termine.
4.	Revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020	Legislativa/Non legislativa	Nell'ambito della revisione intermedia del QFP si rifletterà su come assegnare i finanziamenti in modo più mirato in funzione delle priorità cui deve far fronte l'UE, orientare maggiormente il bilancio dell'UE verso i risultati, semplificare le norme applicabili (REMIT), ad esempio per i Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi ESI) e la politica agricola comune (PAC), e procedere a un'ulteriore semplificazione per quanto riguarda i finanziamenti di Orizzonte 2020.
5.	Le prossime tappe per un futuro europeo sostenibile	Non legislativa	L'iniziativa definirà un nuovo approccio per assicurare la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale dell'Europa oltre l'orizzonte temporale del 2020, tenendo conto del riesame di Europa 2020 e della realizzazione interna ed esterna degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite.



N	Titolo	Tipologia	Descrizione del campo di applicazione dell'attività
Un mercato unico digitale connesso			
6.	Attuazione della strategia per il mercato unico digitale	Legislativa/Non legislativa	La strategia per il mercato unico digitale definita nel maggio 2015 sarà portata avanti con tre serie di azioni: 1) una comunicazione sul diritto d'autore e una proposta legislativa sulla portabilità, seguita da proposte legislative sul diritto d'autore e dalla revisione della direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo (REFIT), cui faranno seguito proposte legislative sui diritti in materia di contratti digitali, sui geo-blocco e sull'applicazione dell'IVA al commercio elettronico (REFIT) e la revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (REFIT); 2) revisioni del quadro normativo sulle telecomunicazioni (REFIT) e della direttiva sui servizi audiovisivi e sui media (REFIT); 3) una proposta legislativa sulla libera circolazione dei dati.
Un'Unione dell'energia resiliente con politiche integranti in materia di cambiamenti climatici			
7.	Pacchetto sull'Unione dell'energia	Legislativa/Non legislativa	Il pacchetto, che fa seguito alla strategia quadro, comprende proposte legislative sul nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica e sul relativo quadro normativo, tra cui il riesame dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica; la revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e della decisione sugli accordi intergovernativi; la decisione sulla ripartizione degli sforzi e l'individuazione del settore "uso del sacco, cambiamenti di uso del sacco e silvicoltura" (LULUCF) nel quadro sul clima per il 2030; un pacchetto sull'energia rinnovabile (REFIT), contenente criteri di sostenibilità per la biomassa, e un pacchetto sull'efficienza energetica, compresa quella degli edifici (REFIT).
Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida			
8.	Pacchetto sulla mobilità dei lavoratori	Legislativa/Non legislativa	L'iniziativa consiste in una comunicazione sulla mobilità dei lavoratori, in una revisione mirata della direttiva sul distacco dei lavoratori e nella revisione dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.



N.	Titolo di iniziativa	Descrizione dell'iniziativa, dell'attività e, non applicabile, dell'obiettivo
9.	Follow-up della strategia sul mercato unico	La strategia sul mercato unico sarà portata avanti mediante orientamenti sul modo in cui il diritto dell'UE si applica ai modelli aziendali dell'economia collaborativa; un'azione per favorire la crescita delle PMI e delle start-up; iniziative volte a regolamentare le professioni; un'iniziativa legislativa che definisca un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza; iniziative legislative per agevolare la prestazione transfrontaliera dei servizi; ovviare agli ostacoli normativi nei settori fondamentali dei servizi alle imprese e delle costruzioni e affrontare il problema delle discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza; un riesame del quadro per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (REFIT); un'azione di standardizzazione, comprese le norme sui servizi; proposte relative a strumenti per la raccolta di informazioni di mercato e il miglioramento della procedura di notifica a norma della direttiva sui servizi; un piano d'azione per assicurare una maggiore sensibilizzazione ai principi del riconoscimento reciproco nel settore delle merci.
10.	Piano d'azione europeo in materia di difesa	L'obiettivo è porre in essere un quadro legislativo e politico per garantire che il mercato, le industrie e le competenze dell'Europa siano in grado di realizzare le priorità in termini di capacità militare collegate a eventuali future necessità degli Stati membri sul piano della sicurezza.
11.	Piano d'azione sull'IVA	Il piano d'azione, che mira a instaurare regimi IVA efficienti e a prova di frode, comprenderà iniziative sulle aliquote IVA (REFIT) e una proposta sull'applicazione dell'IVA al commercio elettronico (REFIT) nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, nonché una comunicazione sul regime IVA definitivo (REFIT).
12.	Pacchetto sulla tassazione delle società	Il pacchetto, che fa seguito alla comunicazione "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento", comprende una serie di misure volte a rafforzare la trasparenza del sistema di tassazione delle società e a combattere l'evasione fiscale, anche mediante l'applicazione delle norme internazionali sull'eroseione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, nonché un approccio graduale che prevede inizialmente una base imponibile obbligatoria (REFIT) e il ritiro della proposta relativa a una base imponibile consociata comune per l'imposta sulle società (CCCTU).
13.	Una strategia spaziale per l'Europa	La strategia coordinerà i diversi aspetti delle attività dell'UE nel settore spaziale, tra cui una tabella di marcia su azioni concrete che consentano applicazioni settoriali mirate e l'ulteriore sviluppo dei programmi spaziali dell'UE a vantaggio dell'economia, delle autorità pubbliche e dell'intera società.



Titolo	Tipo di iniziativa	Descrizione dell'attività di sviluppo economico e del territorio
Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa	Legislativa/Non legislativa	L'iniziativa mira a colmare le lacune della normativa vigente e a individuare principi e parametri di riferimento comuni per arrivare progressivamente a una maggiore convergenza delle performance occupazionali e sociali.
14. Pilastro di diritti sociali	Legislativa/Non legislativa	Facendo seguito alla relazione dei cinque Presidenti, la proposta definirà le tappe verso un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari / Completamento dell'Unione bancaria
15. Sistema europeo di garanzia dei depositi bancari / Completamento dell'Unione bancaria	Legislativa/Non legislativa	Ulteriori misure per il completamento dell'Unione bancaria.
Commercio: un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti		
16. Follow-up della strategia su commercio e investimenti	Legislativa/Non legislativa	Sulla base della strategia "Commercio per tutti", finalizzata a una politica commerciale e di investimento più efficace e trasparente e basata sui valori, la Commissione proseguirà i negoziati sul TTIP con gli Stati Uniti, compirà progressi in sede di OMC, collaborerà strategicamente con l'Asia e garantirà la corretta attuazione degli accordi di partenariato economico (APE).
Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia		
17. Attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza	Legislativa/Non legislativa	Azioni volte ad attuare l'agenda europea sulla sicurezza, tra cui una proposta di modifica della decisione quadro sul terrorismo, norme migliorate sulle armi da fuoco e una proposta relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Verso una nuova politica della migrazione		
18. Migliore gestione della migrazione	Legislativa/Non legislativa	L'iniziativa ha una duplice dimensione: 1) migrazione legale: una comunicazione e ulteriori misure legislative tra cui l'estensione dell'approccio "Carta blu"; 2) asilo e rifugiati: una proposta relativa a un sistema strutturale di reinsediamento dei rifugiati e la revisione del sistema di Dublino sull'asilo.
19. Pacchetto sulla gestione delle frontiere	Legislativa/Non legislativo	L'obiettivo è procedere verso l'istituzione di una guardia di frontiera e di una guardia costiera europea attraverso il rafforzamento di Frontex.



N.	Titolo	Tipo di iniziativa	Descrizione del campo di applicazione dell'iniziativa
	Un ruolo più incisivo a livello mondiale		
20.	Quadro post-Cotonou	Non legislativa	Nuovo quadro strategico per disciplinare le relazioni con i paesi e le regioni ACP.
21.	Sviluppo delle capacità nel settore sicurezza	Legislativa / Non legislativa	Il pacchetto riguarda la riforma del settore sicurezza e un eventuale nuovo strumento specifico per il rafforzamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo nei paesi terzi.
22.	Contributo della Commissione alla strategia globale	Non legislativa	La Commissione contribuirà attivamente alla strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, sotto la responsabilità dell'Alta rappresentante/Vicepresidente, per orientare meglio l'azione esterna dell'UE.
	Un'Unione di cambiamento democratico		
23.	Proposta di accordo interistituzionale su un registro obbligatorio per la trasparenza	Non legislativa	La proposta relativa a un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo e il Consiglio mira a rafforzare la trasparenza e la rendicontabilità rendendo il registro per la trasparenza obbligatorio per tutti i rappresentanti di interessi che cercano di influenzare le politiche in una qualsiasi delle tre istituzioni.







Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2015
(OR. en)

13486/15
ADD 1

CODEC 1426
INST 376
POLGEN 157
PE 175

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 610 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 610 final ANNEX 1.


All.: COM(2015) 610 final ANNEX 1

13486/15 ADD 1

GIP

am





COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 27.10.2015
COM(2015) 610 final

ANNEX I

ALLEGATO

della


**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Programma di lavoro della Commissione per il 2016

È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione



IT



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 27.10.2015
COM(2015) 610 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Programma di lavoro della Commissione per il 2016

È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

IT





Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2015
(OR. en)

13486/15

CODEC 1426
INST 376
POLGEN 157
PE 175

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 610 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 610 final.

All.: COM(2015) 610 final



GIP

am

IT

Un anno fa la Commissione ha aperto un nuovo capitolo. Sulla base degli orientamenti politici¹, abbiamo definito le priorità della nuova Commissione, con l'impegno che ci saremo concentrati sui grandi temi per i quali i cittadini si aspettano che l'Europa faccia la differenza. Abbiamo deciso di cambiare il nostro modo di lavorare, di essere aperti e rendere conto delle nostre azioni. E abbiamo invitato il Parlamento europeo e il Consiglio a unirsi a noi per realizzare questo cambiamento, perché conseguire insieme risultati concreti sulle questioni che contano veramente è l'unico modo per riconquistare la fiducia dei cittadini europei mostrando che la nostra Unione è al loro servizio.

I cittadini giudicheranno l'UE da come sarà capace di trovare soluzioni reali alle grandi sfide che si pongono oggi alle nostre società. L'occupazione, la crescita e la carenza di investimenti. I rifugiati che fuggono l'instabilità e la guerra per cercare un luogo sicuro in cui vivere. I cambiamenti climatici e la pressione sulle risorse naturali. La disuguaglianza, l'intolleranza e il senso di insicurezza che pervade parte delle nostre comunità. L'interdipendenza globale e la mancanza di fiducia nel ruolo dell'Europa all'interno del nuovo ordine mondiale che sta emergendo.

Le dieci priorità fissate nell'agenda per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico - che rappresentano al contempo il mandato della Commissione Juncker e la base sulla quale essa è stata nominata - affrontano queste sfide. Gli eventi che hanno segnato l'ultimo anno - con una ripresa più lenta del previsto delle nostre economie cui si è aggiunta la necessità di ridare stabilità all'economia greca, la pressione migratoria alle nostre frontiere esterne alimentata dall'insicurezza che regna nel nostro vicinato, gli attacchi terroristici contro Charlie Hebdo e altrove sul territorio europeo - non hanno fatto che rafforzare la nostra determinazione a puntare su queste priorità, a fare cose diverse e a farle in modo diverso.

Fare cose diverse

L'anno scorso abbiamo detto che avremmo fatto cose diverse e ci saremo concentrati sui grandi temi. Da allora abbiamo presentato la nostra visione e le misure concrete da adottare per il piano di investimenti, il mercato unico digitale, l'Unione dell'energia, l'agenda europea sulla sicurezza, l'agenda europea in materia di migrazione, l'Unione dei mercati dei capitali, il piano d'azione su una tassazione delle società equa ed efficiente, la nuova strategia sul commercio e le più recenti proposte volte ad approfondire e rafforzare l'Unione economica e monetaria. Questa settimana presentiamo la nostra strategia per il mercato unico dei beni e dei servizi² ed entro la fine dell'anno completeremo il quadro con i piani per un'economia circolare sostenibile, la mobilità dei lavoratori e una migliore gestione delle nostre frontiere esterne. Tutte queste azioni si basano sul nuovo programma della Commissione "Legiferare meglio".

¹ http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf.

² COM (2015) 550, 28.10.2015.



A seguito di un dialogo costante con il Parlamento europeo e il Consiglio, avviato con il discorso del Presidente sullo stato dell'Unione del 9 settembre³, il presente programma di lavoro illustra le principali iniziative che intendiamo intraprendere nei prossimi dodici mesi per tener fede a questi impegni⁴. Non tutto può essere fatto in un anno: il nostro impegno consiste in un sostanziale programma legislativo, più un quadro per successive azioni, che sarà parte dei programmi di lavoro futuri, e i cui lavori preparatori (valutazione, consultazioni e valutazioni d'impatto, ecc.) inizieranno nel 2016.

Abbiamo dato priorità alle modifiche legislative che - se approvate in tempi rapidi - possono avere un'incidenza diretta sulla crescita e sull'occupazione, sull'ambiente e sul benessere sociale, sulla nostra sicurezza e sul nostro modo di agire in un mondo interconnesso.

Il Parlamento europeo eletto direttamente e il Consiglio dei ministri con rappresentanti di ciascun governo nazionale, nella loro funzione di colegislatori dell'UE, hanno raggiunto con una rapidità senza precedenti un accordo sulle proposte della Commissione riguardanti il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), la modifica del bilancio dell'UE per il 2015 al fine di potenziare il sostegno finanziario per affrontare la crisi dei rifugiati, un pacchetto di 35 miliardi di euro per la crescita e l'occupazione in Grecia e le decisioni di emergenza per la ricollocazione all'interno dell'UE di rifugiati bisognosi di protezione internazionale. Questo sforzo comune per raggiungere risultati tempestivi laddove le decisioni sono urgenti e necessarie non deve più essere l'eccezione, ma diventare la regola.

Prima di presentare il programma di lavoro, la Commissione ha svolto discussioni intense e costruttive con i suoi partner istituzionali per mettersi d'accordo sulle questioni su cui puntare. Le migliori proposte non cambieranno nulla se rimangono per anni sul tavolo negoziale senza che si raggiunga un accordo. È anche per questo che abbiamo individuato alcune proposte esistenti che meritano di essere adottate in tempi brevi dai colegislatori⁵, e intendiamo ritirare una serie di precedenti proposte della Commissione ormai non più rilevanti, bloccate o non abbastanza ambiziose, per fare così largo alle proposte prioritarie sulle quali è davvero possibile trovare un accordo⁶.

Fare le cose in modo diverso

Le nuove sfide richiedono nuove e ambiziose risposte, ma dobbiamo essere altrettanto ambiziosi nel rispondere alle sfide attuali e, soprattutto, verificare se una risposta europea è necessaria, aumentando così l'efficacia nel realizzare i nostri obiettivi comuni. Quello che conta sono i risultati, non le buone intenzioni. L'impegno di questa Commissione per "legiferare meglio" vuol dire che essa esaminerà i dati concreti garantendo che, quando

³ <http://ec.europa.eu/priorities/soeu>

Si veda anche la lettera d'intenti firmata dal Presidente e dal primo Vicepresidente e inviata ai Presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio. Su questa base si sono svolte le riunioni tra il Presidente e il COREPER del 10 settembre, il primo Vicepresidente ha partecipato alle discussioni del Consiglio "Affari generali" del 13 ottobre, la Commissione ha incontrato la Conferenza dei presidenti di commissione il 6 ottobre e il Presidente e il primo Vicepresidente la Conferenza dei presidenti il 20 ottobre.

⁴ Allegato I.

⁵ Allegato III.

⁶ Allegato IV.



interviene, l'UE apporterà cambiamenti reali e positivi. Dobbiamo quindi vigilare costantemente affinché la normativa e i programmi di spesa dell'Unione siano efficaci e continuino a rispondere al loro scopo.

In molti ambiti occorre un approccio comune a livello europeo per conseguire i nostri ambiziosi obiettivi strategici, cioè un livello elevato di protezione ambientale, standard sociali e occupazionali elevati, la sicurezza energetica, un'economia prospera che comporti vantaggi per tutti e una politica sulla migrazione che rispecchi i nostri valori comuni. Le norme vigenti che sono superate o che risultano troppo gravose o complesse per poter essere applicate non raggiungeranno i loro obiettivi.

Verificare che le nostre norme siano effettivamente adeguate alle nostre ambizioni in questi settori non è qualcosa da temere, ma un'opportunità da cogliere per migliorarle, per far sì che in ambiti come la legislazione sulla salute e la sicurezza le norme siano funzionali e vengano rispettate e gli standard elevati che abbiamo fissato siano davvero applicati ovunque nei luoghi di lavoro, a vantaggio dei lavoratori in tutta l'Unione.

È per questo che abbiamo deciso di includere nel presente programma di lavoro i nostri piani per riesaminare ambiti fondamentali della legislazione vigente affinché producano risultati reali e positivi⁷. E proponiamo di abrogare alcune leggi che non sono più attuali⁸. Con lo stesso spirito, nell'intento di informare i cittadini e le imprese, presentiamo la nuova legislazione dell'UE che entrerà in vigore nel corso del prossimo anno⁹.

Controllare e, se necessario, far rispettare l'applicazione della legislazione europea è uno dei compiti più importanti della Commissione, un compito che però non ha sempre avuto l'attenzione politica che merita. Ciò sta cambiando: stiamo intensificando le attività di controllo nei settori più importanti, ad esempio le nostre regole comuni in materia di asilo, che devono funzionare correttamente se si vuole mantenere la fiducia nello spazio Schengen senza frontiere interne. Applicare le nostre norme comuni europee sul terreno significa lavorare in stretto partenariato con i responsabili a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale.

Siamo determinati a far leva su tutti gli strumenti a nostra disposizione per raggiungere i nostri obiettivi. In un momento in cui le risorse sono più necessarie che mai, il bilancio dell'UE deve essere orientato ai risultati. La revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale verterà su come orientare meglio i finanziamenti in funzione delle priorità che si pongono, come la dimensione interna ed esterna della crisi dei rifugiati. Inoltre, la Commissione intende proporre una strategia per un "bilancio dell'UE orientato ai risultati" al fine di garantire che i finanziamenti futuri siano maggiormente incentrati sul conseguimento dei risultati. Si può fare di più per facilitare l'uso di strumenti finanziari innovativi, esistono molte possibilità di semplificazione (in particolare nei settori dell'agricoltura, dei fondi strutturali e di investimento europei e per intensificare gli sforzi in materia di ricerca), di miglioramento delle prestazioni e di misure che colleghino l'efficacia dei fondi a una sana governance economica.

⁷ Allegato II.

⁸ Allegato V.

⁹ Allegato VI.



Nel secondo anno del suo mandato, l'obiettivo di questa Commissione rimane chiaro: essere presente sui grandi temi e più efficace nel modo di affrontarli¹⁰, restare discreta e modesta sulle questioni minori che non richiedono l'azione comune dell'Unione. Con il presente programma di lavoro, organizzato intorno alle dieci priorità enunciate dal Presidente Juncker all'inizio del nostro mandato, ribadiamo il nostro impegno a lavorare con i nostri partner del Parlamento europeo e del Consiglio per conseguire i risultati che gli europei si attendono. Al cospetto delle sfide che si pongono oggi all'Europa, è giunto il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

1. Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti

La storia ha dimostrato che gli europei hanno un'intrinseca capacità di lavorare duro, innovare, creare e vendere le loro idee al resto del mondo. Non possiamo permetterci di sprecare i talenti e il potenziale di tutta una generazione. La Commissione continuerà ad aiutare gli Stati membri negli sforzi che compiono per il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro. Abbiamo anticipato 1 miliardo di euro per accelerare l'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile che aiuterà fino a 650 000 giovani a trovare un posto di lavoro o di apprendistato, un tirocinio o una formazione continua in Europa. Abbiamo proposto agli Stati membri orientamenti per favorire il rientro al lavoro dei disoccupati di lunga durata.

Dobbiamo fornire agli europei i mezzi per adeguarsi alle esigenze di un mondo in rapida evoluzione e ai mercati emergenti del lavoro. La nostra agenda per le nuove competenze promuoverà gli investimenti nel capitale umano lungo tutto l'arco della vita, che si tratti di formazione professionale, istruzione superiore, competenze digitali e di alta tecnologia oppure delle competenze che ciascuno deve acquisire per impegnarsi attivamente sul luogo di lavoro e in una società in rapida evoluzione. Particolare attenzione sarà prestata all'equilibrio tra vita professionale e vita privata per le famiglie che lavorano, nella prospettiva di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione dovrebbe essere adottata nel 2016, e la Commissione continuerà i suoi lavori per promuovere la parità di genere.

Desideriamo inoltre che le imprese europee riescano a trarre il massimo vantaggio dalle opportunità del mercato unico, per crescere e competere su scala mondiale. Per far ciò hanno bisogno di un finanziamento stabile, di un contesto imprenditoriale sano e di infrastrutture moderne. Il piano di investimenti per l'Europa è stato adottato ed è funzionante. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è operativo e fornisce investimenti di alta qualità per dare nuovo impulso all'economia europea, anche nel campo della ricerca. Punteremo adesso a migliorare il contesto per gli investimenti e ad approfondire il mercato

¹⁰ In questo contesto, nel 2016 la Commissione concentrerà la sua attività di comunicazione sulle sue priorità, sulla base dell'azione di comunicazione istituzionale per il 2016 ai sensi del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (C (2015) 7346 del 27.10.2015).



unico al fine di assicurare più vantaggi ai cittadini europei, meno ostacoli alle imprese e un ambiente favorevole all'innovazione.

Dobbiamo cominciare a lavorare ora per garantire la sostenibilità futura dell'Europa. Presenteremo una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre l'orizzonte temporale del 2020, tenendo conto della revisione della strategia Europa 2020 e dell'attuazione interna ed esterna degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

È essenziale ottimizzare l'uso delle risorse per garantire che la crescita sia verde e inclusiva. A partire dall'anno prossimo, attueremo un piano d'azione sull'economia circolare per creare un mercato unico per il riutilizzo di materiali e risorse, che sosterrà il passaggio da un'economia lineare a un'economia circolare. Bisognerà intervenire in tutte le parti del ciclo economico, dall'approvvigionamento al riciclaggio, passando attraverso la produzione, il consumo e la gestione dei rifiuti, e dare prova di capacità innovative per sfruttare le opportunità commerciali in modo consono sia all'efficacia economica che al rispetto dell'ambiente.


Futuro sostenibile significa anche prevedere e attenuare quanto minaccia il mantenimento di un ambiente sano. La Commissione proseguirà i suoi lavori per aiutare gli Stati membri ad affrontare il problema della resistenza agli agenti antimicrobici e contribuire agli sforzi globali per lottare contro questa minaccia. Per migliorare il funzionamento del mercato unico dei prodotti sanitari, avvieremo inoltre lavori preparatori e intensificheremo le consultazioni sulla valutazione delle tecnologie sanitarie. Porteremo a termine i complessi lavori preparatori già in corso per proteggere i cittadini europei dai pericoli degli interferenti endocrini¹¹ e svolgeremo i relativi follow-up. Il nostro riesame della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, compresi gli agenti cancerogeni e mutageni, migliorerà l'efficienza e l'efficacia del quadro UE per la protezione dei lavoratori.

2. Un mercato unico digitale connesso

Una fiorente economia digitale può far espandere i mercati e creare nuove fonti di occupazione. In questo campo l'Europa può svolgere un ruolo di primo piano purché riesca a eliminare la frammentazione, migliorare l'offerta per i consumatori europei e aprire nuove prospettive alle imprese. È per questo che la Commissione ha proposto, nel maggio 2015, la strategia per il mercato unico digitale. Il nostro obiettivo è presentare tutte le proposte necessarie entro la fine del 2016 in modo che l'Unione riesca a realizzare un mercato unico digitale pienamente funzionante durante il mandato di questa Commissione.

In dicembre presenteremo la nostra visione per un approccio più moderno e più europeo sui diritti d'autore che tenga conto della rivoluzione digitale. Presenteremo anche proposte sui diritti in materia di contratti digitali. Altre iniziative riguardanti temi come il diritto d'autore, i geoblocchi, il libero flusso dei dati, le tecnologie cloud e l'IVA applicabile al commercio elettronico saranno presentate nel corso del 2016.

¹¹ Gli interferenti endocrini sono sostanze chimiche che, in determinate dosi, possono interferire con il sistema endocrino nei mammiferi.



In seguito all'accordo sulle proposte relative al pacchetto "un continente connesso", che prevede anche l'abolizione delle tariffe di roaming entro il 2017, stiamo lavorando a un riesame completo del quadro normativo per le telecomunicazioni. A seguito dei rispettivi riesami effettuati nell'ambito del programma REFIT, sottoporremo a revisione la direttiva sui servizi di media audiovisivi, la direttiva sulla trasmissione via satellitare e via cavo e il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, affinché il sistema sia all'altezza delle aspettative dei cittadini. Lavoreremo insieme ai legislatori per giungere entro la fine dell'anno a un accordo sulla riforma della protezione dei dati e sulla direttiva relativa alla sicurezza delle reti e dell'informazione, due atti essenziali per costruire fiducia e sicurezza in un mercato unico digitale in piena espansione.

Il nostro obiettivo ambizioso è e resta¹² l'abbattimento delle roccaforti nazionali negli ambiti della regolamentazione delle telecomunicazioni, della legislazione in materia di diritto d'autore e di protezione dei dati, della gestione delle frequenze e dell'applicazione del diritto in materia di concorrenza, tenendo pienamente conto della diversità culturale. Con la creazione di un mercato unico digitale connesso possiamo generare in Europa fino a 250 miliardi di euro di crescita aggiuntiva nel corso del mandato di questa Commissione, il che consentirà di creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro, in particolare per i giovani, e di dare vita ad una società dinamica basata sulla conoscenza.

3. Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici

Nel quadro della nostra strategia per l'Unione dell'energia, la Commissione ha definito le principali azioni necessarie per assicurare l'approvvigionamento energetico dell'Europa e ridurre la dipendenza dalle importazioni, integrare i mercati nazionali dell'energia, fare dell'efficienza energetica una priorità, ridurre le emissioni di carbonio dell'economia e promuovere la ricerca, l'innovazione e la competitività. Nel 2016 presenteremo la maggior parte delle iniziative previste dalla tabella di marcia dell'Unione dell'energia. Riferiremo regolarmente in merito ai progressi compiuti e a ciò che resta da fare in una relazione periodica sullo stato dell'Unione dell'energia.

Poiché l'UE è uno dei principali attori dei negoziati di Parigi sul clima, l'attuazione del pacchetto sull'energia e il clima per il 2030 sarà una delle grandi priorità del prossimo anno in modo da raggiungere gli obiettivi prefissi. Nel 2016 la Commissione presenterà una proposta per ripartire gli sforzi nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS), come l'edilizia, l'agricoltura e la decarbonizzazione dei trasporti. Promuoveremo sia l'uso di sistemi di tariffazione stradale non discriminatori sulla base dei principi "chi usa paga" e "chi inquina paga", sia gli sforzi volti a creare uno spazio unico europeo dei trasporti, consentendo un utilizzo più efficace delle infrastrutture stradali esistenti e un uso più flessibile del parco veicoli. Per accelerare la transizione energetica, la Commissione proporrà anche iniziative riguardanti: una nuova organizzazione del mercato energetico, onde raggiungere

¹² http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf.



l'obiettivo fissato per il 2030 in materia di interconnessione elettrica (capacità di trasferimento verso i paesi vicini del 15% dell'energia prodotta); la sicurezza degli approvvigionamenti energetici; le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Infine, elaboreremo una strategia integrata per la ricerca, l'innovazione e la competitività nel quadro dell'Unione dell'energia al fine di sfruttare il potenziale per l'occupazione e la crescita dell'economia a basse emissioni di carbonio.

4. Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida

Il mercato unico rappresenta una risorsa incomparabile per l'Europa, la sua migliore risorsa. Consente alle persone, ai prodotti, ai servizi e ai capitali di circolare più liberamente. Allarga la scelta e abbassa i prezzi per i consumatori. Permette di scegliere il paese in cui vivere, lavorare e studiare. Apre opportunità ai professionisti e alle imprese, riducendo la burocrazia di cui dovrebbero farsi carico per le loro attività transfrontaliere se il mercato unico non esistesse. È il fondamento della competitività delle industrie europee.

Nell'adottare questa settimana la strategia per il mercato unico, abbiamo sottolineato la necessità di consolidare questi punti di forza e di continuare a liberare il potenziale del nostro mercato interno, adeguandolo all'evoluzione delle condizioni economiche e rendendolo un trampolino di lancio per aiutare le nostre imprese e i nostri settori industriali a prosperare in un'economia globalizzata. Passeremo ora a lavorare su misure concrete, che si tratti di sostenere la crescita delle start-up, liberare il potenziale dei nuovi modelli aziendali che emergono dall'economia collaborativa, facilitare la prestazione transfrontaliera di servizi, modernizzare il nostro sistema di norme o far sì che la legislazione relativa al mercato unico sia applicata in maniera adeguata e fatta rispettare nella prassi. Ci adopereremo per eliminare le barriere giuridiche e tecniche che impediscono l'accesso al mercato del trasporto su strada e per rafforzare il controllo dell'applicazione della legislazione sociale in vigore. Punteremo a sostenere lo sviluppo delle PMI e delle start-up eliminando gli ostacoli regolamentari e facilitando l'accesso ai finanziamenti. Il gruppo presenterà una nuova iniziativa sulle procedure di ristrutturazione preventiva e per offrire una seconda opportunità agli imprenditori dopo il fallimento.

La messa in atto dell'Unione dei mercati dei capitali è un aspetto essenziale di questi lavori: la realizzazione di un mercato unico dei capitali, del finanziamento e del risparmio svolgerà infatti un ruolo fondamentale nel rimuovere gli ostacoli agli investimenti e aiutare le imprese a crescere in tutto il mercato unico. Sarà importante che i legislatori si mettano rapidamente d'accordo sulla proposta della Commissione relativa alla cartolarizzazione. Entro la fine dell'anno, la Commissione presenterà inoltre una proposta di riesame della direttiva sul "prospetto" affinché le piccole imprese possano farsi quotare in borsa più facilmente e accedere ai finanziamenti del mercato, più altre misure volte ad agevolare la creazione di fondi di capitale di rischio e a sviluppare una nuova cultura del capitale di rischio che possa aprire nuove prospettive per l'imprenditoria.



Per aiutare gli europei a sfruttare al massimo le opportunità di lavoro nel mercato unico, abbiamo già proposto misure volte a potenziare il portale europeo della mobilità professionale (EURES) e la cooperazione tra i servizi per l'impiego. Le proposte a favore della mobilità dei lavoratori che presenteremo entro la fine dell'anno comprendono misure volte a combattere gli abusi grazie a una migliore applicazione della legislazione e al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; proporremo inoltre una revisione mirata della direttiva sul distacco dei lavoratori per lottare contro le pratiche sleali che danno origine al dumping sociale e alla fuga dei cervelli, garantendo una retribuzione uguale per lo stesso lavoro nello stesso luogo.

Particolare enfasi sarà inoltre posta sul miglioramento dell'accesso a determinati beni e servizi per le persone con disabilità.

Nel 2016 esamineremo più a fondo un piccolo numero di settori selezionati in virtù del loro potenziale di crescita o perché affrontano sfide specifiche. Presenteremo una strategia per sfruttare appieno i vantaggi che programmi spaziali europei, come Galileo e Copernicus, possono apportare all'economia e ai cittadini europei. Elaboreremo e attueremo un piano d'azione europeo per fare in modo che la nostra difesa sia capace di far fronte alle esigenze future in materia di sicurezza. Assicureremo il follow-up della strategia per il settore aeronautico che sarà presentata entro la fine dell'anno. E alla luce degli sviluppi registrati nel settore agricolo, presenteremo la nostra relazione sul funzionamento del mercato del latte già il prossimo anno.

La Commissione presenterà un piano d'azione sull'IVA che prevede le prossime tappe verso un regime definitivo, efficiente e a prova di frode e iniziative in materia di aliquote IVA e commercio elettronico nel contesto del mercato unico digitale. Intendiamo inoltre ritirare una serie di proposte sull'IVA già sul tavolo dei negoziati, ma che hanno fatto scarsi progressi in seno al Consiglio o che sono state svuotate in maniera inaccettabile del loro forte potenziale di semplificazione, com'è il caso della dichiarazione IVA standard.

Vogliamo inoltre continuare a progredire verso una tassazione delle imprese equa, efficiente e favorevole alla crescita, sulla base del principio che le imprese devono pagare le imposte nel paese in cui generano gli utili. Presenteremo una serie di misure per migliorare la trasparenza del sistema di tassazione delle società e combattere l'elusione fiscale, anche mediante l'attuazione di standard internazionali in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili. Intendiamo ritirare la proposta per una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, attualmente bloccata, per sostituirla con proposte per un approccio articolato in più fasi, cercando di raggiungere dapprima un accordo su una base imponibile obbligatoria. Ciò consentirà di migliorare il mercato unico per le imprese rimediando alle carenze e garantendo che tutte le società paghino la loro giusta quota di tasse.



5. Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa

La Commissione ha appena presentato gli elementi fondamentali della prima tappa del processo volto a completare l'Unione economica e monetaria (UEM), esposti nella relazione dei cinque Presidenti¹³. Abbiamo proposto un approccio rinnovato al semestre europeo e una serie di strumenti più efficaci per la governance economica, tra cui l'istituzione di comitati nazionali per la competitività e di un Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche. Proponiamo di costruire un dialogo migliorato tra la Commissione e il Parlamento europeo per rafforzare la responsabilità democratica del nostro sistema di governance economica. Chiediamo anche che la zona euro sia rappresentata in maniera più unificata presso le organizzazioni internazionali (in particolare l'FMI). Entro la fine dell'anno presenteremo un regime europeo di garanzia dei depositi bancari basato su un meccanismo di riassicurazione e definiremo come ridurre ancora i rischi e garantire condizioni eque di concorrenza nel settore bancario.

Tali misure rappresentano un importante passo avanti verso un'Unione economica e monetaria più resiliente e più prospera. In questo contesto, il semestre europeo 2016 porrà ancora di più l'accento sulla situazione economica e di bilancio in tutta la zona euro e sulle prestazioni degli Stati membri nel settore occupazionale e sociale e favorirà la convergenza, tra l'altro eliminando gli ostacoli nazionali agli investimenti.

Lo sviluppo di un pilastro europeo dei diritti sociali contribuirà al conseguimento di tale obiettivo. La Commissione porterà avanti due filoni di attività complementari: il primo intende modernizzare la legislazione in vigore in materia di politica sociale e colmare le lacune, tenendo conto dell'attuale ambiente di lavoro e assicurando che i nuovi modelli di lavoro mantengano un giusto equilibrio nelle relazioni tra i datori di lavoro e i lavoratori; il secondo consentirà di individuare parametri sociali, in particolare riguardo al concetto di flessicurezza, fondati sulle migliori prassi negli Stati membri al fine di aumentare la convergenza, soprattutto nella zona euro, per quanto riguarda il funzionamento del mercato del lavoro, le competenze e la protezione sociale.

Porteremo avanti questi lavori nel quadro di un dialogo rafforzato con il Parlamento europeo, gli Stati membri, i parlamenti nazionali e le parti sociali. Per preparare la transizione dalla fase 1 alla fase 2 del completamento dell'UEM e per elaborare il Libro bianco della Commissione, previsto per la primavera 2017, la Commissione lancerà un'ampia consultazione e un dibattito in tutta l'UE. Faremo inoltre ricorso ai dati analitici elaborati da un gruppo di esperti di alto livello che sarà costituito nell'estate 2016. Il Parlamento europeo sarà strettamente coinvolto in tutti questi lavori preparatori.

6. Un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti

Il commercio internazionale e gli investimenti sono motori fondamentali per la ripresa economica in Europa. L'UE si trova nella posizione ottimale per garantire che le opportunità offerte dalla globalizzazione siano messe al servizio dei cittadini europei, in modo trasparente

¹³ http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_it.pdf.



e responsabile sul piano sociale ed ecologico. Una politica commerciale attiva assicurerà il nostro collegamento con i nuovi centri della crescita mondiale e ci consentirà di far parte delle nuove catene di valore digitali e globali. Ciò offrirà opportunità alle nostre imprese e creerà posti di lavoro di qualità senza scendere a compromessi sui nostri valori o sulle norme europee.

L'accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti rimane una delle grandi priorità per il 2016. Siamo impegnati a negoziare un accordo equo ed equilibrato con gli Stati Uniti, con un nuovo approccio alla protezione degli investimenti. Intendiamo intensificare la cooperazione con la regione Asia-Pacifico, ad esempio nel quadro dei negoziati per un accordo di libero scambio UE-Giappone e di un accordo UE-Cina sugli investimenti, chiedendo l'autorizzazione a negoziare accordi di libero scambio con l'Australia e la Nuova Zelanda, così come l'avvio di negoziati di libero scambio con le Filippine e l'Indonesia, quando le condizioni lo consentiranno. Questa ambiziosa agenda sugli scambi bilaterali, che già coinvolge 27 partner negoziati, integra il sistema multilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio, che rimane al cuore dell'approccio dell'UE.

Nel 2016 l'obiettivo della Commissione è pervenire all'applicazione provvisoria di un certo numero di nuovi accordi, tra cui quelli conclusi con il Canada e con diverse regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Seguiremo da vicino gli accordi esistenti, come quelli conclusi con i paesi del vicinato orientale dell'UE. Inizieranno i lavori per modernizzare alcuni dei nostri accordi esistenti alla luce delle nuove realtà economiche, in particolare con paesi come la Turchia, il Messico e il Cile.

Con la nuova strategia su commercio e investimenti, che abbiamo presentato all'inizio di questo mese, intendiamo aggiornare gli strumenti della politica commerciale e orientarla di più verso i servizi, il commercio digitale, la mobilità, l'accesso alle risorse naturali, l'innovazione e altri motori di crescita e occupazione. Concentreremo maggiormente il nostro lavoro sull'attuazione e sul controllo dell'applicazione per garantire che le opportunità create dagli accordi commerciali portino a risultati concreti, prestando particolare attenzione alle PMI e aiutando i lavoratori ad adattarsi al cambiamento. Inoltre porteremo avanti i lavori volti a rafforzare la trasparenza dei nostri negoziati commerciali per le parti interessate e i cittadini.

7. Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia

Il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e la criminalità informatica minacciano la sicurezza dei cittadini europei e siccome hanno per loro natura un carattere transnazionale richiedono una risposta dell'UE. La Commissione si concentrerà sull'attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza, con proposte quali il riesame della decisione quadro sulla lotta al terrorismo, in modo da affrontare il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri, e una proposta sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. Continueranno i lavori per la revisione del quadro legislativo per il controllo delle armi da fuoco. Presteremo un'attenzione rafforzata allo sviluppo della cooperazione operativa



e degli strumenti che fondano la fiducia reciproca, che è essenziale per un'attività di contrasto transfrontaliera efficace, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

La riforma della normativa per la protezione dei dati (regolamento e direttiva) e la proposta relativa al codice di prenotazione dell'UE dovrebbero essere adottate dai colegislatori entro la fine dell'anno. La Commissione intende concludere un solido accordo con gli Stati Uniti sul trasferimento dei dati personali a fini di contrasto che fornisca tutte le garanzie necessarie, compresa la possibilità di ricorso giudiziario per le persone fisiche. Alla luce della giurisprudenza recente, lavoreremo per un nuovo quadro che assicuri un'adeguata protezione dei dati personali archiviati dalle imprese negli Stati Uniti.

Nel 2016 sarà importante che i colegislatori avanzino sulla Procura europea e sulla riforma di Europol. La Commissione intende portare avanti anche i lavori per chiarire le condizioni di accesso alla giustizia in materia ambientale.

La Commissione proseguirà inoltre i lavori in vista dell'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenendo pienamente conto del parere della Corte di giustizia¹⁴.

8. Verso una nuova politica della migrazione

La priorità più urgente dell'Unione in questo momento è far fronte alla crisi dei rifugiati e gestire la pressione migratoria alle nostre frontiere esterne. Viste le condizioni di povertà, guerra e instabilità nel nostro vicinato, questa priorità è destinata a rimanere in cima all'agenda politica per alcuni anni.

L'agenda europea sulla migrazione, che abbiamo presentato nel maggio 2015, prevede un apprezzio globale alla gestione della migrazione fondato sui principi della solidarietà e della responsabilità. Sono già operativi due programmi di emergenza per il ricollocamento di 160 000 persone bisognose di protezione internazionale, che saranno trasferite dagli Stati membri più colpiti ad altri Stati membri dell'UE. Ogni giorno le operazioni congiunte Poseidon e Triton dell'Agenzia Frontex portano soccorso a naufraghi nel Mediterraneo. Squadre di sostegno per la gestione dei flussi migratori intervengono nei "punti di crisi" (*hotspots*) e stanno ora aiutando le autorità nazionali in Grecia e in Italia per l'identificazione e la registrazione dei nuovi arrivati e il trattamento dei loro fascicoli. Sono stati intensificati gli sforzi per lottare contro il traffico di migranti e smantellare i gruppi responsabili della tratta di esseri umani. Si stanno prendendo provvedimenti per rimpatriare un maggior numero di persone che non necessitano di protezione internazionale.

L'UE ha già mobilitato 4 miliardi di euro per l'assistenza umanitaria, gli aiuti allo sviluppo, l'assistenza economica e la stabilizzazione dei siriani, nel loro paese e nelle comunità che li hanno accolti in Libano, Turchia, Giordania, Iraq ed Egitto. Un importo supplementare di 1,8 miliardi di euro sarà destinato alla creazione di un "Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa". È fondamentale rafforzare e approfondire la cooperazione con i paesi terzi

¹⁴ GU C 65 del 23.2.2015, pag. 2.



di origine e di transito per gestire meglio la migrazione, compiendo anche uno sforzo concertato per fornire sostegno al crescente numero di rifugiati e sfollati nei paesi terzi.

La crisi ha dimostrato, che al di là delle misure immediate, dobbiamo ripensare radicalmente il modo di gestire le nostre frontiere esterne comuni così come il quadro europeo in materia di asilo. Entro la fine dell'anno, la Commissione presenterà proposte per una guardia di frontiera e una guardia costiera europee basandosi su un significativo rafforzamento di Frontex.

Procederemo a una revisione del nostro sistema comune per correggere le carenze e le debolezze evidenziate nel sistema di Dublino rafforzando il ruolo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Insisteremo affinché sia pienamente e rapidamente operativo il piano d'azione sul rimpatrio e perché si raggiunga un accordo sulle proposte per l'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione. Presenteremo inoltre proposte per un sistema strutturato di reinsediamento, di modo che le persone bisognose di protezione possano passare in tutta sicurezza nell'Unione europea, senza rischiare la propria vita nelle mani di trafficanti, in parallelo con migliori meccanismi di protezione nelle regioni confinanti.

Infine, per rispondere alla sfida demografica e al fabbisogno del mercato del lavoro nell'Europa del futuro presenteremo un approccio rinnovato in materia di migrazione legale, di cui fanno parte anche misure per migliorare la direttiva sulla Carta blu.

9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale

In un mondo segnato da cambiamenti dinamici, sempre più connesso, contestato e complesso, la coerenza dell'azione esterna dell'UE e la nostra capacità di usare tutti gli strumenti disponibili in modo concertato per conseguire i nostri obiettivi e rafforzare le nostre politiche interne rivestono un'importanza sempre maggiore. Sfide quali la migrazione, l'accesso all'energia e ad altre risorse e il cambiamento climatico rendono chiaro quanto sia necessaria una reale dimensione esterna per poter conseguire importanti obiettivi di politica interna e far sì che l'UE colga le opportunità che le si aprono per promuovere nel resto del mondo i propri valori, quali la democrazia, i diritti umani, l'uguaglianza e la solidarietà, o anche la storia e la cultura europee. La Commissione apporterà un contributo sostanziale per sostenere l'azione dell'Alta rappresentante e Vicepresidente per una nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza.

Per far fronte a gravi crisi, quali i conflitti in Siria, Libia e Ucraina, la Commissione continuerà a impegnarsi in maniera proattiva a sostegno degli attori internazionali, primi fra tutti le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ricorrendo all'intera gamma di politiche, finanziamenti e strumenti a sua disposizione. Rivedremo e perfezioneremo i nostri strumenti allo scopo di rafforzare la sicurezza e lo sviluppo nei paesi partner e proporremo misure per aiutarli a migliorare la governance nel settore della sicurezza e il potenziamento delle capacità.

A seguito della consultazione pubblica in corso, presenteremo un nuovo quadro d'azione post-Cotonou che governerà le relazioni con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. La politica di sviluppo della Commissione, così come la nuova strategia



commerciale e d'investimento, avranno inoltre l'effetto di promuovere lo sviluppo economico, sostenere la protezione sociale e ambientale, difendere i diritti umani, contrastare la corruzione e migliorare la gestione della migrazione affrontandone le cause profonde.

La Commissione continuerà ad adoperarsi per rendere più concreta la prospettiva di adesione dei paesi candidati. In questo contesto, rafforzeremo il nostro partenariato con la Turchia, grazie in particolare all'attuazione del piano d'azione in materia di migrazione e alla modernizzazione dell'Unione doganale. La nuova politica europea di vicinato offrirà un quadro più mirato e su misura per sostenere la stabilizzazione e lo sviluppo democratico dei paesi del vicinato orientale e meridionale.

Coadiuveremo inoltre l'Alta rappresentante e Vicepresidente per approfondire le relazioni bilaterali con i principali partner dell'UE. Gli approcci strategici su misura dovranno essere aggiornati su base regolare, a cominciare dalla politica dell'UE sulla Cina. Dopo la conclusione positiva dei negoziati sul nucleare con l'Iran, sarebbe possibile prevedere un quadro rinnovato per l'impegno dell'UE, con riserva dell'attuazione integrale dell'accordo.

10. Un'Unione di cambiamento democratico


La Commissione lavorerà in partenariato con il Consiglio e il Parlamento europeo affinché i negoziati relativi al nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" si possano concludere entro la fine dell'anno. Scopo di tale accordo è rafforzare il nostro comune impegno per una migliore regolamentazione quale strumento per raggiungere migliori risultati, aumentare la trasparenza su come vengono adottate le decisioni europee e dotare le tre istituzioni dei mezzi necessari per collaborare meglio in futuro.

Nel 2016 presenteremo la nostra proposta per un accordo interistituzionale relativo a un registro sulla trasparenza obbligatorio per i rappresentanti di interessi che cercano di influenzare le politiche in seno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo intensificato l'impegno e il dialogo della Commissione con i parlamenti nazionali, in termini sia di incontri e scambi di opinioni con le commissioni parlamentari, sia di rinnovato impegno a favore del dialogo politico su progetti di proposte. Intendiamo continuare su questa strada nel 2016, compiendo altri passi per garantire che i parlamenti nazionali abbiano voce in capitolo nel processo decisionale europeo.

Infine, continueremo ad ampliare i nostri "dialoghi con i cittadini" che consentono ai membri della Commissione di ascoltare direttamente i cittadini nelle loro regioni e di rispondere alle domande che stanno loro a cuore.

È questo un momento cruciale per l'Unione europea. Siamo di fronte a una serie di sfide senza precedenti: la crisi dei rifugiati, la disoccupazione, la mancanza di posti di lavoro e di crescita, la necessità di approfondire la nostra Unione economica e monetaria, i cambiamenti climatici, l'instabilità nel nostro vicinato orientale e meridionale e un accordo equo per il Regno Unito



all'interno di un'Unione europea votata alle quattro libertà che fondano il mercato unico e ai valori condivisi da tutti e 28 gli Stati membri.

È questo pertanto il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione e, con il presente programma di lavoro, la Commissione si impegna ad agire con audacia, determinazione e pragmatismo per affrontare queste sfide e consentirci di uscirne più forti, in uno spirito di solidarietà e responsabilità europea. Invitiamo i nostri partner in seno al Parlamento europeo e al Consiglio ad impegnarsi insieme a noi per realizzare rapidamente i risultati che gli europei si attendono dall'Unione.



Allegato II: Iniziative REFIT¹

REFIT è il programma della Commissione europea per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione; il suo obiettivo è rendere la legislazione dell'UE più semplice e ridurre i costi della regolamentazione senza compromettere gli obiettivi strategici. REFIT contribuisce in tal modo all'attuazione di un quadro normativo chiaro, stabile e prevedibile, a favore della crescita e dell'occupazione.

N.	Titolo	Tipo di iniziativa ²	Descrizione dell'iniziativa e degli obiettivi
Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti			
1.	REACH	Legislativa Valutazione	Le azioni comprendono un regolamento di esecuzione della Commissione relativo alla semplificazione della procedura di autorizzazione REACH, un regolamento di esecuzione della Commissione in materia di trasparenza e ripetizione dei costi relativi ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (FSIS) nel quadro di REACH e l'avvio di una valutazione, da completare nel 2017, conformemente all'obbligo di cui all'articolo 117, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui sottostà la Commissione, di pubblicare una relazione in merito all'attuazione di REACH entro il 1° giugno 2017.
2.	Documento di gara standard e modelli standard per gli appalti pubblici	Legislativa	Regolamento di esecuzione della Commissione concernente il documento di gara standard europeo (previsto dalle nuove direttive sugli appalti pubblici per evitare di dover trasmettere ripetutamente informazioni per ciascuna presentazione di offerta), Regolamento di esecuzione della Commissione - aggiornamento dei modelli standard per i bandi di gara degli appalti pubblici.
3.	Ascessori (direttiva 95/16/CE)	Valutazione	La valutazione riguarderà il campo di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e i loro legami con la relativa procedura di valutazione della conformità.

¹ Il presente allegato elenca le nuove iniziative da intraprendere nel 2016 che non figurano ancora nell'allegato I. Tutte le voci sono nuove rispetto a quelle presenti nell'ultima versione del quadro di valutazione REFIT: http://ec.europa.eu/smart-regulation/fit_for_regulation/index_decs_it.htm. Il tipo di iniziativa è solo indicativo e potrebbe cambiare, in particolare a seguito dei risultati della valutazione d'impatto. La tabella menziona una "valutazione di follow-up" per i casi in cui è ancora in corso una valutazione REFIT, benché una qualche forma di azione di follow-up sia prevista per il 2016. La sua portata e natura sono ancora troppo incerte in questa fase. Nel corso del 2016 saranno pubblicate le tabelle di impatto iniziali per informare il pubblico di tutte le azioni di follow-up previste e consentire alle parti interessate di esprimere il loro parere al riguardo: http://ec.europa.eu/smart-regulation/readings/index_it.htm.




Titolo	Tipo di iniziativa	Descrizione dell'intervento negli obiettivi
4. Aiuti di Stato: comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato ("comunicazione su una procedura semplificata") (2009/C136/03)	Valutazione	L'obiettivo della valutazione è tener conto dell'evoluzione della legislazione sugli aiuti di Stato, della prassi decisionale e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della procedura semplificata. La valutazione punterà inoltre ad individuare nuove possibilità di semplificazione amministrativa/procedurale.
Un'Unione dell'energia resiliente con politiche integranti in materia di cambiamenti climatici		
5. Revisione mirata del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 (area di interesse ecologico)	Legislativa	Atto delegato di esecuzione riveduto in seguito all'impegno assunto dalla Commissione di valutare l'esperienza acquisita con l'attuazione delle aree di interesse ecologico (EFA) nel regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dopo il primo anno di applicazione. Fa parte dell'esercizio di semplificazione della PAC.
6. La legislazione UE in materia di protezione della natura	Follow-up della valutazione	Follow-up del controllo dell'adeguatezza della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
7. Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)	Follow-up della valutazione	L'iniziativa farà seguito a una valutazione svolta nell'ambito del programma REPT della Commissione e a una relazione concernente l'attuazione del regolamento E-PRTR per il periodo 2010-2013.
8. Direttiva sulla qualità dei carburanti	Follow-up della valutazione	Questa iniziativa farà seguito ai risultati di una valutazione REPT.
9. Iniziativa relativa agli obblighi di informazione in materia ambientale	Valutazione	Controllo di idoneità per individuare le possibilità di semplificare ed alleggerire gli obblighi di informazione derivanti dalla normativa ambientale dell'UE al fine di sviluppare un sistema di controllo regolamentare più moderno, efficiente ed efficace.



Titolo	Tipo di iniziativa	Descrizione dell'iniziativa
10. Iniziativa relativa agli obblighi di informazione nel quadro dell'Unione dell'energia	Valutazione	Controllo di idoneità / valutazioni nel settore della politica energetica e climatica al fine di valutare la coerenza e l'onere amministrativo degli obblighi di informazione.
Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida		
11. Riesame della direttiva relativa al prospetto	Legislativa	Si iscrive nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali, fa seguito a una valutazione REFIT della direttiva relativa al prospetto.
12. Revisione dei regolamenti relativi ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEI)	Legislativa	Revisione legislativa del regolamento relativo ai fondi europei per il venture capital (n. 345/2013) e del regolamento relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. 346/2013) al fine di migliorare il ricorso a questi fondi nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali senza ridurre il livello di protezione degli investitori. Questi fondi di investimento in venture capital esistono dal 2013, ma finora è stato creato solo un piccolo numero di fondi EuVECA ed EuSEI.
13. Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffe doganali comuni che regolamentano del Consiglio (CEE) - n. 2658/87 del 23 luglio 1987) - rifusione	Legislativa	L'obiettivo della rifusione è allineare la legislazione esistente al trattato di Lisbona. La Commissione consentirà inoltre di semplificare e ridurre gli oneri normativi, aumentando la chiarezza e migliorando la leggibilità del regolamento.
14. Accisa applicata al tabacco (direttiva 2011/64/UE del Consiglio) - revisione	Legislativa	L'iniziativa intende tenere conto dei risultati di una valutazione REFIT della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alla aliquota dell'accisa applicata al tabacco lavorato.
15. Impianti portuali di raccolta (direttiva 2006/39/CE) - revisione	Legislativa	Iniziativa per adeguare la direttiva alle modifiche sostanziali apportate alla convenzione MARPOL. Adeguando la direttiva, la revisione dà inoltre seguito ai risultati della valutazione REFIT effettuata nel 2015.
16. Legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Follow-up della valutazione Legislativa	Follow-up della valutazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e di 21 direttive correlate, al fine di rafforzare la sua efficacia ed efficienza.



Titolo	Finanziamento	Descrizione dell'attività di cui si tratta
Legislazione alimentare	Follow-up della valutazione	Follow-up del controllo di idoneità relativo alla legislazione alimentare generale.
18. Follow-up della revisione della relazione sulla relazione della legislazione finanziaria	Follow-up	La Commissione sta cercando di individuare eventuali incongruenze, incongruenze e lacune nelle norme finanziarie così come casi normativi inutili e fattori che influiscono negativamente sugli investimenti e sulla crescita a lungo termine. A seguito dell'attuale invito a presentare contributi, i servizi della Commissione riferiranno, entro la metà del 2016, in merito alle principali conclusioni e alle prossime tappe.
19. Direttiva sui conglomerati finanziari	Valutazione	L'obiettivo della direttiva sui conglomerati finanziari (2011/89/UE che modifica la 2002/87/CE) è garantire una vigilanza supplementare delle imprese finanziarie regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, cioè i gruppi che hanno autorizzazioni nel settore del bancario che assicurativo, prestando particolare attenzione ai potenziali rischi di doppio conteggio (impiego multiplo del capitale) ai "rischi di gruppo" (i rischi di contagio, la complessità della gestione, la concentrazione dei rischi e i conflitti di interesse). La valutazione stabilirà se la direttiva possa essere considerata adatta al suo scopo.
20. Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari	Valutazione Legislativa	Lo scopo della valutazione è verificare se le disposizioni vigenti per quanto riguarda i profili nutrizionali e le indicazioni fornite sui prodotti botanici sono adatte allo scopo.
21. Controllo dell'adeguatezza della legislazione marittima	Valutazione	Il controllo dell'adeguatezza riguarderà la legislazione sulla responsabilità dello Stato di bandiera, il controllo da parte dello Stato di approdo, il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e la direttiva relativa alle formalità di dichiarazione.
22. Gene di mare (direttiva 2008/106/CE e direttiva 2005/45/CE)	Valutazione	La direttiva 2008/106/CE stabilisce i requisiti minimi in materia di formazione, certificazione e servizi di guardia per la gente di mare che presta servizio a bordo delle navi della Comunità. La direttiva 2005/45/CE, che modifica la direttiva 2001/25/CE, riguarda il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.
23. Direttiva relativa alla dichiarazione scritta (91/533/CE)	Valutazione	Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.



N.	Titolo	Tipologia iniziativa	Descrizione dell'iniziativa e degli obiettivi
24	Pesticidi: legislazione concernente i limiti massimi di residui e l'emissione sul mercato di prodotti fitosanitari	Valutazione	Lo scopo è avviare una valutazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (CE) n. 396/2005 e di adattare l'obbligo cui sottostà la Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 (articolo 82 e articolo 62, paragrafo 5) e del regolamento (CE) n. 396/2005 (articolo 47), segnatamente l'elaborazione di relazioni da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio.
25	Direttiva sull'assicurazione degli autoveicoli	Valutazione	Valutazione della direttiva 2009/103/CE intesa ad unificare i residenti dell'UE coinvolti in un incidente stradale in un altro paese dell'UE. Conformemente alla direttiva, le persone che hanno sottoscritto una polizza di assicurazione per l'autoveicolo, obbligatoria in tutti i paesi dell'UE, sono coperte su tutto il territorio dell'UE.
Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa			
26	Pacchetto "statistiche"	Legislativa / Non legislativa	Il pacchetto prevede l'integrazione delle statistiche sociali, l'integrazione delle statistiche sulle imprese (FRIBS) e il regolamento quadro nel settore delle statistiche agricole.
Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia			
27	Decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis)	Legislativa	L'iniziativa fa seguito a una valutazione dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.







Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2015
(OR. en)

13486/15
ADD 3

CODEC 1426
INST 376
POLGEN 157
PE 175

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 610 final
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2016 È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 610 final.

All.: COM(2015) 610 final

13486/15 ADD 3

GIP

sp





Strasburgo, 27.10.2015
COM(2015) 610 final

ANNEX 3

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Programma di lavoro della Commissione per il 2016

È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

IT




IT

Allegato III: Proposte prioritarie in sospeso

Voto	Titolo Consiglio	Data proposta
Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti		
1.	Inserimento dei disoccupati di lungo periodo EURES	2015/0219/NLE
2.	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro	2014/0002/COD
3.	Donne ai vertici delle aziende	2012/0259/COD
Un mercato unico digitale connesso		
4.	Sicurezza delle reti e dell'informazione	2013/0027/COD
Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici		
5.	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/53/CE	2013/0443/COD
Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida		
6.	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie	2013/0045/CNS
7.	Imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) - cooperazione rafforzata Quadro dell'UE per le cartolarizzazioni	2015/0226/COD
8.	Servizi portuali	2013/0157/COD



Atto	Materie trasferite	Riferimento
Una Unione economica e monetaria più profonda e più equa		
9. Piattaforma europea sul lavoro sommerso	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso	2014/0124/COD
Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia		
10. Riforma della protezione dei dati	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati	2012/0010, 0911/COD
11. Procura europea	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce la Procura europea	2013/0235/APP
12. Agenzia dell'UE per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol)	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio	2013/0091/COD
13. Dati del codice di prenotazione (PNR)	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi	2011/0023/COD
14. Antidiscriminazione	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale	2008/0140/CNS
Verso una nuova politica della migrazione		
15. Meccanismo permanente di ricollocazione	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide	2015/0268/COD
16. Elenco dell'UE di paesi di origine sicuri	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE	2015/0211/COD



Atto	Titolo completo	Stato
Un'unione di cambiamento amministrativo 17. Organismi geneticamente modificati (OGM)	Proposta di REGOLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1825/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di finire o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio	2015/0093/COD

4







Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2015
(OR. en)

13486/15
ADD 4

CODEC 1426
INST 376
POLGEN 157
PE 175

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 610 final ANNEX 3
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2016 È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 610 final ANNEX 3.

All.: COM(2015) 610 final ANNEX 3



13486/15 ADD 4

GIP

sp





COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 27.10.2015
COM(2015) 610 final

ANNEX 4

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Programma di lavoro della Commissione per il 2016

È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

IT



IT

Allegato IV: elenco delle proposte pendenti ritirate o modificate

La Commissione intende ritirare le proposte elencate in appresso nell'arco di sei mesi (entro aprile 2016)

I ritiri per motivi diversi dall'obsolescenza e le modifiche sono indicati in grassetto

Referimento COM/Anno/Numero	Titolo	Stato del procedimento
Affari economici e finanziari, fiscali e dogane		
1. COM/2007/0746	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari	La proposta risale al 2007 e non si profila nessun accordo (nessuna Presidenza del Consiglio ha avviato di recente discussioni in merito).
2. COM/2007/0747 2007/0267/CNS	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari	La proposta risale al 2007 e non si profila nessun accordo (nessuna Presidenza del Consiglio ha avviato di recente discussioni in merito).
3. COM/2013/0721 2013/0343/CNS	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard	I negoziati sono sfociati in un progetto di testo di compromesso che ha completamente stravolto la sostanza della proposta della Commissione. Gli ultimi sviluppi in particolare, vanno in senso contrario rispetto agli obiettivi di semplificazione, armonizzazione e riduzione sostanziale degli oneri che caratterizzano la proposta della Commissione.
4. COM/2011/0594 2011/0236/CNS	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE	La proposta è stata sostituita da una proposta del 2013 sullo stesso argomento, presentata nell'ambito della procedura di cooperazione rafforzata.



N.	Riferimento COM/Dir. Istituzionale	Titolo	Materie del regolamento
5.	COM(2014)0738 2011/0134/CNS	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie	Al momento di adottare una decisione sul pacchetto 2014-2020, il Consiglio europeo di febbraio 2013 ha invitato gli Stati membri partecipanti ad esaminare la possibilità che l'imposta sulle transazioni finanziarie possa servire da base per una nuova risorsa propria. Va osservato che il gruppo ad alto livello sulle risorse proprie è stato incaricato di intraprendere "un riesame generale del sistema delle risorse proprie ispirandosi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza, equità e responsabilità democratica". Dato che il regolamento sulla messa a disposizione si basava sulla proposta della Commissione del giugno 2011 relativa a una nuova decisione sulle risorse proprie, che non è stata mantenuta per quanto concerne questo punto, la proposta di regolamento sulla messa a disposizione non è più pertinente e la Commissione intende quindi ritirarla. Qualsiasi futura proposta della Commissione relativa a una risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie dovrebbe essere accompagnata da un corrispondente regolamento sulla messa a disposizione.
6.	COM(2014)0121 2011/0058/CNS	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società	Come annunciato nella comunicazione "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento" (COM(2013)002), la Commissione sta rilanciando i lavori in base a un nuovo approccio in più fasi. La proposta esistente sarà ritirata in parallelo.
7.	COM(1998)0637	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO in merito alla rappresentanza e all'adozione di una posizione della Comunità sul piano internazionale nel contesto dell'Unione economica e monetaria	La proposta è stata ritirata (COM(2015)0001) e sostituita il 21 ottobre 2015 da una nuova proposta (COM(2015)0003).
Affari esteri e politica di sicurezza			



N. COM (Intercamerali)	Riferimento COM (Intercamerali)	Titolo	Misure che sono state adottate
8.	COM/2007/0141 2007/0049/APP	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione del protocollo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea	Obsoleto: questo protocollo di adattamento, il cui scopo era tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, non è mai stato finalizzato, e successivamente si è deciso di proporre una decisione che coprisse tutte le adesioni avvenute dal 2004 in poi.
9.	COM/2007/0144	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea	Obsoleto: questo protocollo di adattamento, il cui scopo era tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, non è mai stato finalizzato, e successivamente si è deciso di proporre una decisione che coprisse tutte le adesioni avvenute dal 2004 in poi.
10.	COM/2004/308	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma a nome della Comunità europea e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di un accordo di associazione euro-mediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica araba siriana	L'accordo non sarà finalizzato e nel frattempo i testi legislativi del 2004 e del 2008 sono diventati obsoleti.
11.	COM/2008/053	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma a nome della Comunità europea e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di un accordo di associazione euro-mediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica araba siriana	L'accordo non sarà finalizzato e nel frattempo i testi legislativi del 2004 e del 2008 sono diventati obsoleti.
Commercio			
12.	COM/2008/0522 2008/0169/APP	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra	L'accordo non sarà finalizzato, perché è stato sostituito da un accordo più globale negoziato dopo il 2007 e siglato nel 2014.
13.	COM/2008/0565 2008/0177/APP	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra	L'accordo non sarà finalizzato, perché è stato sostituito da un accordo più globale negoziato dopo il 2007 e siglato nel 2014.



Materie	Titolo	Materie	Materie
Materie	Titolo	Materie	Materie
14.	COM/2012/0593 2012/0287/ALE	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione europea nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione del 24 giugno 1994 che istituisce un partenariato tra la Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per quanto riguarda la redazione di un elenco di conciliatori	Chiede: il 13 dicembre 2012 la Russia si è rifiutata ufficialmente di stilare un elenco di conciliatori per rendere operativo il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'accordo di partenariato e di cooperazione. L'UE si avvale delle disposizioni generali dell'OMC.
Trasporti			
15.	COM/2014/0083 2014/0042/ALE	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 46ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino con riguardo all'adozione degli emendamenti dell'allegato VI della convenzione MARPOL relativi alla prosoga delle norme del livello III in materia di emissioni di ossidi di azoto	Sebbene la posizione della Commissione illustrata nella proposta di decisione sia ancora valida, la proposta è diventata obsoleta in quanto la 66ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino ha già avuto luogo (31 marzo - 4 aprile 2014).
16.	COM/2013/484 2013/0226/COD	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure	In assenza di un accordo entro sei mesi, la proposta dovrebbe essere ritirata.
17.	COM/2013/0611 2013/0297/COD	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti	In assenza di un accordo entro sei mesi, la proposta dovrebbe essere ritirata.

N.	Chiarimento COM/interpellanze	Titolo	Stato del varo della proposta
<p>18. Migrazione, affari interni e cittadinanza</p>			
18.	COM/2013/0095 2013/0057/COD	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea	Nella sua "Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)240) la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta modificata nel 2016.
19.	COM/2013/0097 2013/0059/COD	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma per viaggiatori registrati	Nella sua "Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)240) la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta modificata nel 2016.
20.	COM/2013/0096 2013/0060/COD	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati	Nella sua "Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)240) la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta modificata nel 2016.







Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2015
(OR. en)

13486/15
ADD 5

CODEC 1426
INST 376
POLGEN 157
PE 175

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 610 final ANNEX 5
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 610 final ANNEX 5.


All.: COM(2015) 610 final ANNEX 5




13486/15 ADD 5

GIP

va





COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 27.10.2015
COM(2015) 610 final

ANNEX 5

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI

Programma di lavoro della Commissione per il 2016

È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione



IT





IT

Allegato V: Elenco delle abrogazioni previste

N.	Settore	Titolo	Motivo dell'abrogazione
1.	Agricoltura	Azione orizzontale intesa a dichiarare obsoleti alcuni atti ormai superati relativi alla politica agricola comune	L'obiettivo di questa azione è dichiarare ufficialmente obsoleti gli atti che hanno esaurito i loro effetti, ma che non possono essere abrogati in assenza di una base giuridica.
2.	Ambiente	Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente	Nel 2016 la Commissione intende preparare una comunicazione che presenterà la strategia e il livello di ambizione da adottare per i controlli di adeguatezza relativi agli obblighi di monitoraggio e di comunicazione nel settore della politica ambientale e riferirà in merito ad alcune delle prime azioni realizzate nel settore, quali lo stato di avanzamento dei lavori sulla direttiva per la standardizzazione delle informazioni e dei questionari, compresa un'eventuale proposta di abrogazione della direttiva.
3.	Ambiente	"Questionario sulle acque" (decisione 95/337/CE della Commissione)	Si tratta di una decisione di esecuzione che si basa sulla direttiva relativa alla standardizzazione delle informazioni, che potrebbe essere abrogata nel 2016. Nel 2016 la Commissione intende preparare una comunicazione che presenterà la strategia e il livello di ambizione da adottare per i controlli di adeguatezza relativi agli obblighi di monitoraggio e di comunicazione nel settore della politica ambientale e riferirà in merito ad alcune delle prime azioni realizzate nel settore, quali lo stato di avanzamento dei lavori sulla direttiva per la standardizzazione delle informazioni e dei questionari, compresa un'eventuale proposta di abrogazione della direttiva.



Settore	Ufficio	Stato dell'attuazione
4. Affari interni	Decisione 2008/692/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce l'architettura fisica e i requisiti delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione fra il sistema centrale di informazione visti (VIS) e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo [notificata con il numero C(2008) 2693] (GU L 194 del 23.7.2008, pag. 3)	L'atto è obsoleto: il VIS è stato istituito ed è operativo dall'ottobre 2011.
5. Affari interni	Decisione 2006/752/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione visti durante la fase di sviluppo (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 13)	L'atto è obsoleto: il VIS è stato istituito ed è operativo dall'ottobre 2011.
6. Affari interni	Regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 1)	Il regolamento riguardava le prove tecniche del SIS II centrale svolte prima dell'entrata in funzione del sistema. Il suo contenuto è obsoleto e non adeguato per effettuare le prove sul sistema operativo.
7. Affari interni	Decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14; rettificata GU L 24 del 28.1.2009, pag. 24)	Il regolamento riguardava le prove tecniche del SIS II centrale svolte prima dell'entrata in funzione del sistema. Il suo contenuto è obsoleto e non adeguato per effettuare le prove sul sistema operativo.
8. Affari interni	Regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004 (Schengen)	L'atto è obsoleto perché la sua applicazione era limitata nel tempo (Giochi olimpici di Atene).



N.	Settore	Titolo	Materia dell'Intervento
9.	Affari interni	Regolamento (CE) n. 2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Torino 2006 (Schengen)	L'atto è obsoleto poiché la sua applicazione era limitata nel tempo (Giochi olimpici di Torino).
10.	Affari interni	Acquis di Schengen: decisione del Comitato esecutivo, del 7 ottobre 1997, riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C. SIS (SCH/Com-ex (97) 18)	Il finanziamento del SIS II centrale e il contributo dei paesi associati all'eu-LISA si fondano sull'accordo di associazione e sul regolamento istitutivo dell'eu-LISA.
11.	Affari interni	Acquis di Schengen: decisione del Comitato esecutivo, del 7 ottobre 1997, riguardante l'evoluzione del SIS (SCH/Com-ex (97) 24)	L'atto è obsoleto poiché il SIS II è stato istituito ed è entrato in funzione il 9 aprile 2013.
12.	Affari interni	Acquis di Schengen: decisione del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE (SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2)	L'atto è obsoleto poiché il manuale comune (classificato "riservato") è stato abitato al momento dell'adesione del codice frontiera Schengen con un regolamento pubblicato nella GU.
13.	Affari interni	Acquis di Schengen: decisione del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione di una commissione ad hoc "Grecia" (SCH/Com-ex (98) 43 rev.)	L'atto è divenuto obsoleto con l'entrata della Grecia nello spazio Schengen.



N. Protocollo	Titolo	Motivo della abrogazione
14.	Affari marittimi e pesca Regolamento (UE) n. 1242/2012 del Consiglio, del 18 dicembre 2012, che fissa, per la campagna di pesca 2013, i prezzi d'orientamento e i prezzi uniformi alla produzione di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000	Nonostante fatto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate.
15.	Affari marittimi e pesca Regolamento (CE) n. 643/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, recante aperture e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie	Nonostante fatto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate. È stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1412/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020.
16.	Affari marittimi e pesca Regolamento (UE) n. 1388/2011 del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che fissa, per la campagna di pesca 2012, i prezzi d'orientamento e i prezzi uniformi alla produzione di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000	Nonostante fatto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate.
17.	Affari marittimi e pesca Regolamento (CE) n. 11076 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa, nel settore dei prodotti della pesca, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei relativi importi	Nonostante fatto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate.
18.	Affari marittimi e pesca Regolamento (CE) n. 1299/2008 del Consiglio, del 9 dicembre 2008, che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000	Nonostante fatto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate.



N.	Settori	Titolo	Stato dell'attuazione
19.	Affari marittimi e pesca	Regolamento (CE) n. 2326/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 1047/2000	Nonostante l'atto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate.
20.	Statistiche	Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009	Il regolamento è diventato obsoleto in quanto i dati di cui tratta non sono più raccolti. La proposta finale di abrogazione del regolamento relativo alle statistiche sull'acciaio sarà presentata nel contesto della proposta di regolamento sulle statistiche delle imprese, la cui adozione da parte della Commissione è prevista nel quarto trimestre 2016.
21.	Trasporti	Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna	Questo regolamento del Consiglio è scaduto il 28 aprile 1999 (cfr. il considerando n. 1 del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio).
22.	Trasporti	Regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio riguardo alle condizioni di messa in servizio delle nuove capacità nel settore della navigazione interna	Il regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89, che è scaduto il 28 aprile 1999.
23.	Trasporti	Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato	Il regolamento è divenuto superfluo, in quanto la Bulgaria e l'Ungheria sono Stati membri dell'UE (e in quanto tali non sono più soggette a un sistema di autorizzazioni per accedere al mercato del trasporto delle merci).



N. Scelte	Urb.	Materie dell'Amministrazione
24. Trasporti	Regolamento (CEE) n. 2158/93 della Commissione relativo all'applicazione di emendamenti alla Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare e alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, ai fini del regolamento (CEE) n. 612/91 del Consiglio	Questo regolamento della Commissione non è più applicabile, in quanto si riferisce ad uno strumento (il regolamento n. 613/1991 del Consiglio) che è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 789/2004 relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri.
25. Trasporti	Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di dritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria	Il sistema degli ecopunti, destinato a ridurre l'impatto ambientale del transito di veicoli pesanti, è diventato obsoleto in seguito all'introduzione, il 1° gennaio 2004, di un pedaggio per gli autoveicoli pesanti ("Maut") sulle autostrade e superstrade austriache e non è più applicato dall'Austria. Anche la base giuridica degli ecopunti è quindi divenuta obsoleta e, di conseguenza, può essere abrogata.
26. Trasporti	Regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera	Questo regolamento sulle autorizzazioni, che fissa la ripartizione tra gli Stati membri dell'UE dei contingenti accordati dalla Svizzera per gli anni 2001-2004, non è più applicato. L'accesso al mercato del trasporto su strada è ora disciplinato dall'accordo UE-Svizzera.
27. Trasporti	Regolamento (CE) n. 305/2007 della Commissione relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002	Il periodo di transizione era stato esteso fino al 31 dicembre 2007; il presente regolamento è pertanto obsoleto.
28. Fiscalità	Regolamento (CE) n. 2579/98 della Commissione, del 30 novembre 1998, che fissa l'elenco dei prodotti tassati per i quali non è richiesta alcuna prova dell'origine in occasione della loro immissione in libera pratica nella Comunità	Questo regolamento della Commissione era un atto di esecuzione del regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, il quale è stato abrogato nel 2011.



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2015
(OR. en)

13486/15
ADD 6

CODEC 1426
INST 376
POLGEN 157
PE 175

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 610 final ANNEX 6
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 610 final ANNEX 6.

All.: COM(2015) 610 final ANNEX 6




13486/15 ADD 6

GIP

va





COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 27.10.2015
COM(2015) 610 final

ANNEX 6

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Programma di lavoro della Commissione per il 2016

È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

IT



IT

Allegato VI: legislazione che diventerà applicabile nel 2016

Informazioni dettagliate sugli atti delegati e di esecuzione che diventeranno applicabili nel 2016 saranno disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/awwork/key-documents/index_it.htm.

Un asterisco (*) accanto alla data di applicazione significa che, oltre alla data indicata, possono applicarsi anche altre date ad altre parti dell'atto legislativo in questione.


N.	Titolo	Settore	Data di applicazione
1.	Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi	Fiscaltà	1° gennaio 2016
2.	Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE)	Servizi finanziari	1° gennaio 2016*
3.	Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità	Economia e società digitali	1° gennaio 2016
4.	Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di alcune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010	Stabilità finanziaria	1° gennaio 2016*
5.	Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1057/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio	Agricoltura e sviluppo rurale	1° gennaio 2016*
6.	Regolamento (UE) n. 1672/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali	Mercato interno	1° gennaio 2016*
7.	Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli	Mercato interno	1° gennaio 2016*



Titolo	Sottotitolo	Data di adozione
8. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012	Servizi finanziari	1° gennaio 2016*
9. Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti	Ambiente	1° gennaio 2016*
10. Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee	Affari istituzionali	1° gennaio 2016*
11. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	Agricoltura e sviluppo rurale	4 gennaio 2016*
12. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)	Consumatori	9 gennaio 2016*
13. Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE	Mercato interno	18 gennaio 2016
14. Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI)	Mercato interno	18 gennaio 2016
15. Direttiva 2014/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri	Sicurezza alimentare	18 gennaio 2016
16. Direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 91/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari	Sicurezza alimentare	29 febbraio 2016



N°	Titolo	Sintesi	Data di approvazione
17.	Decisione (UE) 2015/137 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa al rinnovo del mandato del vicepresidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e di due presidenti delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	Mercato interno	1° marzo 2016*
18.	Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3621/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada	Trasporti	2 marzo 2016*
19.	Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni	Servizi finanziari	18 marzo 2016
20.	Direttiva 2014/174/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modificazioni delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010	Servizi finanziari	21 marzo 2016
21.	Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	Economia e società digitali	10 aprile 2016
22.	Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione	Mercato interno	18 aprile 2016
23.	Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE	Mercato interno	18 aprile 2016
24.	Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE	Mercato interno	18 aprile 2016




	Titolo	Settore	Data di approvazione
25.	Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori	Mercato interno	19 aprile 2016
26.	Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)	Mercato interno	20 aprile 2016
27.	Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione	Mercato interno	20 aprile 2016
28.	Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)	Mercato interno	20 aprile 2016
29.	Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico	Mercato interno	20 aprile 2016
30.	Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)	Mercato interno	20 aprile 2016
31.	Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)	Mercato interno	20 aprile 2016
32.	Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione	Mercato interno	20 aprile 2016
33.	Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione	Fiscalia	1° maggio 2016*



N.	Titolo	Servizio	Data di pubblicazione
34.	Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.	Sanità	20 maggio 2016
35.	Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori	Occupazione	21 maggio 2016
36.	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2003/383/GAI del Consiglio	Antiterrorismo	23 maggio 2016
37.	Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta	Servizi finanziari	9 giugno 2016*
38.	Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE	Mercato interno	13 giugno 2016
39.	Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE	Ambiente	13 giugno 2016
40.	Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	Mercato interno	17 giugno 2016
41.	Regolamento (UE) n. 577/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione	Mercato interno	17 giugno 2016*



Codi	Settore	Descrizione dell'attività	Data di inizio attività
42.	Occupazione	Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazioni del mercato interno (regolamento IMI)	18 giugno 2016
43.	Giustizia	Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza	26 giugno 2016*
44.	Politica regionale	Direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2000/77/CE e 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte	30 giugno 2016*
45.	Occupazione	Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE	1° luglio 2016
46.	Mercato interno	Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE	1° luglio 2016*
47.	Mercato interno	Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE	1° luglio 2016*
48.	Mercato interno	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)	3 luglio 2016
49.	Servizi finanziari	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE	3 luglio 2016




N.	Titolo	Sintesi	Data di pubblicazione
50.	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione	Mercato interno	3 luglio 2016*
51.	Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale	Giustizia	18 luglio 2016 (solo per l'articolo 59; la data di applicazione per il resto del regolamento è il 18 gennaio 2016)
52.	Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione	Mercato interno	19 luglio 2016*
53.	Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, la direttiva 96/87/CE, 1999/72/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 4172/09 e (CE) n. 9537/2009 della Commissione	Sicurezza alimentare	20 luglio 2016*
54.	Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo	Affari marittimi	18 settembre 2016
55.	Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 94/98/CE del Consiglio	Trasporti	18 settembre 2016
56.	Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base	Servizi finanziari	18 settembre 2016
57.	Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali	Affari interni	30 settembre 2016



N°	Titolo	Materia	Data di pubblicazione
58.	Decisione (PESOC) 2015/1763 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi	Affari esteri	3 ottobre 2016
59.	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea	Giustizia	4 ottobre 2016
60.	Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi	Energia	18 novembre 2016
61.	Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero	Ambiente	27 novembre 2016
62.	Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari	Giustizia	27 novembre 2016
63.	Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari	Affari interni	29 novembre 2016
64.	Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni	Mercato interno	6 dicembre 2016
65.	Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione	Consumatori	13 dicembre 2016*




N.	Titolo	Sutopir	Data di approvazione
66.	Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea	Concorrenza	27 dicembre 2016
67.	Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ECSO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)	Occupazione	31 dicembre 2016
68.	Regolamento (UE) n. 1256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi messaggeri	Servizi finanziari	31 dicembre 2016*





Allegato 2




Consiglio Regionale
4^a Commissione Consiliare

X LEGISLATURA
PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI EUROPEI

Programma di lavoro della Commissione per il 2016. È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

Punto	Titolo	1 ^a	2 ^a	3 ^a	5 ^a
1	Agenda per le nuove competenze in Europa				si
9	Follow-up della strategia sul mercato unico			si	
23	Proposta di accordo interistituzionale su un registro obbligatorio per la trasparenza	si			
//	Consultazione Pubblica della Commissione Europea sulla proposta di modifica del Regolamento generale di esenzione (aiuti di Stato) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (con particolare riguardo alle norme sugli aiuti agli aeroporti).		si		





Attestato 3

SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI
 Provvedimento Amministrativo N. 15/2016/UE
 Pervenuto il 21.12.2015 Prot. n. 1808
 Si propone l'assegno: Commissione 1° 2° 3° 4° 5°
 (Art. 11) 21.12.2015
 Assegnato alla Commissione 4°
 in data 25.12.2015



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **29 DIC. 2015** Deliberazione N. **1089**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di **29 DIC. 2015**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. **LUCIANO D'ALFONSO**

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. DI MATTEO | 6. PAOLUCCI |
| 2. LOLLI ASSENTE | 7. PEPE |
| 3. GROSOLIMO | 8. _____ |
| 4. _____ | 9. SCLOCCO |
| 5. _____ | 10. _____ |


Svolge le funzioni di Segretario **Ernesto Grippo**

OGGETTO

Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo - anno 2015. (Art. 6 comma 3 della L.R. 39/2014).

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il Titolo V della Costituzione ed in particolare l'articolo 117, comma 5;
- VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- VISTA la Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;
- VISTA la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.



VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (sino "Small Business Act" per l'Europa);

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Risorse dello "Small Business Act" per l'Europa);

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 (Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana), come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 (Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana);

VISTO l'art. 24 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 132 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 recante: "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei";

VISTA la L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2012/12/UE, della Direttiva 2002/89/CE, della Direttiva 2000/60/CE, della Direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015);

VISTA la Legge regionale 5 maggio 2015, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno);

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'affiliazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);

VISTA la Legge regionale 2 luglio 2015, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria);



VISTA la Legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (*Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici*);

VISTA la Legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (*Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo*);

VISTA la Legge regionale 6 novembre 2015, n. 38 (*Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38*);

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 681 del 21/10/2014 (*Parziale modifica alla D.G.R. n. 622 del 30.09.2014 recante: Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm. e ii e della L.R. 26.08.2014, n. 35.*) E definizione dei programmi da realizzare nell'ambito delle competenze della macrostruttura della Giunta regionale.;

VISTA la D.G.R. n. 752 del 09/09/2015 (*Riformulazione degli assetti organizzativi Formulazione della Direzione Generale della Regione e del Dipartimento Risorse e Organizzazione*);

VISTA la D.G.R. n. 776 del 19/09/2015 (*Art. 17, comma 6, della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e ss.mm. e ii. - Assegnazione del personale di categoria alla Direzione Generale della Regione, ai Dipartimenti e ai Servizi Autonomi della Giunta regionale d'Abruzzo*);

PREMESSO:

- che ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della L. n. 234/2012 le Regioni e le Province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti, nelle materie di loro competenza, agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee;
- che ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 39/2014 la *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo* è presentata dalla Giunta al Consiglio regionale che, a conclusione dell'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea e della predetta Relazione, approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo;
- che il menzionato articolo 6 deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 2 della legge regionale n. 39/2014 in base al quale il Consiglio regionale indirizza, in ogni tempo, l'attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta;
- che ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 39/2014 la legge europea regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 6 e tenuto conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale ai sensi del medesimo articolo 6;

CONSIDERATO:

- che, a seguito della riorganizzazione di cui alla citata DGR n. 776 del 19/09/2015 si è provveduto alla relativa assegnazione del personale ai vari Dipartimenti e che, pertanto, solo a seguito di detto atto, con determinazione direttoriale del Direttore Generale n. 109/DRG del 06/10/2015 è stato assegnato definitivamente il personale al Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato*;

DATO ATTO:

- che la Direzione Generale della Regione, attraverso il Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato*, con nota Prot. RA/292079 del 19.11.2015, sollecitata con nota Prot. RA/309525 del 9.12.2015 ha chiesto alle strutture della Giunta di comunicare gli atti europei che necessitano di recepimento regionale attraverso la legge europea regionale 2016;
- che alla data del 15.12.2015 si è avuto il riscontro soltanto da n. 6 Dipartimenti/Servizi regionali;

PREMESSO quanto sopra, si rende necessario inviare a un successivo provvedimento l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo per il 2016;



DATO ATTO, che:

- la Direzione Generale della Regione attraverso il Servizio Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato, ha predisposto la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, anno 2015, che evidenzia i principali adeguamenti all'ordinamento europeo effettuati nel corso dell'annualità 2015, anche con riferimento al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
- l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo è stato assicurato, in particolare, dalla legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2012/12/UE, della Direttiva 2002/89/CE, della Direttiva 2000/60/CE, della Direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 631/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2003) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015);
- l'attuazione della normativa europea è stata assicurata anche dalle seguenti leggi regionali:

Normativa Regionale	Oggetto	Riferimenti direttive, regolamenti europei e atti europei
L.R. 5 maggio 2015, n. 9	Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
L.R. 21 maggio 2015, n. 10	Norme per l'attuazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	Disciplina europea in materia di Servizi di interesse economico generale (SIEG)
L.R. 2 luglio 2015, n. 17	Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
L.R. 4 luglio 2015, n. 18	Disposizioni regionali in materia di esercizio, costruzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici	Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione
L.R. 8 ottobre 2015, n. 28	Disposizioni per il settore privato e in materia di offerta del scuola	Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
L.R. 6 novembre 2015, n. 38	Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Alpenpark Parco d'Europa)	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Y
a
fi
a
y
da
V.
di
VI
mi
VI
dir.
sch
VI
VIS
ai p.
VIS
dall:
Dire
(UE
Euro.
2015
VIS
dell'es
turisti
del 15
VISI
edilizi
VISI
(Disci)



Normativa Regionale	Oggetto	Riferimenti direttive, regolamenti europei e atti europei
		Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro di pianificazione dello spazio marino e della gestione integrata delle zone costiere

CONSIDERATO:

- che la *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo - anno 2015*, posta in allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale (Allegato A), è stata predisposta dopo puntuale istruttoria favorevole del Servizio proponente;

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare la *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo - anno 2015* (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- il Direttore della Direzione Generale della Regione e il Dirigente il Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea* hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo - anno 2015*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
- di trasmettere la *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo - anno 2015* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, della L. n. 234/2012;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza.





5
REGIONE

REGIONE



L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):

Generale della Regione

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato

UFFICIO:

L'Estensore

Sig.ra Giuliana Cavicchia

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Massimo Vesecchia

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Giovanna Andreola

(firma)

Il Direttore Regionale

Avv. Cristina Giardis

(firma)

Il Componente in Giunta

F.to Dott. Luciano D'ALFONSO

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Ernesto Grippo

(firma)

Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li

4 GEN 2016



Il Dirigente del Servizio Affari Regionali
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica All. Presidente e della Giunta

Regionale, (firma)

(firma)





Handwritten signature and date

GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

DIPARTIMENTO DELLA DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Prot. RA/ **013501**

L'AQUILA **21 GEN, 2016**

OGGETTO: Delib. n. 1089 del 29 Dicembre 2015

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO



000001605/PRES-02 21/01/16 CRA

ALL'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale
L'AQUILA

Si fa seguito alla nota n. 456 del 4 Gennaio 2016 con la quale è stata trasmessa la DGR n. 1089 del 29.12.2015 per precisare che la stessa, invece, viene inviata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 39/2014 ai fini dell'approvazione dell'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento Europeo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni Savini)

Handwritten signature of Dott. Giovanni Savini



ALLEGATO "A"



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

Direzione Generale della Regione
Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato

RELAZIONE SULLO STATO DI CONFORMITÀ
DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

(Articolo 6 della L.R. 39/2014)

Anno 2015

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **1089** del **29 DIC. 2015**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Aut. Erasmo Grippo)
M. Andwiler Amia



REGIONE ABRUZZO

La presente relazione è stata predisposta dalla:

Direzione Generale della Regione

*Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità
della Normativa Europea, Aiuti di Stato*

Dott.ssa Giovanna Andreola - Dirigente

Dott. Emilio Sinibaldi - Funzionario responsabile dell'Ufficio *per il Coordinamento Aiuti di Stato*

Dott. Massimo Verrecchia - Funzionario responsabile dell'Ufficio *Coordinamento normativa europea*

Sig.ra Giuliana Cavicchia - Collaboratore specializzato Amministrativo-Contabile


Sig.ra Giulia Berardi - Collaboratore specializzato Amministrativo-Contabile






INDICE

Introduzione	pag. 7
1 - L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso la Legge europea regionale 2015: il recepimento di direttive europee nelle materie di competenza legislativa regionale	pag. 8
1.1 - Attuazione della Direttiva 2012/12/UE che modifica la Direttiva 2001/112/CE e che riguarda i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	pag. 8
1.2 - Attuazione della Direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione	pag.10
1.3 - Attuazione della Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e dell'articolo 24 della Legge n. 97/2013	pag.11
1.4 - Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat	pag.15
2 - L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso la Legge europea regionale 2015: l'attuazione di regolamenti europei e di atti che comportano obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea	pag. 14
2.1 - Applicazione del reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore della spotecchia	pag.14
2.2 - Applicazione del reg. (UE) 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali	pag.16
2.3 - Attuazione della comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25/06/2008 e della Comunicazione COM (2011) 78 del 23/2/2011 sullo <i>Small Business Act</i>	pag.18
3 - L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso le leggi di settore (art. 11, della L.R. 39/2014)	pag. 22
3.1 - La Legge regionale 5 maggio 2015, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)	pag.22
3.2 - La Legge regionale 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)	pag.22
3.3 - La Legge regionale 2 luglio 2015, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia finanziaria e di polizia marittima)	pag.22
3.4 - La Legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)	pag.23
3.5 - La Legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo)	pag.23
3.6 - La Legge regionale 6 novembre 2015, n. 38 (Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)	pag.23
4 - Gli adempimenti regionali per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea: Verifiche preventive sulle proposte di atti normativi e amministrativi della Giunta regionale, la condizionalità <i>ex ante</i> aiuti di Stato e procedimenti d'indagine su aiuti illegali e/o presunti tali	pag. 25
4.1 - Le verifiche preventive sugli atti normativi e amministrativi con impatto sulla normativa di origine europea	pag.25
4.2 - La condizionalità <i>ex ante</i> aiuti di Stato: le verifiche preventive sugli atti amministrativi che comportano concessione di aiuti di Stato, gli obblighi di comunicazione e di relazione alla Commissione europea	pag.26
4.3 - Il soddisfacimento della condizionalità <i>ex ante</i> aiuti di Stato nella nuova programmazione 2014 - 2020 dei Fondi SIE: le azioni del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	pag.29
4.4 - Il procedimento di indagine formale avviato dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ex art. 108.2 del TFUE: Agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali - Aiuto di Stato SA. 35083 (2012/NN) - La Decisione di recupero del 14 agosto 2015	pag.30
4.5 - Richiesta di informazioni avviata dalla Commissione europea su presunta concessione di aiuti illegali ex DGR n. 749 dell' 11 novembre 2014 (Contributi PAR PSC 2007 - 2013 Linea d'Azione IV.1.2.b - Intervento 2 - «Completamento sistema impiantistico di compostaggio» - CASO SA 42663 - 2015/CP - SIEGEN S.p.A.	pag.31
5 - Gli adempimenti regionali per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea: le procedure d'infrazione avviate nei confronti della Regione	pag.33
5.1 - Informativa sullo stato delle procedure d'infrazione avviate nei confronti della Regione	pag.33



6 - La partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del processo di formazione degli atti normativi dell'Unione Europea..... pag.46
6.1 - La partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione Europea pag.46
6.2 - Osservazioni alle notifiche IMI sui requisiti proposti da altri Stati Membri a cui è subordinato l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio pag.47
7 - Sintesi degli atti europei recepiti nel 2015 pag.48





Introduzione


La *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo* (di seguito *Relazione sullo stato di conformità*) trova il suo riferimento normativo nell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'ispezione degli obblighi europei*).

La *Relazione sullo stato di conformità 2015* rende conto del quadro degli interventi di adeguamento, posti in nell'anno, per rendere coerente l'ordinamento regionale agli atti normativi europei e a quelli statali di riferimento. La *Relazione* illustra, sinteticamente, le leggi regionali e gli atti amministrativi regionali attraverso i quali è stata realizzata la trasposizione nell'ordinamento regionale degli atti europei recepiti.

Innanzitutto è presa in esame la *legge europea regionale 2015*. Di seguito le leggi regionali di settore attraverso le quali sono stati operati i necessari adeguamenti all'ordinamento europeo.

Da ultimo sono prese in considerazione le attività poste in essere in riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, procedure d'infrazione e mercato unico.

L'articolo 6 della legge regionale 39/2014 prevede inoltre, al comma 6, che la *Relazione sullo stato di conformità* sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee ai sensi dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*).



1. L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso la Legge europea regionale 2015: il recepimento di direttive europee nelle materie di competenza legislativa regionale.

Con la legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2012/12/UE, della Direttiva 2002/89/CE, della Direttiva 2000/60/CE, della Direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)* pubblicata sul BUR-AT Speciale n. 89 del 18.09.2015 è stato dato recepimento alle seguenti direttive europee:

- **Direttiva 2012/12/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;
- **Direttiva 2002/89/CE** del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- **Direttiva 2000/60/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- **Direttiva 92/43/CEE** del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Nonché è stata data attuazione anche ai seguenti Regolamenti europei, direttamente applicabili nell'ordinamento regionale, e ad una Comunicazione della Commissione che non ha :

- **Regolamento (UE) n. 702/2014** della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- **Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394** del 25 giugno 2008 (*Una carica preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)*) e della **Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78** del 23 febbraio 2011 (*Riscuote dallo "Small Business Act" per l'Europa*).


La legge europea regionale 2015 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (Speciale n. 89 del 18.09.2015).

1.1. Attuazione della Direttiva 2012/12/UE che modifica la Direttiva 2001/112/CE e che riguarda i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

La **Direttiva 2012/12/UE**, relativa ai succhi di frutta e ad altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, modifica la previgente **Direttiva 2001/112/CE**, al fine di adeguarla al progresso tecnico, tenuto conto, per quanto possibile, dello sviluppo delle norme internazionali in materia ed, in particolare della norma del **Codex Alimentarius** relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del **Codex Alimentarius** in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005 e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

In particolare, la Direttiva stabilisce:

1. l'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione applicabile agli alimenti, per ricomprendervi i succhi di frutta e gli altri prodotti disciplinati dalla Direttiva in esame;




2. l'obbligo di adottare la denominazione di vendita sulla base dell'indicazione della frutta utilizzata, come riportata nell'elenco degli ingredienti;
3. l'obbligo di menzione, nell'etichettatura del succo di frutta concentrato, della presenza e della quantità di succo di limone, di limetta o di altre sostanze acidificanti aggiunte;
4. il conferimento alla Commissione europea di una delega, per un periodo quinquennale, rinnovabile tacitamente previa relazione della Commissione medesima, al fine di adeguare ulteriormente, in futuro, gli allegati della Direttiva "agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti e di tener conto del progresso tecnico".

Gli allegati contengono le denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti (I), le definizioni delle materie prime (II), alcune denominazioni specifiche nelle lingue nazionali (III), disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta (IV) ed i valori *brute* minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita (V). Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è stato fissato al 28 ottobre 2013. È istituito un regime transitorio, in virtù del quale i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data, che siano conformi alla Direttiva 2001/112/CE, potranno essere ancora commercializzati fino al 28 aprile 2015.

Alla direttiva 2012/12/UE recepita con il D.lgs. n. 20/2014 che modifica il decreto legislativo 151/2004 con cui era stata attuata la previgente Direttiva 2001/112/CE, è stata data attuazione con l'articolo 2, comma 1, della legge europea regionale 2015.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Attuazione Direttiva 2012/12/UE Recepita con il D.lgs. n. 20/2014 che modifica il decreto legislativo 151/2004 con cui era stata attuata la previgente Direttiva 2001/112/CE
Principali adeguamenti disposti con l'articolo 2 della legge europea regionale 2015
<p>L'articolo 2, comma 1, della legge europea regionale 2015 autorizza la Giunta ad attuare in via amministrativa la Direttiva 2012/12/UE nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 151/2004, come modificato dal decreto legislativo 20/2014. A tale riguardo si richiama l'articolo 8, comma 6 della L.R. 59/2014 in forza del quale la legge europea regionale può autorizzare la Giunta ad attuare in via amministrativa atti normativi europei purché indicati criteri e principi necessari che, per la disposizione in esame, sono quelli contenuti nelle richiamate discipline statali.</p> <p>Il comma 2 prevede che per assicurare il rispetto delle disposizioni normative contenute nel comma 1 le AUSL effettuino i controlli sugli stabilimenti delle imprese registrate nel SIVRA e sulla produzione dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Con specifico riferimento ai controlli, il comma 3 precisa che essi devono essere effettuati nel rispetto del Reg. (CE) n. 178/2002, del Reg. (CE) n. 852/2004, nonché di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010).</p> <p>Per quanto riguarda il menzionato regolamento (CE) n. 178/2002, si precisa che esso contiene disposizioni sulla sicurezza degli alimenti che circolano nel mercato interno e prevede un quadro di controllo e di monitoraggio della produzione, nonché di prevenzione e di gestione dei rischi. Il regolamento istituisce inoltre l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che funge da riferimento per il controllo e per la valutazione scientifica degli alimenti. Più precisamente, esso detta disposizioni per assicurare la qualità degli alimenti destinati al consumo umano e del mangimi, garantendo così la libera circolazione di alimenti sani e sicuri nel mercato interno. La legislazione alimentare dell'Unione europea (UE) protegge inoltre i consumatori dalle pratiche commerciali fraudolente o ingannevoli. Tale legislazione mira inoltre a proteggere la salute e il benessere degli animali, la salute delle piante e l'ambiente. Con riferimento al richiamato reg. (CE) n. 852/2004, si evidenzia che lo stesso fissa le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare e si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e alle esportazioni. L'obiettivo fondamentale perseguito da detto regolamento è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riferimento alla sicurezza degli alimenti. Esso si applica a tutti gli operatori del settore alimentare che sono tenuti a rispettare le disposizioni di igiene generale previste ai fini della sicurezza alimentare.</p> <p>Infine, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui al Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010, definisce le linee applicative del Regolamento n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.</p>



1.2. Attuazione della Direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione

La Direttiva 2002/89/CE introduce modifiche alla Direttiva 2000/29/CE. Quest'ultima prevede le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità (oggi Unione) di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione, fissa il regime fitosanitario europeo e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità.



Le modifiche introdotte dalla Direttiva 2002/89/CE riguardano, in particolare:

- a. la definizione di ulteriori modalità di applicazione di procedure e formalità per l'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali nell'Unione;
- b. la previsione che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento. In tale prospettiva, la Direttiva prevede l'istituzione di un sistema di cooperazione per lo scambio di comunicazioni ed informazioni tra gli organismi ufficiali responsabili e gli uffici doganali, con riferimento in particolare al caso in cui le spedizioni di vegetali o di prodotti vegetali non siano necessariamente sottoposte alle procedure e alle formalità fitosanitarie nello Stato membro in cui ha luogo lo sdoganamento;
- c. l'intensificazione di controlli efficaci ed armonizzati per migliorare la protezione contro l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- d. la previsione di tasse per effettuare i controlli, basate su costi trasparenti e il più possibile armonizzate in tutti gli Stati dell'Unione europea;
- e. la previsione della possibilità di delegare determinati compiti ad un altro servizio delle funzioni dell'autorità unica di ogni Stato membro in materia di coordinamento e di contatto per il funzionamento pratico del regime fitosanitario europeo;
- f. la semplificazione delle procedure di modifica degli allegati della Direttiva 2000/29/CE nonché l'adozione rapida di misure provvisorie commisurate al grado di urgenza che presentano determinati casi;
- g. l'ampliamento delle competenze della Commissione in materia di controlli fitosanitari, al fine di tener conto dell'ampliamento della portata delle attività fitosanitarie riconducibili a nuove pratiche e a nuove esperienze;
- h. l'esplicitazione della procedura per il rimborso del contributo fitosanitario europeo;
- i. l'esplicitazione delle procedure per i riconoscimenti dell'equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri membri dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS).

Alla direttiva 2002/89/CE recepita con il decreto legislativo n. 214/2005 e successive modifiche ed integrazioni è stata data attuazione con gli articoli 3 - 9 della legge europea regionale 2015.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Attuazione Direttiva 2002/89/CE Recepita con il D.lgs. n. 214/2005
Principali adeguamenti disposti con gli articoli 3 - 9 della legge europea regionale 2015
L'articolo 3 della legge europea regionale 2015 detta disposizioni sulle finalità perseguite, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 214/2005.
L'articolo 4 esplicita le funzioni del servizio regionale competente in materia fitosanitaria, tenuto conto delle puntuali competenze che il richiamato decreto legislativo attribuisce ai servizi fitosanitari regionali.
L'articolo 5 detta disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori. In particolare, prevede, al comma 1, che l'autorizzazione, disciplinata dall'articolo 19 del d.lgs. 214/2005, sia chiesta dal servizio regionale avente competenza in materia fitosanitaria, oltre



<p>novanta giorni dalla richiesta. Tale termine è stato fissato in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 novembre 2009 sulla determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali. Il comma 2 esplicita le ragioni della fissazione del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 31/2013 sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione. In particolare, quest'ultima disposizione normativa regionale prevede che siano specificamente motivate, in relazione a particolari presupposti connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento, eventuali disposizioni di legge o di regolamento, approvate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 31/2013, qualora esse stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni. Il comma 3 prevede che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sia presentata allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, considerate le competenze degli sportelli unici previste dalle vigenti normative ed in particolare dal DPR. 160/2010. Il comma 4 specifica che l'autorizzazione sia rilasciata attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali a cura del Servizio competente in materia fitosanitaria. Allo scopo di rilasciare un solo titolo autorizzatorio, la disposizione prevede che nella stessa autorizzazione confluiscono anche l'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori e l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante se dovuto. Il comma 5 prevede che presso il Servizio competente in materia fitosanitaria sia istituita la Commissione tecnica per le valutazioni di idoneità professionale dei soggetti esperti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 214/2005. In particolare l'articolo 21 del decreto legislativo prevede, tra l'altro, che i soggetti autorizzati designino il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, affinché mantenga i contatti con il servizio fitosanitario regionale. Tale disposizione normativa deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle Politiche agricole che, all'articolo 4, comma 2, prevede che i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, con esclusione dello scienziati, debbano dimostrare, direttamente, o tramite una figura tecnica professionale operante in modo continuativo presso l'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre. Il decreto ministeriale specifica i titoli professionali e di formazione che il soggetto interessato deve possedere nonché prevede il superamento di un colloquio da tenersi presso il servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda. Infine il comma 5 detta disposizioni sulla composizione della commissione.</p>
<p>L'articolo 6 prevede che presso il Servizio regionale competente in materia fitosanitaria sia istituito, per finalità ricognitive e di monitoraggio, il registro regionale dei produttori.</p>
<p>L'articolo 7 detta disposizioni sul personale deputato allo svolgimento delle funzioni di ispettore fitosanitario e di agente fitosanitario. Prevede, altresì, l'istituzione di un Registro regionale avente funzioni ricognitive e di monitoraggio, distinto nelle sezioni dedicate rispettivamente agli ispettori fitosanitari e agli agenti fitosanitari. Nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'articolo 34 del d.lgs. 214/2005, la Giunta regionale definirà i requisiti di studio e professionali degli ispettori ed Agenti Fitosanitari, nonché i percorsi formativi da realizzare d'intesa tra il Servizio competente in materia fitosanitaria e la struttura regionale preposta alla formazione.</p>
<p>L'articolo 8 condanna disposizioni sulle sanzioni amministrative e sulla tariffa fitosanitaria. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 34, comma 27 del d.lgs. 214/2005, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati esclusivamente al potenziamento delle attività del Servizio competente in materia fitosanitaria. La disposizione in commento prevede anche che con legge regionale possano essere stabilite ulteriori tariffe destinate a coprire le spese sostenute dal Servizio competente in materia fitosanitaria per attività particolari, comunque connesse ai controlli e alla diagnosi fitosanitaria.</p>
<p>L'articolo 9 prevede la possibilità di concedere misure di aiuti di Stato per finanziare programmi di controllo degli organismi nocivi delle piante, nel rispetto dei limiti dati dalle risorse finanziarie disponibili e delle disposizioni sugli aiuti di Stato.</p>

1.3. Attuazione della Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e dell'articolo 24 della Legge n. 97/2013

La Direttiva 2000/60/CE (*Direttiva Quadro sulle Acque*), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello amministrativo-gestionale.

La Direttiva persegue obiettivi ambiziosi, quali quelli di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, di migliorare lo stato delle acque e di assicurare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche disponibili.

Gli obiettivi generali perseguiti dalla Direttiva 2000/60/CE sono quelli sinteticamente riportati:

1. Estendere la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
2. Raggiungere lo stato di "buono" per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;
3. Gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative;
4. Procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;
5. Riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale;



6. Rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

In base alla direttiva, gli Stati Membri devono far fronte alla tutela delle acque e livello di bacino idrografico; l'unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel "distretto idrografico", corrispondente all'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere.

In ciascun *distretto idrografico* gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto;
- l'esame dell'impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;
- l'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Relativamente ad ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo ultimo di raggiungere uno "stato buono" di tutte le acque entro il 2015 (salvo casi particolari espressamente previsti dalla Direttiva). I programmi di misure sono indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che costituiscono lo strumento di programmazione/attuazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva.

La direttiva 2000/60/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e con una serie di decreti attuativi. Da ultimo, l'articolo 24 della legge n. 97/2013 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013*) ha introdotto modifiche al d.lgs. 152/2006 per il corretto recepimento della Direttiva 2000/60/CE, al fine di superare le contestazioni relative alla procedura di infrazione 2007/4680.


Alla direttiva 2000/60/CE è stata data attuazione con gli articoli 10 - 11 della *legge europea regionale 2015*.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Attuazione Direttiva 2000/60/CE Recepita con il D.lgs. n. 152/2006 e con l'articolo 24 della legge n. 97/2013
Principali adeguamenti disposti con gli articoli 10 e 11 della legge europea regionale 2015
L'articolo 10 della legge europea regionale 2015 dispone che la Regione dia attuazione all'articolo 92 (<i>Zona vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>) del d.lgs. 152/2006 attraverso il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006. A tale riguardo si segnala che una prima attuazione del d.lgs. 152/2006 a livello normativo regionale è stata operata attraverso la legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (<i>Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)</i>). La disposizione in commento costituisce uno specifico riferimento normativo per le attività regionali da poter essere nell'ambito della complessiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 92 del d.lgs. 152/2006, ferma restando l'attuazione già avvenuta sul piano amministrativo, della pianificazione e della programmazione da parte della Giunta regionale.
L'articolo 11 comma 1, prevede che per assicurare il mantenimento della qualità dei corpi idrici superficiali destinati al consumo umano e per il controllo delle fonti di inquinamento, la Giunta regionale approvi il relativo Programma. La proposta del Programma è formulata dal Dipartimento competente in materia di acque, previo accordo con i Dipartimenti competenti in materia di salute, agricoltura, industria ed ambiente. Il Programma, non previsto espressamente dalla normativa statale, costituisce uno strumento di cui si ritiene indispensabile dotarsi per garantire che sia verificato, attraverso periodico piano di monitoraggio, il mantenimento sui corpi idrici superficiali destinati al consumo umano degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, come previsto esplicitamente dall'art. 76 comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006 ¹ . Il Programma ha inoltre l'obiettivo di verificare e tenere sotto controllo il grado di impatto, su tali corpi idrici, delle varie fonti di inquinamento ricapitanti negli stessi (scarichi di acque reflue urbane, industriali, carichi zootecnici e agricoli, ecc.) Il Programma deve essere aggiornato ogni sei anni, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 per il Piano di tutela delle acque.

¹ L'articolo 76, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006 così dispone: "4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, secondo il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:

- a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici superficiali superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di discreto;
- b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale obiettivo come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
- c) siano mantenuti o raggiunti obiettivi per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 24 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa preesistente".



Il comma 2 prevede che in fase di prima applicazione il Programma sia approvato in sede di aggiornamento del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. n. 152/2006.
 Il comma 3 prevede che il Programma sia attuato da ciascun ente preposto al controllo e al monitoraggio. Tale Programma costituirà una forma di coordinamento degli attuali programmi di monitoraggio sui corpi idrici, che ciascun Ente preposto (ARTA, ASL, Province, ecc.) gli esplicita la competenza alla normativa vigente ed in ragione delle specifiche competenze, con il vantaggio di evitare sovrapposizioni, aggravio di costi e di lavoro.

1.4. Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat

La Direttiva 92/43/CEE, denominata Direttiva «Habitat», mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri e definisce un quadro comune per la conservazione degli habitat, delle piante e degli animali di interesse europeo. La Direttiva «Habitat» istituisce la rete Natura 2000 che rappresenta la più grande rete ecologica del mondo; essa è costituita da zone speciali di conservazione designate dagli Stati membri ed include anche le zone di protezione speciale istituite dalla Direttiva 2009/147/CE Direttiva «Uccelli». Gli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE contengono i tipi di habitat e le specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie «prioritarie» (che rischiano di scomparire). L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre tappe. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di siti d'importanza comunitaria per ognuna delle nove regioni biogeografiche dell'UE (la regione alpina, la regione atlantica, la regione del Mar Nero, la regione boreale, la regione continentale, la regione macaronesica, la regione mediterranea, la regione panonica e la regione steppica). Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d'importanza comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.

Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale o una specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale, la Direttiva prevede l'avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare il sito come sito di importanza comunitaria.

Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado, nonché significative perturbazioni delle specie. La Direttiva prevede la possibilità che l'Unione cofinanzi le misure di conservazione.

Spetta inoltre agli Stati membri:

- favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
- applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l'opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori;
- proibire l'impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).

Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sulle disposizioni adottate in applicazione della Direttiva. La Commissione redige una relazione di sintesi in base a tali relazioni.

La Direttiva 92/43/CEE è stata recepita mediante il DPR. 8 settembre 1997, n. 357. Si è trattato inizialmente di un recepimento parziale. Ciò ha portato all'avvio di una procedura di infrazione nei confronti



dello Stato italiano (Procedura n. 1999/2180). Proprio al fine di superare tale procedura di infrazione e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Direttiva 97/62/CE del Consiglio, è stato emanato il DPR, n. 120/2003 che ha modificato il DPR, 357/1997.

Alla direttiva 92/43/CEE è stata data attuazione con l'articolo 12 della legge europea regionale 2015.


La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Attuazione Direttiva 92/43/CEE Recepita con il DPR 8 settembre 1997, n. 357
Principali adeguamenti disposti con l'articolo 12 della legge europea regionale 2015
<p>L'articolo 12, comma 1, della legge europea regionale 2015 prevede il coordinamento tra le procedure di VIA e la valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, se l'intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ricade anche nel campo di applicazione del richiamato D.P.R. 357/1997, l'articolo dispone che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la documentazione prodotta ai fini della procedura di VIA e di quella di VIA deve contenere gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; b) la valutazione dell'Autorità Competente tiene conto degli esiti delle procedure di valutazione di incidenza ambientale. <p>Il comma 2 prevede che le autorità competenti per le procedure di valutazione d'incidenza ambientale, ossia la Regione ed i comuni, assicurino l'accesso alle informazioni, nonché la pubblicità e la partecipazione ai relativi procedimenti. Affinché ciò si realizzi, il comma 3 prevede che la Regione ed i comuni, in qualità di autorità competenti, garantiscano, in ogni fase del procedimento, lo scambio di informazioni, le consultazioni e la partecipazione al procedimento.</p> <p>Il comma 4 detta disposizioni per assicurare l'osservanza delle prescrizioni e delle misure di mitigazione imposte dalle autorità competenti. In particolare, è previsto che le autorità competenti effettuino monitoraggio ex post dei quali garantiscono la piena conoscibilità attraverso la pubblicazione dei relativi esiti sui propri siti istituzionali.</p> <p>Il comma 5, richiamando il principio di leale collaborazione, dispone che i comuni, in qualità di autorità competenti, informino la Regione in ordine alle valutazioni in corso e alle decisioni assunte con riferimento ai singoli progetti. Ciò anche al fine di rendere effettivo lo scambio delle informazioni tra i comuni e la Regione.</p> <p>Il comma 6 detta disposizioni relative all'adozione da parte della Giunta regionale di atti con i quali fissare criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.</p> <p>Infine, il comma 7 prevede che, per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento di valutazione di incidenza ambientale, la Regione, come autorità competente, informi dell'avvio del procedimento anche gli enti gestori delle riserve naturali regionali che fanno parte della Rete Natura 2000.</p>

2. L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso la Legge europea regionale 2015: l'attuazione di regolamenti europei e di atti che comportano obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Applicazione del reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia

I finanziamenti pubblici che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del TFUE, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. Per le categorie così individuate dal Consiglio, in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le condizioni per beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notifica.

Ai fini dell'individuazione delle categorie esentate dall'obbligo di notifica, il Consiglio ha approvato il regolamento (UE) del Consiglio n. 733/2015 sulla base del quale la Commissione europea ha poi adottato il regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (ABER). Tale regolamento consente di istituire regimi di aiuti di Stato in esenzione da preventiva notifica alla Commissione europea, ferme restando l'obbligo di osservarne le condizioni di compatibilità contenute, nonché di comunicare, attraverso il sistema SANI, alla Commissione europea i regimi medesimi, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime istituito.



Fra le nuove categorie di aiuti sono state incluse quella a favore della *conservazione del patrimonio*, quella destinata ad *indennizzare i danni provocati da calamità naturali* e quella per il *settore forestale*. Restano invece comprese fra quelle già esentate dall'obbligo di notifica anche ai sensi del provigente regolamento (CE) n. 1857/2006, le misure, peraltro ampiamente utilizzate dalla Regione, per *fronteggiare le crisi e i rischi derivanti dalle epizootie o dagli organismi nocivi ai vegetali e per l'assistenza tecnica al settore zootecnico*.

Il regolamento (UE) n. 702/2014, agli articoli 22 e 26-28 della Sezione I del Capo terzo, disciplina le fattispecie di aiuti di Stato concedibili alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli ed al settore zootecnico, destinati a fronteggiare *«le crisi e i rischi»* inerenti le attività d'impresa per la protezione della salute animale ed umana.

L'articolo 22 (*Aiuti per servizi di consulenza*) disciplina il sostegno alle aziende agricole attive nella produzione primaria ed ai giovani agricoltori per usufruire di servizi di consulenza finalizzati a migliorare le prestazioni economiche ed ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori di servizi di consulenza. Gli aiuti sono accessibili sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'articolo 26 (*Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali*) del Reg. (UE) n. 702/2014 disciplina le fattispecie di aiuti per la copertura di costi ammissibili riferiti a tre tipologie di intervento:

1. per le misure di prevenzione;
2. per le misure di controllo ed eradicazione delle epizootie e organismi nocivi ai vegetali;
3. per le misure volte all'indennizzo dei danni derivanti dalla presenza delle epizootie e di organismi nocivi ai vegetali.

Gli interventi di cui all'articolo 26 devono essere effettuati esclusivamente nell'ambito di programmi pubblici o per far fronte a misure di emergenza imposte dalle autorità sanitarie.

Tali aiuti non possono riguardare i costi per i quali la legislazione dell'Unione dispone che siano posti normalmente a carico delle aziende beneficiarie. Inoltre essi non possono riguardare aziende che deliberatamente o per propria negligenza abbiano causato la crisi.


Di norma, gli aiuti di che trattasi sono destinati alle aziende beneficiarie attraverso servizi in natura, indirettamente resi da organizzazioni o associazioni di produttori che normalmente offrono tali servizi.

In ultimo, va precisato che gli aiuti di cui all'articolo 26 devono riguardare esclusivamente le epizootie o gli organismi nocivi ai vegetali indicati nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'articolo 27 (*Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti*) del Reg. (UE) n. 702/2014 disciplina le fattispecie di aiuti destinati alla copertura di costi ammissibili delle seguenti tipologie:

1. aiuti per i costi amministrativi inerenti la costituzione e la tenuta dei libri genealogici;
2. aiuti per i costi sostenuti dalle aziende per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;
3. aiuti per i costi sostenuti dalle aziende per la rimozione e la distruzione dei capi morti.

Tali aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Essi devono comunque essere inseriti, come per quelli previsti dall'articolo 26 del Reg. (UE) n. 702/2014, in un programma pubblico che consenta di monitorare i risultati e l'effettiva realizzazione delle misure.



Infine, l'articolo 28 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi) del Reg. (UE) n. 702/2014 disciplina gli aiuti indiretti per la copertura dei costi sostenuti dalle aziende per i premi assicurativi stipulati in relazione a perdite causate da: a) calamità naturali; b) un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche; c) epizootie od organismi nocivi ai vegetali; d) animali protetti.


La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Applicazione Regolamento (UE) n. 702/2014
Principali adeguamenti disposti con gli articoli 13 - 25 della legge europea regionale 2015
L'articolo 13 della legge europea regionale 2015 esplicita le finalità dell'intervento normativo volto a dettare disposizioni per l'applicazione del Reg. (UE) 702/2014.
L'articolo 14 individua gli obiettivi perseguiti attraverso la specificazione delle misure di aiuto finanziabili ai sensi degli articoli 22, 26, 27 e 28 del Reg. (UE) 702/2014.
L'articolo 15 disciplina nel dettaglio le misure d'intervento azionabili ai sensi dell'articolo 26 del reg. (UE) n. 702/2014. Esse riguardano gli aiuti concedibili alle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli per le misure di prevenzione, controllo ed eradicazione, nonché per le misure destinate ad evitare ai danni causati dalle epizootie o dagli organismi nocivi. La disposizione in commento specifica i costi ammissibili e le modalità per il calcolo degli indennizzi.
L'articolo 16 specifica le modalità di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 15.
L'articolo 17 contiene una norma transitoria di applicazione al regime di aiuti di cui alla L.R. n. 15/2003.
L'articolo 18, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 27 del reg. (UE) 702/2014, specifica le misure di aiuto concedibili per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, per la rimozione dei capi morti e per la distruzione degli stessi. In particolare, il comma 5 prevede che gli aiuti relativi alla tenuta dei libri genealogici e ai test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame possano essere concessi ai beneficiari attraverso l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, nel rispetto della normativa statale di riferimento. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1991, n. 30 (<i>Disciplina della riproduzione animale</i>) che riguardano, in particolare, i libri genealogici e i registri sanguigni, i controlli funzionali, le valutazioni genetiche del bestiame e la riproduzione animale. Il comma 6 dispone che gli aiuti relativi ai costi di rimozione e alla distruzione dei capi morti siano corrisposti agli operatori o agli organismi economici di cui al comma 4 della medesima disposizione.
L'articolo 19 disciplina gli aiuti concedibili per il pagamento di premi assicurativi a favore delle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del reg. (UE) 702/2014.
L'articolo 20 disciplina gli aiuti concedibili per i servizi di consulenza alle aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014. In particolare, il comma 4 prevede che gli aiuti siano concessi attraverso organismi selezionati.
L'articolo 21 individua i soggetti beneficiari delle tipologie di aiuti previste dal titolo VI.
L'articolo 22 rinvia la determinazione della quantificazione degli indennizzi alla fase di istituzione dei relativi regimi di aiuti di Stato, nel rispetto della vigente normativa.
L'articolo 23 rinvia alle pertinenti disposizioni del reg. (UE) 702/2014 per quanto riguarda l'intensità degli aiuti ed il cumulo con altre agevolazioni pubbliche concesse in relazione agli stessi costi ammissibili.
L'articolo 24 detta disposizioni di carattere procedurale, relative alla concessione dei contributi e alle modalità di rimborsazione della spesa.
Infine l'articolo 25 contiene disposizioni per assicurare il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sugli obblighi di comunicazione/notifica alla Commissione europea delle misure adottate, tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 39/2014; contiene, altresì, disposizioni in materia di pubblicazione ed informazione delle misure istituite, da assicurare ad rispetto delle modalità esplicitate dal Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

2.2. Applicazione del reg. (UE) 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali

L'articolo 107 del TFUE vieta gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri.

L'articolo 109 del TFUE prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, possa stabilire i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare, in particolare, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. L'articolo 108, paragrafo 4, prevede che la Commissione europea possa adottare regolamenti concernenti categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente



all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ossia dalla preventiva notifica.

Da ultimo, con il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 è stato modificato il regolamento (CE) n. 994/98 allo scopo di conferire alla Commissione europea il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Tra le nuove categorie che beneficiano dell'esenzione da notifica è stata inserita anche quella relativa alle infrastrutture locali.

In attuazione del Reg. (CE) 994/1998, come modificato dal Reg. (UE) n. 733/2013, la Commissione europea ha adottato il Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER). Tale ultimo regolamento consente di istituire misure di aiuti di Stato per infrastrutture locali, in esenzione da preventiva notifica alla Commissione europea, fermo restando l'obbligo di osservare quanto in esso contenuto, nonché di comunicare le misure di aiuto, attraverso il sistema SAN1, alla Commissione europea, entro 20 giorni lavorativi dalla loro istituzione.

La mancata osservanza delle disposizioni di carattere generale contenute nel capo I del Reg. (UE) 651/2014 e di quelle specifiche contenute nel Capo III, potrebbe condurre la Commissione europea ad emanare, ai sensi dell'articolo 10 del Reg. (UE) 651/2014 una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto, adottate dallo Stato membro interessato (che potrebbero soddisfare le condizioni del GBER) debbano essere notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da alcune autorità dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda gli aiuti per le infrastrutture locali, l'articolo 56 del Reg. (UE) 651/2014 prevede che essi possano essere utilizzati per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. L'articolo 56 dispone che le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura deve corrispondere al prezzo di mercato. La concessione in gestione dell'infrastruttura locale a terzi deve essere assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto spettante, è necessario tener conto della differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, prevedendo, in ogni caso, meccanismi di recupero ex post dell'aiuto medesimo.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Applicazione Regolamento (UE) 651/2014
Principali adeguamenti disposti con l'articolo 26 della legge europea regionale 2015
L'articolo 26 della legge europea regionale 2015 prevede, al comma 1, che la Regione possa concedere finanziamenti in conto capitale per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 25/2011 e ai sensi dell'articolo 56 del Reg. (UE) 651/2014. In particolare, la legge regionale n. 25/2011, nel disciplinare le funzioni in materia di aree produttive, istituisce l'Associazione Regionale delle Aree Produttive (ARAP) che è stata costituita in esito alla procedura di fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale. Il comma 2 prevede che tali finanziamenti possano essere concessi all'ARAP per la realizzazione di interventi negli agglomerati industriali di competenza, tenuto conto di quanto indicato nel Programma triennale di attività e promozione industriale, predisposto annualmente dall'ARAP medesima (comma 3). Il comma 4 dispone che le infrastrutture locali debbano essere messe a disposizione delle imprese interessate previo esperimento di una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato. Per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture locali, il comma 5 dispone che esse possano essere gestite dall'ARAP ovvero, la gestione delle stesse potrebbe essere affidata a terzi previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, non discriminatorie e trasparenti, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di appalti. Per



evitare il verificarsi della falsificazione delle sovvenzioni incrociate, il comma 6 prevede che le infrastrutture locali siano gestite attraverso l'istituzione o il mantenimento di una contabilità separata. Il comma 7 vieta la concessione di finanziamenti per infrastrutture locali all'ARAP, se l'Azienda ha registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi o se l'Azienda è oggetto di commissariamento. Il comma 8 contiene disposizioni sul rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 651/2014. Il comma 9 specifica le infrastrutture che non è possibile finanziare ai sensi dell'articolo in commento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 del Reg. (UE) n. 651/2014. I commi 10, 11 e 12 dettano disposizioni tecniche per il calcolo delle intensità di aiuto concedibile. Il comma 13 detta disposizioni sul recupero o reinspiego delle misure di aiuto concesse se, alla fine del periodo di ammortamento dell'infrastruttura locale, il finanziamento effettivamente speso risulta inferiore a quello concesso. I commi 14 e 15 dettano disposizioni sui costi ammissibili delle infrastrutture locali e sui costi di esercizio, ai fini del calcolo del risultato operativo. Infine, il comma 16 rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la fissazione di criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti. Il comma 17 dispone che le linee guida di cui al comma 16 siano stabilite dalla Giunta regionale, sentita preventivamente la Commissione consultare competente. Il comma 18 prevede che gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea delle misure di aiuto siano assolti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 della legge regionale n. 39/2014.

Il comma 19 disciplina, altresì, gli obblighi di pubblicazione ed informazione di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) 651/2014 da assolvere nel rispetto delle modalità del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, fino all'entrata in vigore delle disposizioni stabilite sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

2.3. Attuazione della Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25/06/2008 e della Comunicazione COM (2011) 78 del 23/2/2011 sullo Small Business Act

L'iniziativa intitolata "*Small Business Act*" (SBA) per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese (PMI) europee, nella consapevolezza che le PMI sono in grado di dare un contributo sostanziale alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica.

Lo "*Small Business Act*" intende:

- migliorare l'atteggiamento politico globale allo spirito imprenditoriale;
- ancorare irreversibilmente il principio "*Pensare saggio in piccolo*" (*Think Small First*) ai processi decisionali;
- promuovere la crescita delle PMI aiutandole ad affrontare i problemi che continuano ad ostacolare lo sviluppo.

Lo "*Small Business Act*" si basa su dieci principi destinati a guidare la formulazione delle politiche europee e nazionali, nonché su misure per la loro attuazione. I principi dello SBA sono:

1) **Lo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità**, al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati, e di incoraggiare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI familiari. La Commissione deve promuovere la cultura imprenditoriale in particolare attraverso la creazione di reti di imprese e lo scambio di esperienze (es. settimana europea delle PMI, "Erasmus per i giovani imprenditori", schemi di tutorato per aiutare le donne a fare impresa ecc.). Gli Stati membri devono adottare misure nei settori: a) dell'insegnamento e della formazione per stimolare mentalità innovative e imprenditoriali fra i giovani e nella formazione dei docenti; b) della fiscalità affinché l'imposizione fiscale non ostacoli il trasferimento delle imprese; dell'assistenza agli imprenditori, attraverso forme di tutorato e sostegno ai trasferimenti delle imprese, alle donne imprenditrici e agli immigrati che desiderano diventare imprenditori.

2) **Il sostegno agli imprenditori onesti che desiderano riavviare un'attività dopo aver sperimentato l'insolvenza**. La Commissione incoraggia lo sviluppo di una "politica della seconda possibilità", facilitando lo scambio di pratiche esemplari tra gli Stati membri. Invece, gli Stati membri devono: a) porre in essere regimi di sostegno, assumendo atteggiamenti positivi verso imprenditori che tentano un nuovo inizio; b) limitare la durata



delle procedure di scioglimento di un'impresa, in caso di bancarotta non fraudolenta, facendo in modo che coloro che "ritentano", possano ottenere lo stesso trattamento di chi avvia una nuova impresa.

III) La formulazione di normative conformi al principio "Pensare anzitutto in piccolo". Secondo le PMI, conformarsi ai regolamenti amministrativi, costituisce l'onere più pesante. Le PMI sostengono oneri amministrativi e normativi sproporzionati rispetto alle imprese più grandi. Secondo talune stime, se una grande impresa spende 1 euro per dipendente per soddisfare obblighi di legge, una PMI può giungere a spendere in media fino a 10 euro. Per questo motivo, prima di adottare nuove normative, la Commissione e gli Stati membri devono valutare il loro impatto attraverso una "prova PMI", condurre consultazioni delle parti interessate, ricorrere a misure specifiche per le piccole imprese e microimprese in materia d'informazione e di relazione.

IV) L'adattamento delle pubbliche amministrazioni alle esigenze delle PMI ed eliminazione degli ostacoli amministrativi. Gli Stati membri devono ricorrere quanto più possibile a procedure semplificate, all'*e-governance* e a soluzioni a sportello unico e devono impegnarsi ad accelerare le procedure necessarie a fondare un'impresa e ad avviare le attività commerciali (processo di attuazione della Direttiva servizi).

V) L'adeguamento dell'intervento politico pubblico in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e di concessione degli aiuti di Stato. In particolare, gli Stati membri devono adottare misure specifiche per le PMI e informare meglio quest'ultima sulle opportunità esistenti. Con riferimento alla politica degli aiuti di Stato, gli SM devono andare incontro alle esigenze delle PMI, anche attraverso la formulazione di interventi più mirati.


VI) Il ricorso a tipi di finanziamento diversificati, quali i capitali di rischio, il microcredito o il finanziamento mezzanimo. Infatti, ottenere un tipo di finanziamento adeguato può costituire un rilevante problema per gli imprenditori e le PMI. La Commissione deve creare condizioni favorevoli agli investimenti, in special modo a livello transfrontaliero, nonché assistere gli SM nell'elaborazione di programmi di alta qualità, destinati a sviluppare la propensione ad investire. Gli Stati membri devono avviare nuovi programmi d'incentivo agli investimenti, sfruttando al contempo le possibilità offerte dai fondi europei.

VII) L'adeguamento della politica del mercato interno alle caratteristiche delle PMI e miglioramento della sua governance e visibilità. La Commissione deve adoperarsi affinché le PMI beneficino delle opportunità offerte dal mercato unico quali, ad esempio: il sistema dei brevetti e del marchio europeo; l'aumento dei finanziamenti UE che permettono alle PMI di migliorare l'informazione sulle norme europee e sul loro uso; la promozione del commercio transfrontaliero delle PMI, anche attraverso la riduzione degli oneri amministrativi. Gli Stati membri devono garantire una serie di misure, tra le quali: la corretta applicazione del principio del riconoscimento reciproco; l'organizzazione di campagne di promozione e d'informazione per incoraggiare le PMI a fare un uso migliore delle norme e a commentare il loro contenuto; l'accesso alle PMI di servizi di consulenza, anche per potersi difendere da pratiche commerciali sleali.

VIII) Il rafforzamento del potenziale d'innovazione, di ricerca e di sviluppo delle PMI, in particolare attraverso l'acquisizione delle competenze necessarie da parte degli imprenditori e del loro personale, il raggruppamento delle imprese in cluster e il coordinamento delle iniziative nazionali. La Commissione deve assistere la partecipazione delle PMI ai programmi e il loro accesso agli aiuti di Stato. Gli SM devono porre in essere una serie di azioni, quali, ad esempio: la promozione della internazionalizzazione delle PMI e della crescita delle competenze delle PMI nella ricerca e nell'innovazione, semplificando l'accesso ad infrastrutture pubbliche; l'accesso delle PMI alle attività transnazionali di ricerca.

IX) La trasformazione delle sfide ambientali in opportunità nell'ambito della produzione e commercializzazione di prodotti e servizi. In particolare, gli Stati membri devono incentivare le PMI a sviluppare nuovi prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente e ad adottare sistemi di gestione eco-efficienti.

X) L'apertura delle PMI ai mercati esterni. Le PMI devono ricevere maggiore assistenza per poter superare le barriere commerciali nei mercati esterni all'UE e in particolare nei mercati emergenti.



Con la **Comunicazione (2011) 78**, la Commissione europea ha disposto il riesame dello *Small Business Act*, proponendo una serie di azioni che intendono rispondere alle sfide poste dalla crisi economica e che sviluppano interventi in linea con la strategia Europa 2020, con i seguenti obiettivi:

- a. fare della regolamentazione intelligente una realtà per le PMI europee;
- b. prestare particolare attenzione alle necessità di finanziamento delle PMI;
- c. adottare un approccio ampio per migliorare l'accesso al mercato per le PMI;
- d. aiutare le PMI a contribuire ad un'economia efficiente sul piano delle risorse;
- e. promuovere l'imprenditorialità, la creazione di occupazione e la crescita inclusiva.

Nell'ambito dell'obiettivo **"la regolamentazione intelligente che diventa una realtà per le PMI europee"**, la Commissione europea ha assunto, in particolare, l'impegno di avvalersi delle competenze delle PMI per valutare l'impatto delle nuove proposte sulle PMI, tenendo conto, se del caso, delle differenze di dimensione delle imprese; promuovere l'applicazione del principio **"una sola volta"**, secondo il quale le autorità pubbliche devono astenersi dal richiedere nuovamente informazioni, dati, documenti e certificati che siano stati già forniti nel contesto di altre procedure; semplificare il quadro contabile dell'UE per le società a responsabilità limitata; verificare la possibilità di ridurre le norme aggiuntive introdotte dagli SM quando recepiscono nella legislazione nazionale le direttive europee.

Gli Stati membri sono, invece, tenuti a valutare in modo sistematico l'impatto della legislazione sulle PMI utilizzando un **"test PMI"**, tenendo conto delle differenze delle dimensioni delle imprese; presentare un piano previsionale della legislazione attinente alle imprese che entrerà in vigore nel successivo esercizio finanziario; applicare il principio **"Think small first"**, non solo alla legislazione ma anche alle procedure amministrative riguardanti le PMI.


In merito all'obiettivo **"Prestare particolare attenzione alle necessità di finanziamento delle PMI"** la Commissione intende promuovere sistemi rafforzati di garanzia del prestito per favorire investimenti, crescita, innovazione e ricerca delle PMI; rendere più accessibili i programmi di finanziamento europei; migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali di rischio; facilitare l'accesso delle PMI al mercato delle conoscenze.

Gli Stati membri sono invitati a facilitare l'accesso delle PMI ai fondi europei e il dialogo tra le PMI e gli Istituti di credito; creare uno sportello unico a cui le PMI possano rivolgersi per chiedere sovvenzioni europee, nazionali e locali.

Nell'ambito dell'obiettivo **"Adottare un approccio ampio per migliorare l'accesso al mercato per le PMI"**, la Commissione europea intende, in particolare, predisporre un quadro specifico per dare modo alle PMI di affrontare la sfida di una economia efficiente sul piano delle risorse e di sfruttare appieno le potenzialità; gli SM sono invitati a fornire un sostegno alla creazione di reti di PMI, in conformità con le norme europee in materia di aiuti di Stato e di concorrenza e ad incoraggiare le PMI ad acquisire competenze specialistiche per aiutare le imprese a crescere, innovare e internazionalizzarsi.

Riguardo all'obiettivo **"Aiutare le PMI a contribuire ad un'economia efficiente sul piano delle risorse"** la Commissione europea è chiamata ad attuare piani e a sviluppare azioni in materia ambientale ed energetica, prestando particolare attenzione alle PMI (promuovere la creazione di reti di impresa, di tecnologie a basse emissioni di carbonio, trasferimento delle migliori pratiche dalle regioni con esperienze avanzate a quelle arretrate); gli SM sono invitati, in particolare, ad utilizzare al meglio la possibilità di favorire con aiuti di Stato investimenti nei settori dell'ambiente e dell'energia.

Con riferimento all'obiettivo **"Promuovere l'imprenditorialità, la creazione di occupazione e la crescita inclusiva"**, la Commissione europea pone l'accento sulla formazione per far sì che i sistemi di istruzione forniscano effettivamente le competenze necessarie per creare e gestire una PMI, sulla possibilità di monitorare la capacità di innovazione delle microimprese allo scopo di proporre un quadro integrato per lo sviluppo e la



promozione delle competenze informatiche per l'innovazione e la competitività. Gli SM sono invitati, in particolare, a ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi (comprese le autorizzazioni ambientali), necessari per esercitare una specifica attività d'impresa, nonché a prevedere la riduzione dei termini per gli imprenditori onesti per la riabilitazione e la liquidazione dei debiti dopo il fallimento.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Attuazione della comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25/06/2008 e della Comunicazione COM (2011) 78 del 23/2/2011 sullo Small Business Act
Principali adeguamenti disposti con gli articoli 27-29 della legge europea regionale 2015
<p>L'articolo 27 della legge europea regionale 2015 prevede che la Regione, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione europea sullo SBA e della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010, sostenga la qualificazione e lo sviluppo della micro, piccole e medie imprese attraverso la creazione di un contesto normativo ed economico favorevole all'imprenditorialità e al rafforzamento della competitività sui mercati. L'azione regionale dovrà svolgersi nel rispetto delle regole conformi al principio del "Think Small First".</p> <p>L'articolo 28, comma 1 prevede che la Regione promuova azioni di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri amministrativi, tenuto conto, altresì, degli esiti delle consultazioni delle associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, produttivo, sociale e culturale. Il comma 2 dispone che la Regione assicuri forme di consultazione delle associazioni rappresentative dei potenziali destinatari di finanziamenti nell'ambito della programmazione e della destinazione delle risorse, allo scopo di acquisire elementi utili, anche ai fini della semplificazione, al miglior impiego delle risorse. Il comma 3 dispone che i bandi e gli avvisi utilizzino un linguaggio chiaro e comprensibile e prevedano modalità semplificate per la presentazione delle istanze e per la certificazione delle risorse spese. Al fine di semplificare le procedure per la concessione di misure che costituiscono aiuti di Stato, la Regione utilizza prioritariamente gli strumenti di intervento previsti dai regolamenti europei che esecano dall'obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea, anche tenuto conto delle misure azionabili nelle zone assistite del territorio regionale, come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea. Le misure azionabili nelle zone assistite di cui all'articolo 107 3 c) del TFUE comprendono sia gli aiuti a finalità regionale per gli investimenti, sia le maggiorazioni delle intensità che talune tipologie di aiuti prevedono se gli interventi sussidiati sono realizzati nelle aree assistite.</p> <p>Le disposizioni contenute nel comma 4 intendono contemporaneamente due distinte esigenze: da un lato assicurare il rispetto della condizionalità ex ante "aiuti di Stato" e, dall'altro, ridurre al minimo l'aggravio delle procedure per le MPMI. La soluzione indicata dalla disposizione normativa in questione è costituita dalla definizione di schemi di bandi ed avvisi, nonché di percorsi omogenei per lo svolgimento di controlli preventivi e successivi, necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato. Il comma 5 prevede che le strutture regionali responsabili della concessione dei finanziamenti utilizzino modalità di interazione con le MPMI tali da agevolare al massimo la conoscibilità dei dati, delle informazioni e di quanto risulta necessario per l'accesso ai finanziamenti. Il comma 6 dispone che la Giunta regionale, attraverso la Direzione generale della Regione, avente competenze in materia di coordinamento per gli aiuti di Stato come previsto dalla legge regionale n. 39/2014, definisca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge europea regionale 2015, gli schemi di bandi ed avvisi, nonché le modalità di svolgimento dei controlli volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato.</p> <p>L'articolo 29 introduce l'articolo 6 bis nel testo della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (<i>Disciplina generale nell'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione</i>). L'articolo 6 bis prevede al comma 1 che le proposte di atti normativi che hanno un rilevante impatto sulle MPMI siano precedute da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle imprese, fatto salvo il caso in cui occorra procedere in via di urgenza. Il comma 2 prevede il Test PMI quale strumento per valutare l'impatto sulle MPMI delle proposte normative regionali. Il comma 3 prevede che in fase di prima applicazione, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscano criteri e modalità per lo svolgimento del Test PMI. Il comma 4 prevede che, entro sei mesi dalla conclusione della fase di sperimentazione, il Regolamento interno per i lavori del Consiglio sia adeguato alle disposizioni contenute nell'articolo in commento. Il comma 5 prevede che la Giunta regionale individui la struttura responsabile del coordinamento delle attività per lo svolgimento del Test PMI che assicura il massimo raccordo con le strutture del Consiglio regionale. Il comma 6 prevede che le risultanze del test PMI siano rese disponibili sul sito istituzionale della Giunta e del Consiglio. Infine, il comma 7 prevede che per assicurare la trasparenza del procedimento di approvazione delle proposte normative, la Giunta e il Consiglio esplicitino le motivazioni che giustificano il mancato accoglimento delle risultanze del test PMI.</p>



3. L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso le leggi di settore (art. 11, della L.R. 39/2014)
La Legge regionale 5 maggio 2015, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

La Regione Abruzzo, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno con la legge regionale in esame ha inteso superare la vigente prassi amministrativa degli albi provvisori delle guide e degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione avviene a seguito di un atto autorizzatorio da parte del Servizio regionale proponente (espressione della licenza prevista dalla normativa regionale), modificando la L.R. n. 39/1987 depurandola dalle norme in contrasto con l'attuale quadro normativo europeo e statale.

In tal modo viene riattivato il sistema abilitativo alle professioni turistiche a seguito di superamento di un esame, e, in coerenza con la Direttiva europea sui servizi, si prevede la presentazione della *Segnalazione Certificata Inizio Attività* ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 per coloro che intendono esercitare l'attività. Inoltre, viene superata l'iscrizione ai rispettivi albi, quale modalità preordinata e presupposta all'esercizio dell'attività, per sostituirla con l'inserimento in un semplice elenco rispettivamente degli accompagnatori turistici e delle guide turistiche regionali dal valore puramente ricognitivo e informativo.

- 3.2. La Legge regionale 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)


La legge regionale in esame è stata introdotta nell'ordinamento regionale al fine di consentire alle ATER ed ai Comuni di sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale "piani di vendita" (e/o rimodulazione degli stessi) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare di proprietà.

La normativa si è resa necessaria, tenuto conto delle numerose richieste dei Comuni e delle ATER, per aggiornare le modalità attuative e semplificare l'alienazione e quindi la miglior valorizzazione possibile del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER e dei Comuni.

Le principali novità relative ai piani di vendita proposti dalle ATER e dai Comuni è quella di rendere alienabile parte patrimonio abitativo esistente nel territorio, facilitando gli acquisti e la mobilità nonché l'aggregazione funzionale degli immobili e la cessione del patrimonio fra Enti istituzionali per rendere una gestione unitaria e quindi più funzionale. Dal punto di vista dell'ordinamento europeo, ed in particolare rispetto obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea, tali "piani di vendita" sono stati resi coerenti con la disciplina europea dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) prevedendo che i proventi delle vendite fossero inseriti in piani economici e finanziari di durata pluriennale compatibili con l'onere pubblico imposto alle ATER e che tali obblighi di coerenza fossero verificati e controllati dalle strutture della Giunta regionale.

- 3.3. La Legge regionale 2 luglio 2015, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)).

La legge regionale in esame ha modificato la legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria). Tra le modifiche apportate ha previsto che chi svolge l'attività funebre fornisce anche la prestazione di sollevare i dolenti dalle incombenze relative al decesso del congiunto. In questo caso tale requisito è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 15 della Direttiva 2006/123/CE



nota come "direttiva servizi". Non è infatti discriminatorio in quanto non introduce limitazioni o restrizioni direttamente o indirettamente riferibili alla cittadinanza o all'ubicazione della sede legale. È necessario in quanto giustificato dai seguenti motivi di interesse generale: tutela dei destinatari del servizio, dei consumatori. È proporzionato in quanto non è possibile garantire diversamente i suddetti motivi di interesse generale. Non è pertanto possibile sostituire il requisito con altro.

3.4. La Legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)

La legge regionale 4 luglio 2015 n.18 ha introdotto le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, tenendo conto della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione. Tale direttiva recepita in Italia con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63.


La legge regionale attribuisce alla Giunta Regionale l'onere di adottare disposizioni e linee guida necessarie ad attuare i Decreti emanati dal competente Ministero, consentendo così una rapida e specifica adozione delle disposizioni tecniche e regolamentari. Sono state altresì demandate alla Giunta regionale le modalità per la istituzione ed il funzionamento del Catasto Territoriale degli impianti termici entro i termini stabiliti, in modo da consentire la successiva programmazione delle azioni regionali da porre in essere per il governo della materia. Si è altresì disposto che la Giunta regionale attui la direttiva in via amministrativa così da consentire l'adozione dei provvedimenti e delle azioni più idonee, in linea con le disposizioni vigenti di una amministrazione efficace ed efficiente.

3.5. La Legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo)

La legge regionale in esame autorizza la Giunta regionale ad eseguire interventi per la realizzazione dei "Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole (*Venus galina*) e dei molluschi gastropodi marini" previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e dal Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli di origine animale destinati al consumo umano. Allo scopo di consolidare il processo di risanamento dei Centri di Ricerca in Agricoltura di cui all'art. 2 della L.R. 53/1997 è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dei Centri medesimi. Tale aiuto è concesso sotto forma di prestito da rimborsare a partire dall'ottavo mese dall'erogazione, anche in forma rateale nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1407/2013 (*de minimis*).

3.6. La Legge regionale 6 novembre 2015, n. 38 (Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)

La legge regionale per l' "Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l' Appennino Parco d'Europa)" ha istituito il Parco naturale regionale Trabocchi del chietino in una zona caratterizzata da importanti valori ambientali, naturalistici e paesaggistici in quanto nell'area immediatamente a monte del tratto di costa in questione è stato individuato dal 1995 il Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Riserva naturale regionale Fosso delle Farfalle le cui acque si immettono nel Parco naturale regionale Trabocchi del chietino. In conformità alla L. 394/91, artt. 23 e 24, la gestione



del Parco è demandata ai comuni territorialmente competenti che costituiscono un organo di gestione secondo quanto previsto dalla L.R. 38/96, art. 11 comma 21. Tale provvedimento, volto alla tutela degli ambienti marini e tetrestrici, dell'ecosistema complesso e del paesaggio, è improntato ai principi della normativa internazionale, comunitaria e nazionale come la Direttiva 92/43/CEE (*Habitat*) del Consiglio del 21 maggio 1992 *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*, così come la Direttiva della Comunità europea sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonché di altri testi di indirizzo nazionale, comunitario ed internazionale, così come la Direttiva 2014/89/UE *che istituisce un quadro di pianificazione dello spazio marino e della gestione integrata delle zone costiere*. Tenendo conto anche della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni COM(2014) 357 *relativa alla strategia dell'Unione Europea per la regione adriatica e ionica nell'ambito del progetto comunitario "Crescita blu"*.



4. Gli adempimenti regionali per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: Verifiche preventive sulle proposte di atti normativi e amministrativi della Giunta regionale, la condizionalità *ex ante* aiuti di Stato e procedimenti d'indagine su aiuti illegali e/o presunti tali

La Regione Abruzzo, in osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ha adottato, in via di prassi, anche un modello di "verifica preventiva" delle proposte di deliberazione provenienti dai Servizi competenti per materia. Le verifiche sono svolte dal Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato* che predispone i pareri di conformità all'ordinamento europeo, resi su richiesta del Servizio che svolge le funzioni di segreteria della Giunta regionale. Tali pareri sono posti a corredo di ciascuna proposta di deliberazione dell'Esecutivo regionale.

4.1. Le verifiche preventive sugli atti normativi e amministrativi con impatto sulla normativa di origine europea

Al fine di assicurare il rispetto di eventuali obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e la conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo, sono state esaminate preventivamente le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

Dipartimenti proponenti	Oggetto	DGR
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	Proposta di deliberazione recante: "Disegno di legge recante: "Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici"	n. 715/C del 04/11/2014
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	Progetto di legge recante: "Modifica della L.R. 17 aprile 2014, n. 19 (<i>Norme per l'accesso alle spiagge degli animali di affezione</i>)"	n. 164/C del 04/03/2015
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	Proposta di deliberazione recante: "Proposte al Consiglio Regionale di "Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"	n. 215/C del 21/03/2015
Per la Salute e il Welfare	Proposta di deliberazione recante: "Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP))"	n. 242/C del 28/03/2015
Della Presidenza e Rapporti con l'Europa	Proposta di deliberazione recante: "Collegato alla legge di stabilità regionale 2015 (n. 2 del 30 gennaio 2015)"	---
	Proposta di deliberazione recante: "Attuazione della legge 56/2014 - Approvazione D.d.L. recante: "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014" - Revoca DGR 897/C del 29 dicembre 2014"	n. 359/C del 30/06/2015
Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Deliberazione di Giunta regionale recante: "Cedimento strutturale di parte dell'edificio industriale della Società Brioni S.p.A. - Compartecipazione della Regione Abruzzo agli interventi urgenti"	n. 449 del 12/06/2015
	Disegno di legge regionale recante: "Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi. Interventi in materia di Corsi di formazione ed aggiornamento"	n. 652/C del 04/08/2015
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	Proposta di deliberazione recante: "Approvazione disegno di legge regionale recante Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e di scarichi di acque reflue urbane"	---
- Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Per la Salute e il Welfare	Proposta di deliberazione recante: "Approvazione proposta di Regolamento di attuazione della L.R. n. 48 del 18 dicembre 2013 recante "Disciplina delle fattorie didattiche, agri-aido, agri-asilo"	n. 728/C del 09/09/2015
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	Proposta al Consiglio Regionale del "Regolamento stralci della disciplina per il personale addetto alla custodia dei bovini al pascolo" L.R. n. 3 del 04.01.2014 - art. 5 e 42 comma 9"	n. 797/C del 29/09/2015




Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	Proposta di DGR avente ad oggetto: "Disegno di Legge regionale recante: Sviluppo della logistica e dell'intermodalità regionale"	---
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	Proposta di DGR avente ad oggetto: "Concessione di contributi in regime di <i>"de minimis"</i> - interventi di credito agrario a breve termine - Programma Operativo Reg.(UE) n. 1408/2013, Reg. (UE) n. 1407/2013 e Legge regionale n. 53/97 art. 17 Anno 2016"	n. 930 del 18/11/2015
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	Proposta di DGR avente ad oggetto: "Disegno di Legge regionale recante: Modifiche alla Legge regionale 29 novembre 1998, n. 125 recante "Istituzione della Riserva Naturale Gialata Bosco di Don Venanzio" Nel territorio del comune di Pollara"	---
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	Proposta di DGR avente ad oggetto: "L.R. 8 ottobre 2015, n. 28, art. 4 - Aiuti finalizzati al risanamento dei Centri di ricerca in agricoltura partecipati dalla Regione Abruzzo. Approvazione schema di avviso per l'accesso al Fondo di cui all'art. 4 e l.1.R. 28/2015"	n. 893 del 5/11/2015

4.2. La condizionalità *ex ante* aiuti di Stato: le verifiche preventive sugli atti amministrativi che comportano concessione di aiuti di Stato, gli obblighi di comunicazione e di relazione alla Commissione europea

Il rispetto degli obblighi in materia di aiuti di Stato è necessario per garantire la difesa del principio di parità delle condizioni fra le imprese europee e per evitare che gli Stati membri si lancino in una dispendiosa gara alle sovvenzioni, non sostenibile per i singoli Stati membri e del tutto dannosa per l'Unione nel suo insieme.

Con riferimento al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, le verifiche preventive svolte dal Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato*, talvolta anche nella fase di elaborazione dei bandi ed avvisi hanno riguardato, in particolare, le seguenti deliberazioni:

Dipartimenti proponenti	Oggetto	DGR
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	L.R. 77/2000 - Bando relativo al Programma di attuazione 2012/2014 - Quesiti su applicazione Regime <i>"de minimis"</i>	---
Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	Bando relativo PAR - FSC 2007 - 2013, Linea di Azione 1.2.1.a - "Sostenere le imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del sociale, dei servizi e della cooperazione nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva"	DGR n. 100 del 17/02/2015
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	PAR FAS Regione Abruzzo 2007-2013 - Linea di azione 1.3.3.a "Elevare il grado di attrattività turistica territoriale mediante la realizzazione, conservazione e valorizzazione di hub culturali (aree archeologiche, musei, teatri e sale polivalenti in edifici monumentali o storici, beni storici ed architettonici) attrattori di domanda turistica e ad alto valore aggiunto nonché mediante azioni e interventi di valorizzazione della montagna e delle risorse naturali in genere" - Approvazione Atto di indirizzo e "Avviso Pubblico per la selezione di iniziative da finanziare, finalizzate al recupero e valorizzazione dei sentieri di montagna"	---
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	PAR FSC Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione 11.3.2.a "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci". Intervento 1 "Potenziamento razionalizzazione e messa in rete dell'insieme dei nodi aeroportuali e portuali con riferimento alla movimentazione passeggeri e alla logistica delle merci" Progetto: "Ampliamento e messa in sicurezza del Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi"	---
Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	PAR-FAS 2007-2013 - Linea di Azione 1.2.1.a "Sostenere le imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del sociale, dei servizi e della cooperazione nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva - Approvazione del Bando per il rafforzamento e la creazione d'impresa mediante nuovi investimenti per l'innovazione tecnologica. TIC, Turismo, Tipicità Locali e Green Economy della Valle Peligna"	DGR 451 del 12 giugno 2015



	Aviso Pubblico relativo al POR FESR 2007-2013, Attività 1.2.2. "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative - denominato "Smart UP, Start Up - Sostegno alle piccole nuove imprese innovative"	DGR 626 del 21/07/2015
	PAR FSC Abruzzo 2007-2013 Linea di Azione 1.1.1.a - "Sostenere la realizzazione dell'azione complessa Autoriactive" - denominato: "Bando per iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locale per la promozione della competitività del sistema produttivo nel settore dell'Automotive e della Meccatronica"	DGR 624 del 21/07/2015
	PAR - FAS Abruzzo 2007-2013, Linea di Azione 1.2.1.a - Bando per iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locale per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale.	DGR 623 del 21/07/2015
	PAR-FSC 2007-2013 - Linea d'Azione 1.1.1.a - Avviso Pubblico per l'erogazione di aiuti a progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale destinati alle imprese afferenti al dominio tecnologico Automove/Meccatronica (Art. 25 Reg. UE n. 651/2014)	DGR n. 736 del 09/09/2015
	"Accordo di Programma Abruzzo 2015" denominato: "Bando per l'agevolazione dei progetti di internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo"	DGR n. 849 del 20/10/2015
	Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica di processo ed organizzativa da parte di PMI localizzate nel territorio della Regione Abruzzo	DGR n. 881 del 03/11/2015
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	Approvazione Programma Operativo regionale 2015 - 2017 per le attività previste dall'articolo 18, comma 1 lettere a) e b) e dall'articolo 20 della L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) ed l'estensione del regime di aiuti ai sensi degli articoli 22 e 27 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea del 25 giugno 2014	---

Il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato è stata assicurata altresì ottemperando agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108.3 del TFUE delle seguenti misure di aiuto istituite nel 2015, attraverso il sistema *State Aid Notification Interactive* (SANI2).


N°	Direzione	Titolo aiuto	Procedura di notifica
1	SA.39932 Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	Determinazione Dirigenziale n. DD28/374 recante "Istituzione autonoma abruzzese - impegno di spesa anno 2014 e liquidazione account - Cap. 61657. Somma non soggetta a ritenuta 4%"	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014
2	SA.40279 Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	DGR 814 del 5 dicembre 2014 - PAR FSC 2007-2013 - Area 1 - Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo - Linea di Azione 1.2.1.a "Rimodulazione del programma della Linea d'azione 1.2.1.a - Approvazione "Bando iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali attraverso l'utilizzo dei Contratti di Sviluppo Locale per promuovere la competitività per il rafforzamento e la creazione d'impresa mediante nuovi investimenti per l'innovazione tecnologica, TIC, Turismo, Tipicità Locali e Green Economy della Valle Peligna"	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014
3	SA.40287 Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	DGR 814 del 5 dicembre 2014 - PAR FSC 2007-2013 - Area 1 - Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo - Linea di Azione 1.2.1.a "Rimodulazione del programma della Linea d'azione 1.2.1.a - Approvazione "Bando iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali attraverso l'utilizzo dei Contratti di Sviluppo Locale per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale della Valle Peligna"	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014
4	SA.40514 Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	Determinazione Dirigenziale n. DD28_451 del 29 dicembre 2014 "Impegno di spesa 2014 - Ente Teatrale Teatro Stabile d'Abruzzo"	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014



5	SA.41209	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	Istruzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della CE n. 7857/2006 – Legge regionale n. 15/2003	Regolamento (UE) n. 702/2014
6	SA.41456	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	D.D. n. 66/DL30 del 17.03.2015 "Programmazione esecutiva regionale per il triennio 2012/2014. Approvazione Avviso pubblico per l'attuazione del Progetto "Azione di Sistema Welfare To Work per le politiche di re-impiego"	Regolamento generale di esecuzione per categoria (UE) n. 651/2014
7	SA.43930	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione I.1.1.a "Bando per iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali attraverso l'utilizzo dei Contratti di Sviluppo Locale per la promozione della competitività del sistema produttivo nei settori dell'Automotive e della Meccatronica"	Regolamento generale di esecuzione per categoria (UE) n. 651/2014
8	SA.43934	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	PCR FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività I.2.2. Avviso pubblico Start-Up, Start-Hope - Sostegno alle piccole nuove imprese innovative (Art. 22 Reg. UE n. 651/2014)	Regolamento generale di esecuzione per categoria (UE) n. 651/2014
9	SA.43935	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione I.2.1.a "Bando per iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali attraverso l'utilizzo dei Contratti di Sviluppo Locale per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale"	Regolamento generale di esecuzione per categoria (UE) n. 651/2014
10	SA.43840	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 - Linea di azione I.1.1.a - Approvazione dell'Avviso pubblico per l'erogazione di aiuti a progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale destinato alle imprese afferenti al dominio tecnologico Automotive/Meccatronica	Regolamento generale di esecuzione per categoria (UE) n. 651/2014

Da ultimo si riporta in tabella, in ottemperanza agli obblighi di relazione alla Commissione Europea, una sintesi dei dati trasmessi nel 2015 per le misure di aiuto censite attraverso il sistema *State Aid Reporting Interactive* (SARI).

Dipartimenti regionali	n° di	Titolo	Importi erogati (M€)
Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	SA.33978	Progetto speciale "Formazione continua per imprese medie e grandi"	0,039
	SA.33979	Progetto speciale "Formazione continua per imprese medie e grandi"	0,245
	SA.35020	Progetto "Formazione continua per imprese piccole, medie e grandi"	1,792 0,012
	SA.36273	PCR FESR Abruzzo 2007-2013 Attività I.2.2. "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative"	2,55
	SA.36584	Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso contratti di sviluppo locali - Titolo IV - Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	2,229 (impegno)
	SA.36585	Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso contratti di sviluppo locali - Titolo III - Progetti relativi ad investimenti in aree divese da quelle di cui all'art. 107 3, C) TFUE	0,335 (impegno)
	SA.36586	Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento	11,254 (impegno)



Dipartimenti regionali	n° rif.	Titolo	Importi erogati (M€uro)
		di unità industriali, attraverso contratti di sviluppo locali - Titolo II - Progetti relativi ad investimenti nelle aree 107 3, C) TPQE	
	SA.37323	Progetto speciale "Formazione continua per imprese piccole, medie e grandi"	0,554
	SA.38660	Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali Linea L2.1 a PAR FAS 2007 - 2013 - Titolo IV - Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	0,514
	SA.38661	Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali Linea L2.1 a PAR FAS 2007 - 2013 - Titolo III Progetti relativi ad investimenti in aree diverse da quelle di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFEU	2,0 (impegno)
	SA.38662	Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali Linea L2.1 a PAR FAS 2007 - 2013 - Titolo II Progetti relativi ad investimenti nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFEU	1,656
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	SA.39932	Determinazione Dirigenziale n. D128/374 recante: L.R. 9.06.1990, n. 76 - Istituzione sinfonica abruzzese - Impegno di spesa anno 2014 e liquidazione accento - Cap. 61657. Somma non soggetta a ritenuta 4%	0,300 (impegno)

4.3. Il soddisfacimento della condizionalità *ex ante* aiuti di Stato nella nuova programmazione 2014 - 2020 dei Fondi SIE: le azioni del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

La Regione Abruzzo, nel quadro delle attività previste nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) di cui alla DGR n. 659 del 04 agosto 2015 - predisposto sulla base delle Linee Guida trasmesse con nota n. 6778 dell'11.07.2014 dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con riferimento all'Accordo di Partenariato 2014 - 2020 - ha stabilito che il Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato* fosse destinatario di alcune attività specifiche riguardo alla corretta applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Infatti al punto 6 *«Interventi di rafforzamento amministrativo»* lettere E.7 e E.9., nella prospettiva del miglioramento della qualità della spesa ed al fine di rendere sistematica la verifica preventiva del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, la Direzione Generale della Regione, attraverso il Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato*, è stata individuata come responsabile della realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. elaborazione di nuove Check list «aiuti di Stato» per i relativi controlli di I e di II livello;
2. elaborazione, specifiche Check List «aiuti di Stato» atte a costituire una guida di riferimento nella elaborazione di Bandi e di Avvisi pubblici, nell'ottica della riduzione della spesa;
3. predisposizione di format di bandi e avvisi, con riferimento al tema degli aiuti di Stato;

In merito a tali attività la Direzione Generale della Regione con propria determinazione direttoriale n. 127/DRG del 22/10/2015 ha costituito il Gruppo di Lavoro interistituzionale Giunta - Consiglio Regionale per la realizzazione delle menzionate attività.



A tal riguardo il GDL si è insediato formalmente in data 09 novembre 2015 ed dopo un primo esame della normativa europea in materia di concessione di aiuti in *ad hoc minimum* ha elaborato le prime Check List che dovranno essere applicate uniformemente da tutte le strutture regionali per la concessione di tali aiuti.

Nei prosieguo dell'anno 2016 si procederà ad elaborare le ulteriori check list per i regolamenti europei in esenzione (Reg. UE 651/2014, Reg. UE 702/2014 e Reg. UE 1388/2014).

Una volta predisposte tali check list, le stesse saranno utili anche per impostare un "articolato tipo" che contribuirà a comporre dei format di Bandi o Avvisi pubblici per la omogenea applicazione delle norme europee nella spesa dei Fondi SIE.

4.4. Il procedimento di indagine formale avviato dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ex art. 108.2 del TFUE: Agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali - Aiuto di Stato SA. 35083 (2012/NN) - La Decisione di recupero del 14 agosto 2015

La Commissione Europea in data 14 agosto 2015 ha adottato - ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, ed a conclusione del "procedimento di indagine formale" avviato nell'ottobre 2012 - la Decisione C(2015) 5549 final riguardante il recupero delle agevolazioni fiscali e contributive concesse alle imprese abruzzesi per gli aiuti al terremoto d'Abruzzo del 2009.


Il caso nasceva da una richiesta di informazioni formulata dal giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo, che con propria Ordinanza del 18 febbraio 2011 sottoponeva all'esame della Commissione europea una serie di leggi emanate negli anni 2002 - 2003 incentrati diverse riduzioni di contributi previdenziali e premi assicurativi connessi al terremoto che colpì la Sicilia orientale nel 1990 e in relazioni ad alcune alluvioni accadute in Italia settentrionale nel 1994. La richiesta del giudice ha indotto la Commissione europea ad aprire, prima l'indagine preliminare da cui è stato accertato che le misure di aiuto non erano state notificate ai sensi del Trattato e, solo dopo una serie di richieste di informazioni e diversi solleciti rimasti inevasi, un procedimento di indagine formale disciplinato dal richiamato Reg. n. 659/1999.

Nel frattempo il Ministero del Lavoro in data 2 luglio 2012 provvedeva a notificare (riferimento SA.35083) la misura d'aiuto che prevedeva le riduzioni fiscali e contributive seguenti al terremoto d'Abruzzo del 2009.

La Decisione di agosto, definita "decisione negativa" ai sensi del comma 5, dell'articolo 7 del Reg. n. 659/1999, riconosce come legittimi gli aiuti connessi alle calamità naturali solo nella misura prevista dalle norme europee della mera compensazione del danno "diretto" dall'evento, nei termini consueti del "danno emergente" e del "lucro cessante". Appare significativo, a riguardo, il riferimento della recente Decisione al regime notificato N459/2009 (v. punto 136 pag. 54) che la Regione Abruzzo per proprio conto ha istituito e notificato, con regolare autorizzazione da parte della Commissione europea, nel mese di Luglio 2009. Regime che riconosceva gli indennizzi alle imprese stabilendo un nesso diretto fra i danni subiti e l'aiuto concesso.

Come emerge chiaramente dalla lettura della Decisione in esame, le ragioni addotte dalle autorità italiane, sia in sede di notifica per la eventuale valutazione di compatibilità degli aiuti in base alle detoghe ex art. 107.2, lett. b) (aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali) oppure ex art. 107.3 lett. c) (aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche), sia durante il procedimento d'indagine formale per un riconoscimento dell'indennizzo alle imprese quale compensazione dell'impatto macroeconomico al tessuto economico regionale in termini di riduzione di PIL derivante dalla calamità naturale, non sono state ritenute ammissibili dalla Commissione europea.

Nella Decisione di recupero, peraltro, non sono state ritenute ammissibili le ragioni sostenute dall'amministrazione regionale in relazione alla dimostrazione del c.d. *Danno sistematico* al tessuto economico della regione



(v. punto 108 della decisione del 14 agosto pag. 28); né tantomeno quelle sostenute dall'organizzazione sindacale CGIL sulla presunta "situazione di concorrenza falsata a discapito delle imprese aquilane, rispetto alle imprese non colpite dalla calamità" (v. punto 85 a pag. 21).

La situazione attuale è la seguente: la Decisione C(2015) 5549 final, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 **impone il recupero**. Essa è stata notificata alla *Rappresentanza Permanente dell'Italia presso L'Unione Europea* con nota prot. SG-Grefte (2015) D/9660 del 17 agosto 2015.

Con messaggio da parte di *Rappresentanza Permanente dell'Italia presso L'Unione Europea* prot. 7752 del 9 settembre 2015 l'Ambasciatore Sannino ha trasmesso una sintesi di resoconto della Decisione alle autorità nazionali competenti (MEF, Min.Lavoro, DPE) ed alla Presidenza della Regione Abruzzo dove si evidenzia al punto n. 3 che la decisione della Commissione è da ritenersi molto positiva perché ~~fa~~ **salva** tutte le calamità considerate, ad esclusione del terremoto d'Abruzzo che colpirebbe un numero molto limitato di casi (n° 115 imprese per un totale complessivo di aiuti da recuperare di 54 Meuro) rispetto alle circa 80.000 imprese italiane per una somma complessiva che potrebbe aggirarsi su circa 600 Meuro.

La Commissione nella Decisione ha fissato i seguenti termini:

1. entro 60 giorni dalla data di notifica (17 agosto 2015) la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 6 della Decisione;
2. entro 4 mesi la piena esecuzione della decisione ovvero la restituzione degli aiuti o la dimostrazione che sono stati messi in campo tutti i mezzi per la restituzione.

Ai sensi dell'articolo 48 della Legge n. 234/2012 la società *Equitalia S.p.A.* è incaricata della riscossione degli imposti dovuti a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che lo ha concesso.

L'articolo 4 della decisione specifica che oltre all'aiuto concesso vanno recuperati gli interessi a decorrere dalla data di disponibilità dell'aiuto stesso fino al loro effettivo recupero. Tale interesse secondo il regime dell'interesse composto.

In ultimo si segnala che la Decisione di recupero che colpisce le imprese del Cratere ha altresì un ulteriore effetto indiretto di rendere operativa per le imprese aquilane la c.d. clausola della Giurisprudenza *Deggendorf* che impone la restituzione dell'aiuto incompatibile ricevuto, prima di ogni pagamento connesso ad eventuali altri aiuti concessi alle stesse imprese interessate dalla decisione di recupero.

Ad oggi si è in attesa della stesura della Lista delle imprese interessate dai rispettivi recuperi e dei decreti ministeriali che daranno seguito alla Decisione della Commissione europea.

4.5. Richiesta di informazioni avviata dalla Commissione europea su presunta concessione di aiuti illegali ex DGR n. 749 dell'11 novembre 2014 (Contributi PAR FSC 2007 - 2013 Linea d'Azione IV.1.2.b - Intervento 2 - «Completamento sistema impiantistico di compostaggio» - CASO SA 42663 - 2015/CP - SEGEN S.p.A.

In data 16 ottobre 2015 la Commissione Europea con nota COMP/HZ/im/2015/102521 a chiesto informazioni su presunti aiuti di Stato concessi dalla Regione Abruzzo a favore delle imprese: ACIAM S.p.A., Cogea S.p.A., Ambiente S.p.A., Cirsu S.p.A. nonché ai tre Comuni di Palombaro, Torrebruna e Lettomanopello.

La richiesta di informazioni fa riferimento ad un Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione con le Province abruzzesi in data 3 maggio 2013, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n° 749 del 11 novembre 2014 che individuava, fra l'altro, i beneficiari di alcuni contributi per realizzare una serie di interventi per complessivi € 7.840.000 nell'ambito della programmazione delle risorse del PAR FSC 2007 - 2013 (Linea d'Azione IV.1.2.b - Intervento 2 «Completamento sistema impiantistico di compostaggio»).



La richiesta di informazioni trova spunto da un denuncia di parte presentata dalla società SEGEN S.p.A. del 23 luglio 2015.

La DGR n.749/2014 - individuava, fra l'altro, i potenziali beneficiari – però per spiegare i suoi effetti concessori, doveva essere perfezionata mediante la costituzione del c.d. SAD (Strumento di Attuazione Diretta), da recepire con una successiva DGR dove prevedere:

1. Programma dei progetti;
2. Relazioni tecniche e cronoprogrammi realizzativi;
3. Scheda progetto;
4. Piano finanziario;
5. Selezioni e controlli

Una volta acquisita tale documentazione poteva essere definitivamente sottoscritta la stipula dell'Atto di Concessione con i soggetti attuatori individuati nella DGR n. 749/2014.

In buona sostanza, la presunta concessione del finanziamento mediante l'approvazione dell'Accordo di Programma previsto nella DGR in questione, che avrebbe comportato un aiuto a favore dei beneficiari individuati, non si è perfezionata e non ha dato origine a nessuna «OGV - Obbligazione giuridicamente vincolante» che facesse insorgere in capo ai soggetti individuati con DGR n. 749/2014 il diritto a ricevere i benefici preliminarmente concessi.

Peraltro il Servizio *Gestione dei Rifiuti* ha fatto presente che la Soc. SEGEN S.p.A., ha presentato ricorso anche davanti al TAR di L'Aquila per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, della stessa DGR 749/2014.

Il TAR con Ordinanza cautelare del 9 settembre 2015, ha deciso di sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato considerato, fra l'altro, che «... sussistono dubbi non manifestamente infondati sulla compatibilità ammantaria delle provvidenze assegnate...» e di rinviare la decisione nel merito al 10 febbraio 2016.

Da parte dell'Amministrazione regionale, in sede di Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007 - 2013 del 06 ottobre 2015, convocato nella procedura in forma scritta e conclusosi con Verbale del 27 ottobre 2015, è stato deciso di riprogrammare le risorse della Linea d'Azione IV.1.2.b oggetto del finanziamento della DGR impugnata data l'impossibilità:

1. di chiudere la procedura per la sottoscrizione delle Convezioni con i singoli beneficiari data la carenza della documentazione prescritta per la firma del SAD;
2. di giungere nei tempi prescritti dal Programma (31 dicembre 2015) alle Obbligazioni giuridicamente vincolanti per via dell'Ordinanza del TAR che ne impedisce di fatto ogni possibile esecutività.

Senza entrare quindi nel merito della possibile difesa della DGR n. 749/2014 dal punto di vista della compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato - che nel caso del servizio per la gestione dei rifiuti ricadrebbe nella disciplina sui *Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)*, è stata comunicata, con nota prot. RA/288268 del 16 novembre 2015, alla *Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea (ITALRAP)*, per il seguito alla Commissione europea, il mancato ricorrere della stessa concessione dei benefici. A riprova è stato inviato il Verbale del Comitato di Sorveglianza del 6 ottobre 2015, che ha deciso la Riprogrammazione. Purtroppo sarà trasmessa, non appena adottata, la DGR di revoca che il Servizio *Gestione dei rifiuti* assumerà nei confronti dell'Atto in discussione: la DGR n. 749/2014.



5. Gli adempimenti regionali per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: le procedure d'infrazione avviate nei confronti della Regione

5.1. Informativa sullo stato delle procedure d'infrazione avviate nei confronti della Regione

Le procedure d'infrazione aperte che vedono coinvolta la regione Abruzzo, alla data di predisposizione della presente relazione sono n° 7. Esse riguardano le materie, della *Gestione dei rifiuti* (n. 3), delle *Acque reflue e Ciclo idrico integrato* (n. 3) e della *Conservazione della natura* di cui alla direttiva "Habitat" (n. 1) per due aspetti: la mancata designazione delle c.d. *«Zone speciali di conservazione - ZSC»* (art. 4.4) e la mancata definizione delle *«misure di conservazione»* di cui all'art. 6.1 della Direttiva.

Le ultime due procedure del mese di ottobre 2015 sono state aperte a seguito della chiusura negativa di due procedure EU Pilot in quanto l'Italia (e per lo Stato anche le Regioni) ha fornito risposte non in linea agli obblighi previsti dalla normativa europea.

Di seguito si riporta un quadro sintetico per ognuna delle diverse procedure d'infrazione.


In materia di *Gestione dei rifiuti*:

Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale e Servizio interessato	Materia	Nome europeo	Inadempimento	Fase
2003_2077	Discariche illegali in Italia Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/676/CEE sul rifiuto. Misure di controllo sulle discariche abusive.	Dipartimento Opere Pubbliche Gestione rifiuti Politica ambientale DPC	Ambiente Gestione rifiuti	Direttive: 75/442/CEE 91/156/CEE 91/676/CEE 1999/31/CE	Violazione di rinvio dell'Unione	- Sent. 260 T7/UE - Sent. (2013) 26/04/2017 (Causa C-135/03) - DM 31/01/2008 - DM 25/06/2009 - Decreto art. 260 T7/UE per mancata esecuzione alla sentenza
<p>Con la sentenza del 26 aprile 2007 (Causa C-135/05) la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha accolto il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea al capo dell'articolo 226 del TUE, dopo aver constatato che la Repubblica Italiana era venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti ad essa incombenti in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/44, dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/676, nonché dell'articolo 14, lettera da a) a c), della direttiva 1999/31, in quanto non aveva adottato tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle suddette disposizioni.</p> <p>Con ricorso del 16 aprile 2013, la Commissione europea ha difeso il Governo italiano dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per la mancata esecuzione della sentenza del 26 aprile 2007, relativa alla prescrizione di disciplinare il settore di rifiuti nel territorio nazionale, contestando la presenza di n. 218 siti ancora attivi, per i quali il Governo italiano formula tutte le misure utili a dimostrare che non è necessario disporre di un impianto, bensì può essere avviata la chiusura.</p> <p>Con decisione della Commissione Europea 94 / 400 / 2015 del 13 luglio 2015, relativa alla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 la Commissione Europea ha notificato l'ingiunzione di pagamento di una penale sommersiva di € 70.800.000. A seguito della sentenza di condanna del 2 dicembre 2014, la Commissione Europea ha richiesto, con note del 14 dicembre 2014 SC-Credif (2014) D: 10441 e del 18 dicembre 2014 Anz (2014) 4263785, la trasmissione entro il 2 giugno 2015, contestualmente al pagamento della somma forfettaria, di specifiche informazioni sulle misure adottate per anticipare alla sentenza.</p> <p>Con la nota del 13/07/2015, SC-Credif (2015) D: 7942 la Commissione Europea ha nuovamente in attesa di norma di 14 discariche di cui essere di trattamento rispetto alle 56 indicate dal Governo italiano e con detta decisione ha notificato l'ingiunzione di pagamento di una penale sommersiva di € 39.600.000.</p> <p>Per quanto riguarda l'Abruzzo la situazione ricostruita dal Servizio Gestione dei rifiuti al mese di ottobre 2015 è la seguente: sono presenti n. 24 discariche interessate dalla procedura di infrazione.</p> <p>Con determinazione dirigenziale n. DPC026/54 del 14.10.2015 è stato escluso il procedimento per la discarica abusiva nel comune di L'Acero del Marsia che comunica pagamento di non poter dare il pagamento della penale di euro 200.000,00.</p>						



NOTE	<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione:</p> <p>Aggiornamento al 31 ottobre 2015 - A seguito delle attività svolte dal Servizio Gestione, rispetto allo stato delle n. 24 discariche abusive di sottoposte ad operazioni di Bonifica/MISIP, possono solennemente segnalare il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 2 discariche per le quali la Regione Abruzzo ha predisposto gli atti di commissariamento del Comune; • n. 4 discariche per le quali la Regione deve diffidare il Comune a concludere le procedure operative e amministrative di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; • n. 1 discarica per la quale la Regione deve sollecitare la Provincia di Pescara a concludere le procedure per l'individuazione del responsabile della cointerazione di cui all'art. 244 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.; • n. 4 discariche per le quali i lavori sono prossimi alla conclusione (entro 2015); • n. 8 discariche per le quali la Regione ha approvato l'intervento di POB/MISP, ma i lavori non sono in corso; • n. 5 discariche per le quali la Regione deve approvare l'intervento di POB/MISP. <p>Gli interventi sono finanziati con le seguenti risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 12 con risorse del Piano Straordinario di cui al D.M. 303/2014 - sezione attuativa - APQ Regione Abruzzo; • n. 5 con risorse del Piano di Azioni e Coesione (PAC) della Regione Abruzzo approvato con D.C.R. n. 585 del 23/08/2014; • n. 5 con risorse POR FESR 2007-2013; • n. 2 con risorse Decreto Ministeriale 305/2014 - sezione programmatica - Proposta 1 Stato FSC. <p>Inoltre si precisa che il MATIM ha affidato i lavori nei quali ricadono le n. 4 discariche per le quali i lavori sono in via di definizione, assegnando il termine del 31 dicembre per la conclusione degli stessi ed a rilasciare il provvedimento di conclusione ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006 entro i successivi 30 giorni.</p> <p>Pertanto nella migliore delle ipotesi, le predette 4 discariche potrebbero essere escluse dalla procedura di infrazione entro gennaio 2016.</p>
-------------	--

Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempimento	Base
2011_2215	Verifica dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	Dipartimento Oper. Ambiente, Turismo del Territorio, Patrimonio - Spazi verdi - DPC Servizio DPC, 626 Ufficio di Riferimento	Ambiente, Cooperazione	Direttiva 1999/31/CE	Violazione di cui all'art. 17 della direttiva	- DM 28/02/2012; - PM 21/11/2012; - PM Art. 258 (1978); - Piano nazionale compilato art. 258 (1978) del 18/06/2015
	<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>In base alla costituzione in corso del 26 febbraio 2012 la Commissione ha segnalato la violazione degli obblighi imposti dall'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. In base alle informazioni rese dal Ministero Ambiente emerge che sul territorio italiano vi sono almeno 402 discariche abusive che non sono ancora state né oggetto di provvedimenti di chiusura, né rese conformi alla direttiva.</p> <p>Con il parere motivato e l'esplicito parere di maggio 2015, la Commissione Europea ha messo in evidenza che in Italia e comunque non può sorgere il mancato adeguamento delle discariche in attesa di riassetto o le eventuali adozioni di specifici provvedimenti di chiusura, ma la mancata conferma abbinata del medesimo lavoro di chiusura.</p> <p>Rispetto alle n. 12 discariche oggetto di constatazioni nel parere motivato complementare, la Regione Abruzzo ha segnalato al Ministero l'infrazione.</p> <p>In tutti i 15 casi segnalati gli interventi sono ultimati in corso (27 ottobre 2015).</p>					
NOTE	<p>Aggiornamento al 31 ottobre 2015</p> <p>Il competente Servizio Gestione Rifiuti ha svolto e ha in corso le attività per la conclusione dei diversi procedimenti amministrativi riferiti all'approvazione ed attuazione, con Piano di Adeguamento delle discariche abusive ai sensi del D.Lgs. 16/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Servizio segnala che in assenza di determinazioni positive di parte del Comune per gli interventi di riassetto, previsti ed ad attuare i previsti poteri assumitivi di cui alla L.R. n. 15/2007, l'attuale riferimento in ordine alle attività svolte per superare la procedura d'infrazione di che trattasi sono contenute nella determinazione dirigenziale EA21/99 del 9 giugno 2014.</p> <p>Dagli atti della riunione svolta presso il MATIM in data 21/10/2015, il Direttore Generale della sezione rifiuti, l'aggiornamento dello stesso ha precisato che gli adempimenti sono oggetto di verifica da parte della Procura della Corte dei Conti e che lo Stato in questo caso non sposterà la sanzione pecuniaria per aggirare la sanzione.</p>					




Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale Scrivania	Materia	Nome europeo	Inadempimento	Fase
2015_2465	Violazioni degli articoli 28.1, 30.1 e 53.1 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che riguarda misure correttive	Dipartimento Infrastrutture Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC Scrivania DPC 026 - Ufficio dei Rifiuti	Ambiente, Gestione rifiuti	Direttiva 2008/98/CE	Violazione di una direttiva	- Art. 258 TFUE del 22/11/2015
	<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La procedura d'infrazione è stata avviata ai sensi dell'art. 258 TFUE con nota di messa in mora del 22 ottobre 2015 con riferimento alle disposizioni della Direttiva che impone la predisposizione e la gestione del Piano di Gestione dei rifiuti avverso i comuni della loro abitazione.</p> <p>Per la Regione Abruzzo la situazione è descritta in seguito:</p> <p>Il Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR) usale di 2007, approvato con DGR n. 694 del 16 luglio 2007 e aggiornato sui rifiuti urbani su specifici studi e studi speciali. Stando alle informazioni rese dall'amministrazione regionale il Piano è in fase di revisione e l'adozione del nuovo piano è prevista per la fine del 2015.</p> <p>In base a tale situazione la regione Abruzzo è stata inclusa tra le regioni in violazione in quanto per il Piano DGR approvato lo stesso è stato ritenuto "inattu" e in violazione rispetto agli obblighi di legge.</p> <p>La Giunta Regionale d'Abruzzo con DGR n. 411 del 02.11.2009, ha avviato il processo di aggiornamento del Piano, il quale ha seguito il seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con determinazione n. DA/265 del 1.11.2013 sono state individuate le Aree da coinvolgere nella procedura di Attualizzazione Ambientale Strategica, i soggetti coinvolti in settore ambientale per la fase di consultazione ed i tempi della procedura; - a gennaio 2014 è stato redatto il Rapporto preliminare presentato in data 22.01.2014 al tavolo di concertazione di confronto sul piano di adeguamento del PGR, fissando in 45 giorni la data di scadenza per la presentazione di eventuali contributi (29.03.2014); - il 19 settembre 2014, dopo una pausa durata dagli effetti del cambio della compagnia amministrativa (nuovo presidente, nuova G.R. e nuovo assessore) si è chiuso il tavolo di concertazione per l'esame degli aspetti fondamentali della proposta di piano, al fine di avere l'indicazione definitiva degli aspetti di piano, aspetti fondamentali per la redazione del piano necessario per la elaborazione del Rapporto Ambientale; - A seguito di un periodo di valutazioni di carattere tecnico amministrativo sulla proposta, e di sopralluoghi predefiniti organizzati, la procedura ha avuto il via libera sullo scenario di Piano combinato, ed è stato emanato sulla tavola l'Accordo Ambientale alla consegna della Rapporto Ambientale nel più breve tempo possibile per avviare la fase finale di consultazione delle A.C.A. e del pubblico, finalizzata all'adozione della stessa, la quale in data 27.10.2015 ha concluso la documentazione necessaria, pubblicata in data 13.11.2015. 					
Note	<p>Aggiornamento al 30 novembre 2015</p> <p>In base alle informazioni rese in competenza Scrivania Giustizia dei Rifiuti (in attuazione del R.V. 301/09 del 11.11.2015 trasmesso in MAFITM), si procede all'aggiornamento del procedimento di adozione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione sul Bollettino della Regione: <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto ambientale e sintesi motivata n. 13.11.2015 - Aggiornamento del piano al 2014 - 13.11.2015. 2. Pubblicazione sul MIRA dell'avviso di pubblicazione del rapporto ambientale 14 dicembre 2015; 3. Scadenza per la presentazione delle osservazioni 14 febbraio 2016; 4.esame osservazioni entro il 28 febbraio 2016; 5. Stesura definitiva del testo dell'Aggiornamento del Piano Gestione Rifiuti entro il 28 marzo 2016; 6. Approvazione con l'adozione della Giunta Regionale entro il 10 aprile 2016; 7. Trasmissione al Consiglio Regionale della proposta di legge regionale per l'aggiornamento del Piano entro il 20 aprile 2016; 8. Adozione del Piano entro il 30 giugno 2016. 					



In materia di Acque reflue e ciclo idrico integrato la situazione è la seguente:

Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2004_2034	Acque reflue urbane e Ciclo idrico integrato; Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.	Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC Servizio DPC 024 Ciclo idrico e Qualità delle Acque	Ambiente Acque Reflue urbane	Direttiva 1991/271/CEE artt. 3 e 4.	Violazione di fatto dell'Unione	- N.M.C. 17/10/2007 - P.M. 19/03/2009 - Estensione di adire la Corte di Giustizia 5/05/2010. - Sentenza Art. 258 TFEU
<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>Si tratta di un'infrazione relativa alla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane che particolare riferimento alobbligo di essere dotati di una rete fognaria e del trattamento delle acque che vengono ivi immesse, in relazione agli agglomerati urbani con un numero di abitanti superiore a 15.000. Il deferimento ex articolo 258 TFEU alla Corte di Giustizia si riferisce ad una serie di comuni italiani fra cui anche l'Abruzzo (per il solo agglomerato di Lanciano - Castel Frentano). Effettuate le necessarie verifiche, sono stati forniti alla Commissione i dati rilevati e la programmazione degli interventi previsti per regolarizzare la situazione.</p>						
Note	<p>Le informazioni aggiornate fornite dal competente Ente d'Abruzzo ATO 6 Chierino sono le seguenti.</p> <p>Nota del 28/05/2015 (informazioni inoltrate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. RA/14887 del 04/06/2015 del Servizio Qualità delle Acque):</p> <ul style="list-style-type: none"> - La quota parte del canone generoso dell'agglomerato attualmente collettata ma non trattata dai depuratori esistenti (pari a 14.000 A.E.) sarà trattata con il costruendo depuratore, con capacità organica di progetto prevista pari a 15.000 A.E., di cui all'intervento denominato APQ 3-91 (ex APQ 3-82 rimodulato). Il costo complessivo dell'intervento finanziato è pari ad € 3.911.283,24 + iva, di cui 2.372.003,19 di finanziamento regionale ed € 1.539.280,24 a carico della tariffe del s.s.l. Gara d'appalto avvenuta con aggiudicazione definitiva ed esecrate. - Appalto in fase di consegna lavori per la stipula del contratto e la consegna dei lavori si è proceduto ad acquisire le autorizzazioni previste sul progetto definitivo ad oggi non si è ancora concluso l'iter per la verifica di assegnabilità a V.L.A. (cd. V.A.), sentita dal 03/11/2014. - Ne consegue lo staturato di almeno tre mesi rispetto alla previsione ultima fatta, sia per la consegna dei lavori che per i conseguenti tempi di realizzazione dell'opera. Per i tempi di realizzazione, nel rispetto delle condizioni del capitolato d'appalto, è previsto un mese per la selezione del progetto esecutivo ed un anno per lavori. Dunque nella ipotesi di ultimazione dell'iter autorizzativo entro il mese di giugno, si ipotizza la consegna dei lavori a luglio 2015, la chiusura dei lavori ad agosto 2016 e l'entrata in esercizio ad ottobre 2016. - Il calendario della messa in conformità risulta il seguente: <ul style="list-style-type: none"> • data di inizio dei lavori 01/07/2015; • data di ultimazione dei lavori 31/08/2016; • data di entrata in funzione: 30/10/2016. <p>Nota del 06/07/2015: Determinazione n. 25 del 03/07/2015 avente ad oggetto "APQ 3-91 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato superiore ai 15.000 A.E. dei Comuni di Lanciano e Castel Frentano. Importo complessivo del finanziamento € 3.911.283,24. Approvazione Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 158 bis della legge 152/2006".</p> <p>Nota del 29/09/2015: Avente ad oggetto "Intervento APQ 3-91 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato superiore ai 15.000 A.E. di Lanciano-Castelfrentano" con la quale si comunica che in data 24/09/2015 è avvenuta la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria dell'intervento in oggetto.</p>					



Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempimento	Fase
3009_2014	Acque reflue urbane Cassa Sperimentale della Evoluzione DPR/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	Dipartimento Opere Pubbliche Comune di Pescasseroli Assessorato DPC Servizio DPC 024 Cultura - Giochi Liberi - Arte	Ambiente / Ciclo urbano integrato	Direttiva 91/271/CEE	Verifica e decoro dell'ambiente	- MM 28/06/2009 - Sent. Art. 258 F.I.C.F. C.85/13-3-1 10/04/2014
	<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>Si tratta di un'infrazione nota dagli uffici regionali emessa dalla Commissione per la procedura 2014/2014, ma le relazioni agli agenti sono state sciolte con numero 104/094 del 2015. La Commissione indica circa 450 casi di inquinamento per la Regione Abruzzo risulta incassato il solo pagamento di Pescasseroli. Effettuato il versamento (ca. 600), sono stati inviati alla Commissione i dati relativi alla gestione attuata degli interventi previsti per regolarizzare la situazione.</p>					
Note	<p>Le informazioni aggiornate fornite dal competente Ente d'Ambito ATO 3 Peligno Alto Sangro sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'intervento "Lago di Barrea Loto 2 - Depuratori primari di Pescasseroli e Opi", necessario per il superamento della procedura d'infrazione, è ricompreso nell'APQ3-02. - Le risorse necessarie, programmate per un importo complessivo di € 4.150.000,00, derivano per il 70% da finanziamento pubblico e per il 30% tramite cofinanziamento, con proventi da tariffe, dal gestore del Servizio Idrico Integrato S.A.C.A. SpA. <p>Note del 30/06/2015 e del 02/07/2015 (Informazioni inoltrate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. RA/177118 del 03/07/2015 del Servizio Qualità delle Acque):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il calendario della messa in conformità risulta il seguente: <ul style="list-style-type: none"> • data di inizio dei lavori: 24/02/2015; • data di ultimazione dei lavori: 24/03/2016; • data di entrata in funzione: 24/03/2016. - Il difficolamento dei termini temporali indicati è da riferirsi alle seguenti Osservazioni: <ul style="list-style-type: none"> • soprappiù azione amministrativa del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che ha espresso parere negativo sulla localizzazione dell'opera al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale; • il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito CCRVIA) con primo giudizio n. 2492 del 05/03/2015 ha comunicato il preavviso di rigetto; • S.A.C.A. SpA ha prodotto in data 18/05/2015 le osservazioni al preavviso di rigetto; • in data 16/03/2015, su convocazione della Presidenza della Regione Abruzzo, si è tenuto un incontro presso il Consiglio Regionale tra i soggetti interessati, che hanno concordato una ubicazione alternativa dell'intervento; • a seguito delle osservazioni prodotte dalla S.A.C.A. SpA e dell'esito della riunione del 16/03/2015, il CCRVIA, con giudizio n. 2505 del 09/04/2015, ha chiesto la formalizzazione della concordata delocalizzazione dell'impianto; • la S.A.C.A. SpA ha comunicato di aver provveduto a formalizzare l'ipotesi progettuale adeguata a quanto richiesto dal CCRVIA nel successivo giudizio e le integrazioni richieste dagli uffici preposti all'istruttoria, e che ad oggi si è in attesa del giudizio del CCRVIA di munito convocazione. <p>Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCRVIA) con Giudizio n° 2535 del 09/07/2015 avente ad oggetto "Intervento APQ3-02. Disinquinamento lago di Barrea sistema depurativo a servizio dei comuni di Pescasseroli e Opi - Esame delocalizzazione" ha espresso parere favorevole con prescrizioni sull'intervento in oggetto.</p>					



Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale Servizio	Materia	Nome conveniente	Inadempienza	Page
2014_2059	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane.	Dipartimento Obere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC Servizio DPC 024 Circoscrizione e Qualità delle Acque	Ambiente	Direttiva 91/271/CE	Violazione attuale dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TUE (31/03/2014) Parere motivato art. 258 (26/03/2015)
	<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La procedura d'infrazione n. 2014_2059 è una procedura che è stata aperta dalla Commissione europea verso l'Italia nel 2014. In data 31/03/2014 la Commissione europea ha notificato all'Italia la lettera di messa in mora per violazione del diritto dell'Unione.</p> <p>In data 26 marzo 2015 la Commissione europea ha trasmesso alla Repubblica italiana il parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TUE invitando ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere nel termine previsto di due mesi.</p> <p>Effettuato le necessarie verifiche, sono stati forniti alla Commissione i dati rilevanti e la programmazione degli interventi previsti per regolarizzare la situazione.</p>					
Note	<p>La procedura in questione interessa 22 agglomerati abruzzesi, per i quali i competenti Enti d'Ambito e Gestori del Servizio Idrico Integrato hanno fornito le informazioni contenute nel file allegato (<i>Allegato_0_ric_1PM2014_2059_agglomerati_abruzzesi</i>) dalle quali si evince che 5 agglomerati risultano conformi mentre, per i restanti 17 agglomerati che risultano non conformi, sono stati forniti i cronoprogrammi degli interventi.</p> <p>Le suddette informazioni sono state inviate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con note prot. n. RA/157680 del 24/06/2015 e prot. n. RA/17343 del 29/06/2015 del Servizio Qualità delle Acque</p>					



Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2015_2163	Mancata designazione delle ZSC e mancata individuazione delle misure di conservazione (Direttiva 92/43/CEE "Habitat")	Dipartimento: Territorio, Ambiente, Turismo e Cultura DPE Servizio: <i>Ufficio del territorio, ambiente, cultura, turismo</i> DPE008	Conservazione della natura	Direttiva 92/43/CEE	Violazione di cui è denunciata	Messa in mora Art. 258 TUE del 22/10/2015
Note	<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La procedura d'infrazione è stata avviata dalla Commissione Europea perché la stessa ha ritenuto che l'Italia sia venuta meno agli obblighi della direttiva "Habitat" dato che dopo l'avvenuta designazione dei SIC (<i>Siti di importanza Comunitaria</i>) l'Italia avrebbe dovuto provvedere a designare per i SIC delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea le c.d. Zone Speciali di Conservazione.</p> <p>Per un totale di n. 2.381 SIC inclusi nell'elenco approvato nel 2003 le Autorità italiane hanno sinora provveduto a designare le rispettive ZSC per soli n. 403 SIC di cui nessuno per la regione Abruzzo. Il termine prescritto per la designazione delle ZCS era fissato in sei anni dalla designazione dei SIC.</p> <p>Parallelo la normativa europea prevedeva che la designazione delle ZCS inneschi formalmente anche l'altra previsione dell'individuazione delle misure protettive per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche incluse nei SIC. In tal senso l'Italia è inadempiente anche per non aver stabilito le misure di conservazione necessarie alla conservazione dei siti NATURA 2000 che raccolgono sia i SIC che le ZCS.</p> <p>Le misure di conservazione, del resto, dovevano essere già individuate nei c.d. Piani di Gestione dei SIC e stando alle risposte rese dall'Italia vi sono ancora n. 566 SIC che non hanno definito nemmeno tali Piani di gestione.</p> <p>In base alle informazioni rese dal Servizio competente in materia di Conservazione della natura, l'Amministrazione regionale ha sempre partecipato alle riunioni del Ministero Ambiente nell'ambito della procedura EU Pilo 4999/13/ENVI chiusa negativamente appunto con la messa in mora dell'Italia.</p> <p>Riguardo al merito la regione Abruzzo deve designare ancora 54 siti in Zone di Conservazione Speciale. La previsione è quella di adottare le misure entro il mese di marzo 2016. La sola criticità prevedibile potrebbe derivare dal ritardo nell'approvazione della legge di procedura dal parte del Consiglio regionale.</p>					




In relazione alla "richiesta di informazioni" su presunte violazioni del diritto europeo, si segnala che sono ancora in essere le seguenti procedure Eu Pilot:

Caso Eu Pilot 6730/14/ENVI. "Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", si precisa che:

1. Con riferimento alla presunta violazione di *autam sistematis* dell'art. 6, commi 2, 3, e 4 della Direttiva Habitat, addebitata allo Stato membro Italia nel suo complesso, derivante dall'introduzione degli ordinamenti regionali di norme che contengono un'esclusione aprioristica ed automatica di alcune categorie di casi dalla previsione della Valutazione d'incidenza, la struttura regionale competente in materia di *Conservazione della Natura*, ha fornito riscontro al MATTM con nota prot. RA/3536 BN PARC del 8 agosto 2014 precisando che non esiste nell'ordinamento regionale alcuna norma che preveda l'aprioristica esclusione dalla procedura di Valutazione d'incidenza.
2. Per la restante parte della richiesta di informazioni formulata dalla Commissione Europea, la Regione Abruzzo è interessata da una presunta adozione di piani e/o progetti con Valutazione d'incidenza carente rispetto ai requisiti della Direttiva Habitat. In merito alle lamentate violazioni, è stato precisato quanto segue:


Numero	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Base
EU-Pilot 6730/14/ENVI 1° caso	Piani e progetti approvati con VNR. A carattere ispettivo ai sensi della Direttiva Habitat: piani e progetti nel SIC IT 7110136 "Monte Velino e Monte Velino" e nella ZPS IT 7110130 "Sirente Velino". Sviluppiamento di prove ciavole su quaglie liberate in località Campo Felice.	Dipartimento Territorio, Monti, Infrastrutture e Cultura DPE Servizio DPE608 Conservazione del Territorio, Beni Ambientali Area Parco	Ambiente	Direttiva 92/43/CEE Habitat.	Presunta violazione del diritto dell'Unione nell'attuazione della direttiva	Richiesta di informazioni nell'ambito del sistema Eu Pilot.
	<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione. La richiesta di informazioni mediante il sistema Eu Pilot avviata dalla Commissione europea riguarda presunte violazioni del diritto europeo in tema di Conservazione della Natura ed in particolare della Direttiva Habitat.</p> <p>Non vi sono aggiornamenti in adozione a questo procedimento alla data del 30 ottobre 2015.</p>					
Note	<p>La Commissione ha chiesto informazioni a seguito di denuncia, circa l'autorizzazione data alle Associazioni Territoriali di Calcio (ATC) "per lo svolgimento di prove ciavole su quaglie libere" in località "Campo Felice" (vicente all'interno di un SIC) e di una ZPS. L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di un "1° e 2° rifiuto preliminare alla fase di avvelenamento delle quaglie libere", che secondo la Commissione non costituisce un vero e proprio avvelenamento, né tanto meno una effettiva l'autorizzazione d'habitat. Pertanto, la verifica preliminare nel merito, secondo la Commissione, non ha tenuto conto di molti aspetti che avrebbero potuto avere un impatto significativo sui livelli di conservazione degli habitat e sulle specie presenti nel SIC e nella ZPS. Da ultimo, l'autorizzazione sarebbe stata concessa in palese contrasto con quanto affermato dall'Autorità di gestione del SIC e della ZPS, il Parco regionale Sirente Velino nella nota prot. 1661 del 21/05/2013, in cui ha evidenziato che, nelle indicazioni di indirizzo, si era ritenuto necessario di <i>non autorizzare ogni di qualsiasi natura</i> nelle aree indicate.</p>					



In riscontro alla richiesta del Ministero competente in materia ambientale relativa alle presunte violazioni del diritto europeo, la Regione, con nota prot. RA/3536/RN-PARC del 8 agosto 2014, ha precisato che, in base alla L.R. 2/2003 e s.m.i. le competenze in tema di valutazione d'incidenza dei programmi di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat, sono state subdelegate ai Comuni interessati dai programmi stessi, ad esclusione di tutti i "piani" che sono rimasti di competenza regionale. L'eccezione alla regola è costituita dalla cooperazione sui piani per la gestione delle cavallette appaia-pastorelli che è invece demandata direttamente al Corpo Forestale dello Stato. Pertanto, in relazione alla specifica vicenda, relativa all'addestramento circiolo in aree vinicole all'interno di SIC e ZPS, la competenza in ordine al rispetto dell'art. 6 della direttiva Habitat, era ed è del Comune di Lucoli.

La Regione ad ogni buon conto, come da richiesta formulata dal M.VITM con nota prot. 00152/PNM del 24 luglio 2014 ha trasmesso al predetto Ministero, tutta la documentazione ricevuta dal Comune di Lucoli, relativa al caso di che trattasi.

Numero	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Nome convenzionale	Inadempienza	Paese
EU-Pilot 6370/14/ENV/ 2° caso -	<p>Piani e progetti autorizzati con VINCIA in capo ai comuni rispetto ai requisiti della Direttiva Habitat, caso 2) nel SIC IT 9104266 "Monte Sireone e Monte Vellino" e nelle ZPS IT 910436 "Sireone Vellino".</p> <p><i>Piani di lottizzazione approvati dal Comune di Rocca di Mezzo in località di Prato della Madonna, Ponticchio d'Inneso, al Vignone e al Fontanello.</i></p>	<p>Dipartimento Territorio, Mobilità, Infrastrutture e Lavori DPE</p> <p>Servizio DPE005 Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Lavori Pubblici</p>	Ambiente	Dirigenza 02/03/01-E (Abruzzo)	Presunta violazione del diritto dell'Unione dall'attuazione della direttiva	Mezzogiorno Art. 238 PEUF
	<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La richiesta di informazione mediante il sistema EU Pilot avanza dalla Commissione europea riguarda presunte violazioni al diritto europeo in tema di Conservazione della Natura ed in particolare della Direttiva Habitat.</p> <p>E' stato inviato, a questi Uffici (RA/0345157 del 29/09/15), un ricorso al Tar proposto dalla LIPU contro Regione Abruzzo e Comune di Rocca di Mezzo relativo al Piano di lottizzazione "Prato della Madonna" già oggetto del EU Pilot 6370.</p> <p>Non vi sono aggiornamenti in relazione a questo procedimento alla data del 30 ottobre 2015.</p>					
Note	<p>La Commissione ha chiesto informazioni, a seguito di denuncia, su quattro "piani di lottizzazione" approvati dal Comune di Rocca di Mezzo in località di Prato della Madonna, Ponticchio d'Inneso, al Vignone e al Fontanello. Tali "piani", secondo i denunciatori, sono stati approvati dal Consiglio Comunale di Rocca di Mezzo con Deliberazioni n. 39, 40, 41 e 42 del 21/12/2011, a seguito di Valutazione d'incidenza "lacunosa e difforme" rispetto a quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat.</p> <p>In particolare, sulla lottizzazione riguardante l'area denominata <i>"Prato della Madonna"</i>, dalla denuncia risulta che il piano sarebbe stato approvato nonostante il parere negativo da parte della Soprintendenza in ordine all'edificazione dell'area. Inoltre, pare che il Corpo Forestale dello Stato abbia dichiarato che lo studio d'incidenza non fosse conforme alle Linee Guida regionali per la VINCIA e che non sia stato acquisito il prescritto parere del Parco Regionale Sireone Vellino, in qualità di autorità di gestione del SIC e delle ZPS interessate.</p> <p>Nel merito, il denunciante ha lamentato che la VINCIA si sia basata unicamente sull'osservazione dello stato dei luoghi, senza alcun riferimento ai livelli di conservazione degli habitat e delle specie presenti e senza considerare le possibili influenze sulla loro condizione ecologica. Da alcune fonti risulta che le affermazioni contenute nella relazione non siano supportate da alcun dato oggettivo e scientifico.</p> <p>La Regione - fermo restando la competenza sulla VINCIA in capo alla Regione ai sensi della L.R. 2/2003 e s.m.i. perché relativa ad atti di pianificazione" e non a "progetti" - con nota prot. RA/3536/RN-PARC del 8 agosto 2014 ha trasmesso al Ministero M.VITM, la documentazione richiesta per tre dei quattro casi in esame, ossia per le aree denominate <i>"Ponticchio d'Inneso"</i>, <i>"al Fontanello"</i> e <i>"Prato della Madonna"</i>.</p> <p>La documentazione trasmessa è la seguente:</p>					



- I pareri espressi dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (C.R.V.I.A.);
 - I pareri espressi su tali aree da parte del Parco Regionale Siente Velino responsabile della gestione del SIC e della ZPS;
 - copia dello studio VINCA;
 - per la sola area del *"Piano della Madonna"* è stato altresì inviato il parere favorevole della Soprintendenza.

Si precisa che il parere di Valutazione di Incidenza del Piano di lottizzazione del *"Piano della Madonna"* è stato rilasciato con giudizio n. 2591 del 17 aprile 2014, da parte del C.R.V.I.A. Regione Abruzzo.

Per il Piano di lottizzazione *"Pantanello"* il parere di valutazione di incidenza è stato espresso dal C.R.V.I.A. della Regione Abruzzo con giudizio n. 2676 del 27/09/2012, considerato anche il parere espresso dall'Ente Parco Siente Velino con nota prot. 2318 del 4 settembre 2012. Il primo studio di incidenza ambientale, presentato ad aprile 2012, non risultava conforme a quanto previsto dalla guida metodologica di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva "Habitat". L'Ente Parco, con nota prot. 1940 del 25 luglio 2012, ha richiesto la predisposizione di un nuovo studio di incidenza, presentato dal proponente a luglio 2012 ed acquisito dal Comune di Rocca di Mezzo in data 6 agosto 2012, prot. 5727. Il nuovo studio costituisce un aggiornamento del precedente cartaceo elaborato. L'Ente Parco e la Regione Abruzzo hanno messo lo studio satisfattivo ad escludere incidenze significative sui siti Natura 2000 e per tali ragioni hanno avallato l'intervento di lottizzazione.

Il Piano di lottizzazione *"Pantanello dell'Assaro"* è stato approvato previo parere di valutazione di incidenza rilasciato dal C.R.V.I.A. con giudizio n. 2128 del 14 marzo 2013, a seguito del parere positivo dell'Ente Parco Regionale di cui alla nota Prot. N. 3265 del 21 novembre 2012. Il predetto Piano di lottizzazione risulta contiguo ad un'area già urbanizzata ed adiacente lungo una infrastruttura viaria.



Per l'area di lottizzazione denominata *"Toscano"* è stata precisato che l'uso autorizzato e di valutazione non risulta ancora completato in quanto è stata richiesta al Comune interessato almeno "documentazione pregressiva".

Con una seconda nota trasmessa al MATTEM con prot. 4895/58N/PARCO del 12 novembre 2014, in risposta ad una ulteriore richiesta di chiarimenti da parte del Ministero, la Regione Abruzzo ha precisato che, con la DGR n. 119/2002 sono stati definiti i criteri e gli indirizzi in materia di procedure ambientali. In particolare è stato istituito, presso la Direzione "Affari della Presidenza", lo Sportello regionale per l'Ambiente (SRV) al fine di semplificare ed migliorare i procedimenti autorizzativi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di Verifica di assoggettabilità e di Valutazione di Incidenza. È stata individuata nella Regione medesima l'Autorità competente per i predetti procedimenti autorizzativi e sono individuati nel Servizio competente in materia di conservazione della Natura ed API, l'organo tecnico competente in materia di valutazione di incidenza.

Dal ultimo è stato ribadito che con la legge regionale n. 46/2012, che ha parzialmente modificato la precedente legge regionale n. 2/2003, la Regione ha individuato nei Comuni gli enti responsabili della richiesta dello studio e della successiva Valutazione di Incidenza. Tutto ciò in quanto, essendo la procedura VINCA una fase procedimentale nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione finale, la stessa non può che essere demandata ai Comuni, soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione medesima.

In definitiva, dal grado istruttorio e dalla documentazione resa al ministero MATTEM con le citate note dell'8 agosto 2014 e del 12 novembre 2014, emerge che, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea (art. 6.2-3-4 Direttiva 92/43/CEE) in tema di conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle aree Natura 2000, gli uffici competenti hanno svolto il procedimento istruttorio nel rispetto della menzionata legge regionale e della DGR n. 119/2002.

Numero	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme europee	Inadempienza	Fase
EU-Pdta 6730/14/ENVI 5° caso	Migliorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, delle valutazioni di incidenza, della Direttiva Habitat	Dipartimento Regionale Sviluppo, Infrastrutture, Turismo e Cultura DPE Servizio DPE008 Governato dal Ufficio Reg. Ambientale e dei Progetti	Ambiente	Direttiva 92/43/CEE (Habitat)	Presunta violazione del diritto dell'Unione nell'attuazione della direttiva	Messa in mora Art. 258 C.F.E.U.
<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La richiesta di autorizzazione incidere il sito, ex art. 6.2 della Commissione europea riguarda la presunta violazione al diritto europeo in tema di Conservazione della Natura ed in particolare la procedura VINCA della Direttiva Habitat.</p>						



Note	<p>Per il superamento della procedura sono state introdotte nella legge europea regionale 2015 (specialmente) norme L.R. 22/2015 - Titolo V.</p> <p>La Commissione europea ha aperto la procedura Eu Pilot 6750/14/ENVI a seguito di molteplici denunce riguardanti l'attuazione in Italia delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).</p> <p>In particolare, per migliorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (sulle valutazioni di incidenza), della Direttiva Habitat, i servizi della CE ritengono indispensabili che lo Stato membro ponga in essere le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Assicurare che a livello regionale e nazionale non siano ammesse deroghe alle valutazioni di incidenza ambientale (VINCA) per determinati progetti e piani; b) Incrementare la trasparenza della procedura di VINCA, dando notizia dell'avvio della procedura on line, pubblicando lo studio d'incidenza e fornendo la possibilità di presentare osservazioni al pubblico e/o alle ONG; c) Assicurare che gli enti gestori dei siti Natura 2000 siano soggetti in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva; d) Assicurare che gli Enti competenti per la procedura VINCA siano in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva; e) Rafforzare il ruolo dell'Ente Gestore del sito Natura 2000 interessato dal piano/progetto nella procedura di VINCA, rendendo vincolante il parere di detti enti gestori; f) Accelerare e migliorare il processo di definizione degli obiettivi di conservazione e delle misure di conservazione per tutti i siti Natura 2000 in Italia. Nelle aree della definizione delle misure di conservazione per ciascun sito, sarebbe utile prevedere misure di conservazione minime a livello statale almeno per habitat e specie prioritari o per tipologie di sito. I piani di gestione e le misure di conservazione dovrebbero contenere obiettivi dettagliati, così come le azioni di gestione dovrebbero anch'esse essere dettagliate e coerenti; g) Creare un archivio informatico (sia a livello regionale che nazionale) delle procedure VINCA. L'archivio dovrebbe essere accessibile anche al pubblico, allo scopo di poter conoscere il numero delle valutazioni di incidenza ambientale concluse positivamente e quelle negativamente per ciascun sito, con riferimento ai relativi piani e progetti; h) Aggiornare periodicamente le informazioni su presenza, distribuzione e qualità degli habitat per ciascun sito, evidenziando le variazioni delle superfici di habitat determinate dai piani/progetti attuati e dalle eventuali misure di compensazione eseguite; i) Aggiornare periodicamente le informazioni su distribuzione, consistenza e tendenze delle popolazioni delle specie per ciascun sito, evidenziando le variazioni determinate dai piani/progetti attuati e dalle eventuali misure di compensazione eseguite; j) Stabilire requisiti più adeguati e più dettagliati per la redazione degli studi di incidenza e per le valutazioni di incidenza; k) Rendere obbligatoria la VINCA del progetto definitivo (se si discosta dal progetto preliminare già sottoposto a VINCA) e anche delle varianti sostanziali di piani/progetti; l) Stabilire una durata massima di validità della VINCA (esempio massimo 5 anni); m) Assicurare che le prescrizioni impartite dalla VINCA siano effettivamente applicate; n) Prevedere che solo professionisti con adeguate conoscenze tecnico-scientifiche possano redigere gli studi di incidenza; o) Rafforzare i meccanismi di interazione tra i vari uffici a tutti i livelli; p) Promuovere una migliore armonizzazione e coerenza delle normative regionali sulla VINCA e una maggiore chiarezza delle procedure; q) Rafforzare la responsabilità degli amministratori competenti per la VINCA (per l'approvazione di una VINCA basata su uno studio d'incidenza manifestamente carente o per l'approvazione di un piano/progetto senza sottoposizione a VINCA); r) Prevedere un regime sanzionatorio per i soggetti che non eseguono le misure di mitigazione e di compensazione imposte dalla VINCA; s) Rafforzare la possibilità di controllo/valutazione da parte di organismi nazionali o regionali competenti nell'ambito della procedura VINCA. <p>La procedura EU Pilot in esame indica anche ulteriori casi di possibile violazione degli articoli 6, paragrafi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat, con riferimento ad alcune regioni italiane, tra le quali l'Abruzzo.</p> <p>Per l'Abruzzo, le criticità rappresentate ai servizi della Commissione europea sono quelle sinteticamente indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assenza di pubblicità e trasparenza, anche relativamente ai monitoraggi ex-post derivanti da prescrizioni imposte dall'ente competente; 2. Assenza di partecipazione del pubblico nelle procedure VINCA (specialmente quella di competenza comunale);
------	--



3. Lacune di coordinamento delle procedure VINCA ai vari livelli (che si ripercuotono negativamente sulla valutazione degli impatti cumulativi sui siti);
4. Assenza di strutture tecniche adeguate all'esame delle pratiche (specialmente quelle di competenza comunale);
5. Mancata informazione da parte dei comuni nei confronti della Regione Abruzzo relativamente ai singoli piani e progetti;
6. Mancata informazione nei confronti dei comuni da parte della Regione in merito alle procedure di competenza del Comitato VIA regionale, né da parte di altri comuni con i quali condividono lo stesso SIC/ZPS;
7. Mancata previsione normativa regionale relativa al coinvolgimento delle strutture di gestione delle riserve naturali regionali, anche quando queste sono riconosciute come SIC/ZPS.

Ciò premesso, le disposizioni regionali contenute nella legge europea regionale 2015 hanno inciso su diversi aspetti mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot presa in esame.

L'articolo 12, comma 1, della legge europea regionale 2015 prevede il coordinamento tra le procedure di VIA e la valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, se l'intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ricade anche nel campo di applicazione del richiamato D.P.R. 357/1997, l'articolo dispone che:

- a) la documentazione prodotta ai fini della procedura di VA o di quella di VIA deve contenere gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la valutazione dell'Autorità Competente tiene conto degli esiti delle procedure di valutazione di incidenza ambientale.

Il comma 2 prevede che le autorità competenti per le procedure di valutazione d'incidenza ambientale, ossia la Regione ed i comuni, assicurino l'accesso alle informazioni, nonché la pubblicità e la partecipazione ai relativi procedimenti. Affinché ciò si realizzi, il comma 3 prevede che la Regione ed i comuni, in qualità di autorità competenti, garantiscano, in ogni fase del procedimento, lo scambio di informazioni, le consultazioni e la partecipazione al procedimento.

Il comma 4 detta disposizioni per assicurare l'osservanza delle prescrizioni e delle misure di mitigazione imposte dalle autorità competenti. In particolare, è previsto che le autorità competenti effettuino monitoraggi ex post dei quali garantiscono la piena conoscibilità attraverso la pubblicazione dei relativi esiti sui propri siti istituzionali.

Il comma 5, richiamando il principio di locale collaborazione, dispone che i comuni, in qualità di autorità competenti, informino la Regione in ordine alle valutazioni in corso e alle decisioni assunte con riferimento ai singoli progetti. Ciò anche al fine di rendere effettivo lo scambio delle informazioni tra i comuni e la Regione.

Il comma 6 detta disposizioni relative all'adozione da parte della Giunta regionale di atti con i quali fissare criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.

Infine, il comma 7 prevede che, per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento di valutazione di incidenza ambientale, la Regione, come autorità competente, informi dell'avvio del procedimento anche gli enti gestori delle riserve naturali regionali che fanno parte della Rete Natura 2000.



Numero	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme europee	Tempestività	Fase
EU-PDO 6935/14/ENVI Calendari Venatori	Richiesta di autorizzazioni in tema di prelievo e venatoria	Dipartimento DPD Ufficio della Sviluppo Rurali e della Pesca Servizio tematico per la CACCIA	Ammin. Caccia	Direttiva 2009/147/CE (Uccelli)	Presentata applicazione del disegno dell'attuazione nell'attuazione della direttiva	Rilascio d'autorizzazioni
	<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La richiesta di informazioni assunta dalla Commissione europea riguarda presunte violazioni al diritto europeo in tema di <i>Conservazione delle Naturla</i> ed in particolare, anche la violazione dell'articolo 7.4 della Direttiva "Uccelli".</p> <p>In base alla domanda rinviata presentata la Commissione europea ha ritenuto che i Calendari Venatori approvati dalla Regione Abruzzo non sono allineati per alcune specie di uccelli (inchi, bottaccio, testata e facconetti) al termine previsto dalle norme tecniche formulate nel 2004 e successivamente emendate negli stessi termini nel 2014 dal Comitato scientifico europeo (CSC) e dal <i>Key Concept</i>.</p> <p>Della questione - che ovviamente è interessata anche le regioni italiane, per via della competenza delle stesse sulla predisposizione dei calendari venatori - si è occupato il MATIM che dopo diverse riunioni tecniche e dialoghi, intrattenute alla Commissione europea, ha chiesto di autorizzare nel disegno di legge europea 2015, attualmente in discussione in Parlamento la previsione dell'anticipazione della chiusura della caccia a tali specie al 20 gennaio. Ciò affinché trattative non vengono approvate in sede di Consiglio <i>Open & Box Concept</i> applicabili all'Italia che vedano come termine minimo per la caccia delle specie indicate la data del 20 gennaio.</p> <p>A titolo informativo si riporta a margine che la discussione sul tema è stata anche vertata soprattutto tra MATIM, Regione Abruzzo e il Consiglio di Amministrazione (CA) - Consiglio approvato dalla stessa Commissione europea e applicabile ad altri Stati Membri prevedendo la chiusura della caccia per le stesse specie al 20 febbraio dell'anno, come ad esempio in Francia.</p> <p>Sul punto la questione è stata oggetto di ricorso al Tribunale dell'Unione Europea da parte delle associazioni venatorie francesi, date la vicinanza con i venatori della Europa perché della sua fauna albica.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i calendari venatori sono considerati in violazione anche quelli della <i>Costa</i> (grano mendaci) (francesi); 2. i calendari venatori italiani devono, almeno alla data del 20 febbraio (come in Francia) per non essere validati da copia e necessitano le norme tecniche in tema. <p>Il Governo italiano con la scelta offerta in sede della prossima legge europea 2015 ha, comunque, inteso chiudere sul nascere una possibile procedura d'infrazione, ma ha altresì trascurato il mondo venatorio italiano con un calendario posticipato rispetto ad altri paesi membri.</p>					
Nota	<p>La Regione Abruzzo e le strutture competenti hanno partecipato alla riunione tecnica tenutasi al MATIM e seguono in agenda al fine di adattare il calendario venatorio regionale alle disposizioni che saranno approvate.</p>					



6. La partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del processo di formazione degli atti normativi dell'Unione Europea

6.1. La partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione Europea

La Regione Abruzzo ha approvato, in armonia con la legge statale 234/12, la L.R. 39/2014 con cui sono state stabilite, le regole per la partecipazione della Regione alla formazione ed attuazione dell'ordinamento dell'Unione Europea.

In attuazione della citata legge regionale è stato approvato con Del. UP n.103/2011 e con DGR 370/2011, il Modello relativo alla "Fase Ascendente".

Tale modello è stato elaborato tenendo conto, non solo dell'organizzazione e delle prassi di lavoro del Consiglio e della Giunta, ma anche della necessità di creare modalità di lavoro innovative in conseguenza della particolare natura degli atti che entrambi gli Organi regionali dovranno assumere per formalizzare, le cosiddette "azioni" sulle proposte di atti normativi europei.

Il criterio che si è ritenuto fondamentale per la predisposizione del modello in oggetto è la necessità di pervenire alla definizione di una posizione univoca della Regione nell'ambito della partecipazione alla formazione degli atti europei, stante anche il sistema dei rapporti tra i due Organi delineato dallo Statuto e dalla L.R. 39/2014.

Diversi elementi sono stati, pertanto, presi in considerazione. Il primo è la necessità per quanto riguarda il Consiglio, di tenere conto del ruolo assegnato dal Regolamento interco per i lavori del Consiglio alla Commissione competente in materia europea che funge da raccordo tra le altre Commissioni consiliari, propone al Consiglio la decisione finale riguardo alle materie su cui formulare osservazioni, facendo la sintesi tra le proposte della Giunta e quelle delle altre Commissioni consiliari, ed approva le osservazioni proposte dalla Giunta e dai Consiglieri regionali in via definitiva.

Il secondo elemento, per quanto riguarda la Giunta, è il ruolo di raccordo svolto dalla Direzione Generale e dal Servizio *Verifica e Coordinamento della compatibilità della normativa europea, atti di Stato* tra gli altri Dipartimenti regionali e di proposta delle materie sulle quali proporre osservazioni alla Giunta regionale, all'esito di tale raccordo.

Elenco delle Risoluzioni adottate secondo il modello relativo alla "Fase Ascendente"

Risoluzione n. 2 del 11/6/2015

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - **Strategia per il mercato unico digitale in Europa** COM (2015) 192 Final - P.E. 9/UE/2015.

Risoluzione n. 3 del 18/6/2015

Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - **Agenda Europea sulla Migrazione** COM (2015) 240 Final - P.E. 10/UE/2015, assegnato alla 4^a Commissione consiliare e per parere alla 5^a Commissione consiliare ed alla Commissione speciale su fenomeno immigratorio e lavoro sommerso.



Risoluzione n. 4 del 20/10/2015

Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010 - 2018) (COM (2015) 429).

6.2. Osservazioni alle notifiche IMI sui requisiti proposti da altri Stati Membri a cui è subordinato l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio

La direttiva 2006/123/CE (*Direttiva servizi*) impone che gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori quali:

- restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
- requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
- obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;
- requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;
- il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;
- requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
- tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;
- l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

Qualora gli Stati membri prevedano nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che individuino uno o più dei requisiti sopra descritti, notificano alla Commissione, specificando che si tratta di requisiti necessari, non discriminatori e proporzionali, il nuovo dispositivo. La Commissione comunica tale dispositivo agli altri Stati membri, qualora non ci siano osservazioni da quest'ultimi, il dispositivo si intende autorizzato.

La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

La notifica viene effettuata attraverso il sistema informatico IMI (*Sistema di informazione del Mercato Interno*) della Commissione europea.

Di seguito le notifiche IMI effettuate dal Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Notifica IMI n. 2828

Presentazione osservazioni della regione Abruzzo al progetto di decreto delle autorità francesi di cui alla notifica IMI n. 2828, ai sensi dell'articolo 12, commi 7-10, 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*).



7. Sintesi degli atti europei recepiti nel 2015

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 29, comma 7, lettera f) della L. n. 234/2012, la Conferenza delle Regioni e della Province autonome predispongono annualmente l'elenco degli atti normativi con i quali le singole Regioni e le Province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a Leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle amministrazioni di che trattasi.

La suddetta Conferenza ha chiesto, con nota Prot. 5241/C3UE del 17 novembre 2015, alle Regioni e alle Province autonome di fornire entro il 12 gennaio 2016 l'elenco di che trattasi, con riferimento agli atti europei recepiti da ciascuna Regione unitamente alla verifica di conformità dell'ordinamento regionale come previsto dall'art. 29, comma 3 della L. 234/2012.

La tabella che segue sintetizza i recepimenti di normative europee del 2015, disposti alla data di predisposizione della presente relazione:


Normativa Regionale	Oggetto	Riferimenti direttive, regolamenti europei e atti europei
L.R. 5 maggio 2015, n. 9	Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
L.R. 21 maggio 2015, n. 10	Norme per l'attuazione e la valorizzazione del patrimonio di utilità pubblica	Disciplina europea in materia di Servizi di interesse economico generale (SIEG)
L.R. 2 luglio 2015, n. 17	Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia finanziaria e di politica assicurativa)	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
L.R. 4 luglio 2015, n. 18	Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici	Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione
L.R. 8 ottobre 2015, n. 28	Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo	Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
L.R. 6 novembre 2015, n. 38	Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quattro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Puro d'Europa)	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche



Normativa Regionale	Oggetto	Riferimenti direttive, regolamenti europei e atti europei
		Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro di pianificazione dello spazio marino e della gestione integrata delle zone costiere.

<p>Legge europea regionale 2015 (L.R. 20 agosto 2015, n. 22) <i>Disposizioni per l'attuamento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/112/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)</i></p>	<p>Riferimenti direttive, regolamenti europei e atti europei</p>
<p>TITOLO II - (Art. 2) (Attuazione della direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana)</p>	<p> Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2004/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.</p>
<p>TITOLO III - (Artt. 3 - 9) (Attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione)</p>	<p> Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.</p>
<p>TITOLO IV - (Artt. 10 - 11) (Attuazione della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e dell'articolo 24 della legge n. 97/2013)</p>	<p> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.</p>
<p>TITOLO V - (Art. 12) (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat)</p>	<p> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p>
<p>TITOLO VI - (Artt. 13 - 25) (Applicazione del regolamento (UE) 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia)</p>	<p> Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.</p>
<p>TITOLO VII - (Art. 26) (Applicazione del regolamento (UE) 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali)</p>	<p> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.</p>
<p>TITOLO VIII - (Artt. 27 - 29) (Attuazione delle Comunicazioni COM (2008) 394 e COM (2011) 78 sullo <i>Small Business Act</i>)</p>	<p> Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (<i>Una carta preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)</i>) Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (<i>Revisione dello "Small Business Act" per l'Europa</i>).</p>







CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - L'AQUILA
SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI

Allegato 4

Provvedimento N. 20 ME 19016
Parvenuto il 3.3.2016 Prot. n. 5268
Si propone l'assegnazione alla Commissione 101/3-5
L'Aquila, il 04.3.2016
Assegnato alla Commissione 101/3-5
in data 8.3.2016



Il Presidente
Giuseppe Di Domenico

GIUNTA REGIONALE

Seduta del - 1 MAR. 2016 Deliberazione N. 120/c

L'anno _____ il giorno _____ del mese di - 1 MAR. 2016

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. <u>DI MATTEO ASSENTE</u> | 6. <u>PAOLUCCI</u> |
| 2. <u>LOLLI ASSENTE</u> | 7. <u>PEPE</u> |
| 3. _____ | 8. _____ |
| 4. <u>GEROSOLIMO</u> | 9. <u>SCIOCCO ASSENTE</u> |
| 5. _____ | 10. _____ |

Svolge le funzioni di Segretario Carlo Massacesi

OGGETTO

L.R. 39/2014 - Indirizzi per la partecipazione della Regione ai processi normativi dell'Unione europea e per l'esecuzione degli obblighi di competenza regionale derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione - Annualità 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 117, comma 5 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA L.R. 10 novembre 2014, n. 39 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei".

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

VISTA la L. 29-7-2015 n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014." - Art. 19 "Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri";



Mod. 02/04/2011 - Area Impiegati Aff. Amministrative (R/2)

VISTA la L. 29-7-2015 n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014." - Art. 20 Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO";

VISTO il D. Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 "Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova";

PREMESSO:

- che ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della L. n. 234/2012 le Regioni e le Province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti, nelle materie di loro competenza, agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea e ne trasmettono annualmente le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee;
- che ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 39/2014 la Giunta presenta la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo al Consiglio regionale al fine di avviare l'esame congiuntamente al Programma di lavoro annuale della Commissione europea per definire e approvare l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione al recepimento e attuazione del diritto europeo per la c.d. fase discendente, nonché alla formazione degli atti europei per la c.d. fase ascendente;

CONSIDERATO:

- che in ragione del combinato disposto dell'articolo 6 della legge regionale n. 39/2014 con l'articolo 2 della medesima legge, il Consiglio regionale indirizza, in ogni tempo, l'attività della Giunta regionale in materia di diritto e politiche europee, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta;
- che ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 39/2014 la legge europea regionale è lo strumento con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo;

DATO ATTO che:

- Con Determinazione Direttoriale n° 1/DRG del 22/01/2016 è stato costituito il gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio Regionale per la predisposizione del progetto di legge europea regionale 2016;
- ai sensi dell'articolo 10 e 11 della L.R. 39/2014, qualora si rendesse necessario ed urgente adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione o alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero per prevenire o porre fine a procedure d'infrazione nei confronti della Regione oppure per adempiere in generale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione, il presente atto di indirizzo può essere integrato nel corso dei lavori per la predisposizione della Legge europea regionale, su istanza delle strutture della Giunta, demandando al Direttore Generale della Regione la verifica delle condizioni di necessità e urgenza, nonché le conseguenti necessarie integrazioni;

DATO ATTO, altresì:

che la Direzione Generale della Regione attraverso il Servizio "Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato", con nota Prot. RA/292079 del 19 novembre 2015 e con nota Prot. RA/309525 del 09 dicembre 2015 ha chiesto alle strutture della Giunta di comunicare gli atti europei che necessitavano di recepimento e/o attuazione regionale attraverso la legge europea regionale 2016, e che in riscontro alle predette note sono state trasmesse dalle strutture della Giunta le seguenti indicazioni:





- 1) Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa (DPA) nota Prot. n. 319972 del 18/12/2015 ha chiesto di valutare l'inserimento di disposizioni relative alla disciplina normativa dei recuperi di risorse d'origine europea erogate indebitamente a possibili beneficiari (Servizio *Autorità di Gestione Unica FESR-FSE*);
- 2) Dipartimento per la Salute e il Welfare (DPF) ha chiesto di tener conto, per eventuali recepimenti regionali, dei seguenti atti normativi:
 - a) L. 29-7-2015 n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014." - Art. 19 "Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri" (Servizio *Sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti* con nota Prot. n. RA/314757 del 16 dicembre 2015);
 - b) L. 29-7-2015 n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014." - Art. 20 "Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO" (Servizio *Sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti* con nota Prot. n. RA/314757 del 16 dicembre 2015);
 - c) D. Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 "Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova di cova" (Servizio *Sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti* con nota Prot. n. RA/314757 del 16 dicembre 2015);

DATO ATTO:

che la Direzione Generale della Regione attraverso il Servizio "Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato", con nota Prot. RA/30224 del 10 febbraio 2016 ha trasmesso alle strutture regionali il *Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016* e ha inviato anche un elenco di iniziative predisposto, nell'ambito del Gruppo di lavoro, dal Servizio *Affari Istituzionali ed Europei* del Consiglio regionale, al fine di individuare eventuali atti europei di interesse per assicurare una eventuale partecipazione della Regione in fase ascendente alla formazione degli stessi;

CHE ad oggi, nell'ambito del *Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016*, dai Servizi della Giunta regionale competenti per materia, non sono pervenute segnalazioni per la fase ascendente;

RITENUTO di inserire su indicazione della stessa Direzione Generale della Regione, Servizio *Verifica e Coordinamento della compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato* fra le proposte di adeguamento necessarie anche la modifica all'articolo 2, commi 6 e 7 della L.R. n. 39/2014 in tema di obblighi di pubblicazione per i provvedimenti amministrativi di attuazione e promozione delle politiche europee anche in ragione delle modifiche intervenute alla normativa statale di riferimento (L. 234/2012, art. 52 Registro Nazionale degli aiuti di Stato);

VISTO il *Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016*;

RITENUTO:

necessario per le motivazioni su esposte, formulare e proporre all'approvazione del Consiglio regionale gli specifici indirizzi, riferiti all'annualità 2016, per l'attuazione della normativa e delle politiche



dell'Unione europea e per la predisposizione del progetto di legge europea regionale 2016 (c.d. fase discendente);

DATO ATTO che, per la cosiddetta fase ascendente, non sono pervenute indicazioni dai Servizi della Giunta regionale competenti per materia;

DATO ATTO, altresì, che:

il Direttore della Direzione Generale della Regione e il Dirigente del Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea* hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1) di approvare e proporre, ai fini dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale, i seguenti indirizzi in materia di diritto e politiche dell'Unione europea per l'annualità 2016:

- per la c.d. fase discendente

a) la predisposizione del progetto di legge europea regionale 2016, l'elaborazione di disposizioni di legge per il recepimento e/o l'attuazione nell'ordinamento regionale dei seguenti atti


✓ *Direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri (già recepita a livello statale con la L. 29-7-2015 n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 - Art. 19 "Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina);*

✓ *Direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (già recepita a livello statale con D. Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199);*

✓ *Direttiva 2001/18/CE Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCOVISTA (già oggetto di attuazione con la L. 29-7-2015 n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014) - Art. 20 Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati);*

b) di integrare la predisposizione del progetto di legge europea regionale 2016 con l'elaborazione di disposizioni di modifica dell'art. 2, commi 6 e 7 della L.R. 39/2014 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*);

c) di demandare al Direttore Generale della Regione, su istanza delle Strutture della Giunta regionale, l'integrazione eventuale del presente atto di indirizzo qualora dovesse rendersi necessario nel corso della predisposizione del progetto di legge;



d) di stabilire che, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2 della L.R. n. 39/2014 il progetto di *legge europea regionale 2016* sia trasmesso dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 31 maggio 2016 per la successiva approvazione;

per la c.d. *fase ascendente*:

- a) di dare atto che alla data della presente proposta di deliberazione non sono pervenute indicazioni dai Servizi della Giunta regionale competenti per materia;
- 2) di assicurare, nello svolgimento delle attività per la c.d. *fase discendente*, in particolare per la predisposizione del progetto di *legge europea regionale 2016* il massimo raccordo tra le strutture della Giunta e quelle del Consiglio regionale;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per il successivo esame delle Commissioni ai sensi della legge regionale 39/2014 e ai sensi dell'art. 115 del Regolamento interno del Consiglio commi 4 e 5.



L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato

UFFICIO:

L'Estensore
Sig.ra Giuliana Cavicchia
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Emilio Stribaldi
Dott. Massimo Di Nicola
(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giovanna Andreola
(firma)

Il Direttore Regionale
Avv. Cristina Gerardis
(firma)

Il Componente la Giunta
F.to Dott. Luciano D'ALFONSO
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Massacesi
(firma)




Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 7 MAR 2016



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
(firma)





*SA/Am
3-3*

GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

DIPARTIMENTO DELLA DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Prot. RA/

11.4653 1

L'AQUILA

- 2 MAR. 2016

OGGETTO: Delib. n. 120/C del 1 Marzo 2016

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO



400065388/PRES-02 03/03/16 CRA

All'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale
L'AQUILA


Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 122 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, si trasmette la deliberazione indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (ad interim)
(Dott. Carlo Massacesi)

Carlo Massacesi

E.p.c.





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it